

IL DOTTOR VOLGARE LIBRO SETTIMO.

Il quale contiene quattro parti,
cioè

PARTE PRIMA

DELLE DONAZIONI.

PARTE SECONDA.

DELLA COMPROVA, E
VENDITA, &c.

PARTE TERZA.

DELLE ALIENAZIONI, E DEGLI
ALTRI CONTRATTI
PROIBITI.

PARTE QVARTA.

DELLI TUTORI, CURATORI,
PROCVRATORI, ET
AMMINISTRATORI.

I N D I C E
DELLI CAPITOLI
DI QUESTA PRIMA PARTE.
DELLE DONAZIONI.



CAPITOLO PRIMO.

Della parola donazione , che cosa significa , e donde sia deriuata ; E delle diverse specie delle donazioni; E se il donare importi vn' atto di virtù , e di prudenza , oueramente sia più tosto vizio , & vn'atto d'imprudenza ; E del modo di donare.

C A P. II.

Della donazione per causa di morte.

C A P. III.

Delle donazioni trà viui , e delle persone , trà le quali si possa fare questo contratto .

C A P. IV.

Della donazione causatiua , & impropria ; E particolarmente di quella , la quale si faccia per la contemplazione di vn matrimonio certo .

C A P. V.

Della risoluzione , ò imperfezione , ò'altra revocabilità della donazione , laquale per altro di sua natura sia perfetta , & irreuocabile .

C A P. VI.

Delli pesi , alliquali sia tenuto il donatore verso il donatario , & all'incontro il donatario sia tenuto verso il donatore .

Della

CAPITOLO PRIMO.

Della parola Donazione, che cosa significa, ed onde sia deriuata, e delle diuerse specie delle donazioni; E se il donare importi vn' atto di virtù, e di prudenza, oueramente sia piú tosto vizio, & vn' atto d'imprudenza; E del modo di donare.

S O M M A R I O.

- 1 **D**ella parola Donazione.
- 2 **D**ella descrizione legale, qual sia la vera donazione.
- 3 Abbraccia tanto le donazioni trà viui, quanto per causa di morte, & in che tempo l'una ò l'altra si faccia.
- 4 Delle diuerse specie di donazione trà viui.
- 5 Se il donare sia vn'atto di virtù, e di prudenza, oueramente vizio, & vn'atto d'imprudenza.
- 6 Che li prodighi siano pregiudiziali alla Repubblica, e che siano piú auari degli altri.
- 7 Del modo che si deue tenere nel donare, auendo riguardo alla condizione del donatore.

Et

6 IL DOTTOR VOLGARE

8 *Et ancora alla condizione del donatario.*

9 *Dell'altra differenza trà il Principe, & il priuato nel donare.*

C A P. I.



I

A parola *Donazione* viene deri-
uata dall'altra parola *Donare*,
oueramente da quella di *Dono*, ò
di *Donatiuo*, le quali tutte signifi-
cano l'istesso, cioè il priuarsi di
quel che sia suo, per darlo ad vn' altro,
impoverendo in tal maniera se stesso, e dimi-
nuendo il proprio patrimonio, per accrescere
quello dell'altro, alquale si dona.

E se bene la legge dice, che la vera, e la
propria donazione sia quella, per la quale si fac-
cia quest'atto per il solo motiuo di liberalità,
senza speranza di riauere più la robba data,
nè di riportarne ricompensa, e di renderne
subito, vero, e puro padrone iretrattabile
quello, alquale si dia; Nondimeno, questa è
vna certa descrizione legale per significare la
vera, e la propria donazione irreuocabile trà vi-
ui, e per contraddistinguerla dall'altre specie, nel-
le quali la medesima legge distingue questo ter-
mine,

LIB. VII. DELLE DONAZONI C.I. 7

mine , ò vocabolo ; Bensì che naturalmente , ouero con la significazione gramaticale , tutto quello che da vna persona si concede , ò che si promette all'altra , senza causa veramente correspettiua , la quale porti vn' altro contratto nominato , ò innominato , si dice donazione ; Anzi che quando anche vi sia la correspettiuità , tuttauia si dice donazione ; Come per esempio , ritrouandosi vna persona obligata per legge di conuenienza , ò di giustizia , à riconoscere , & à premiare li beneficij riceuuti da vn' altro , e dandogli perciò alcune robbe , si dice donazione ; Come ancora tale si dice , quando vno doni le robbe sue ad vn' altro , con peso di alimentarlo , ò per altra correspettiuità ; Attesoche , se bene la legge per li diuersi effetti , li quali da ciò risultano , stima questo più tosto vn' atto correspettiuo , che verà liberalità , conforme si anderà discorrendo ; Tuttauia in parole si dice donazione , ancorche le specie siano diuerse .

Parlando dunque legalmente ; Più , e diuerse sono le specie delle donazioni ; Attesoché
3 la prima , e la più generale distinzione è quella , trà le donazioni , le quali si dicono per causa di morte , e l' altre , che si dicono trà viui ; Non già che vi sia differenza alcuna nel tempo , cioè , che la prima non si possa fare se non da
mo-

8 .10 IL DOTTOR VOLGARE.

moribondi, e che l'altra non si possa fare se non da persone sane , mentre anche la prima si può fare da chi si ritroua in stato di perfetta sanità , e l'altra si può fare da vno ilquale stia grauemente infermo , e moribondo ; Mà si fa questa distinzione per gli effetti diuersi , che ne risultano , conforme nelle sue particolari Rubriche si distingue .

La donazione trà viui riceue altre diuerse distinzioni , poiche vna specie è quella di donazione pura , e semplice , la quale si sia fatta
4 per mera liberalità; E l'altra si dice condizionale , ouero causatiua , ò impropria , come fatta non per il solo motiuo di liberalità , con spogliarsi subito della robba senza speranza di riauerla , mà con qualche condizione , ò peso , in maniera che possano le robbe ritor-
nare al donatore , secondo la più special distinzione , che si anderà dando nelle proprie,
e particolari rubriche , ò capitoli .

Non poca questione si scorge trà li Giuristi da vna parte , e gli professori di quelle lettere , che si dicono belle , ò polite , ouero vmane , dall'altra , se il donare il suo , si debba dire vn' 5 atto virtuoso , e prudente , oueramente vizioso , & imprudente ; Attesoche li Giuristi dicono che il donare vuol dire l'istesso , che perdere , e buttare il suo , e per conseguenza lo sti-
mano

LIB.VII. DELLE DONAZIONI C.I. 9

mano vn'atto d'imprudenza, e poco lodeuole; Quando però non vi sia il motiuo della gratitudine , nel di cui caso , facendosi con la douulta proporzione , non è propriamente donazione , mà piú tosto vn pagamento di debito , & vn'atto piú di giustizia , che di liberalità , mentre da questi Professori , tutte le azioni vmane morali , sono regolate con la giustizia , e senza la quale vogliono , che non si dia verun'atto virtuoso , con la distinzione accennata nel proemio , nel capitolo decimo , trà la giustitia distributiua , e la commutatiua , poiche anche nella distributiua , la quale per lo piú si verifica ne Principi , e Signori , ò Magistrati grandi , à quali è piú proporzionata questa parte del donare , e del distribuire , viene considerato il merito come regolatore con la sola differenza del piú , e del meno , conforme iui si discorre.

All'incontro li sudetti altri professori l' attribuiscono alla virtù della liberalità , esagerando questa virtù per la prima , e per la maggiore , che sia trà tutte l'altre ; Mà ciò si suole atttribuire al proprio interesse , attesoche se bene l'erudizione nell'altre lettere vmane , e dilett euoli , è vna virtù molto stimabile , e desiderabile , e che porta seco vn grand' ornamento , così à Principi , & à Signori , come anche alle persone private , nobili , ò ricche ; Nondimeno per se stesse ,

10 IL DOTTOR VOLGARE

fa, quando non sia accompagnata dalla nobiltà , e dalla ricchezza , per lo più cagiona, nelli puri suoi professori vna vita pouera , e mendica , siche gli conuiene con il seruizio , oueramente con il corteggio delle persone ricche , e per via della lode, ò dell'adulazione più che per il motiuo di riconoscere la virtù , andarne per mezo di qualche donatiuo strappando il mantenimento all'uso di cagnoli , li quali sono soliti assistere alla tauola del padrone , facendogli carezze , e grattandogli per andarne strappando qualch'osso , ilquale alle volte suol'essere tanto duro , che più tosto serue à rompere li denti , che à nodrire , & ad empire il ventre.

E se bene , anco li Leggisti viuono con quello d'altri , e sono vccelli di rapina , più che quest' altri professori , mentre questi si contentano del poco , e quelli difficilmente si fatollano col molto ; Nondimeno per lo più ciò non siegue per questa via di donazione , mà più tosto per via di vna certa forza , se non vera , almeno interpretatiua , secondo la varietà dello stile de' paesi , ò delle persone , poiche alcuni si contentano di magnare con discrezione , ouero di pelare , ò di radere , & altri vogliono diuorare , ò dissanguare , ò scorticare .

La decisione però di tal questione (secondo il parere de più sensati) dipende dalla distinzione ,

LIB.VII. DELLE DONAZIONI C.I. 11

stinzione, col mezzo della quale si possono queste opinioni ben conciliare; Cioè, che si deue attendere la causa, ouero il motiuo dal quale dipenda il donare, poiche se sarà motiuo virtuoso, che abbia seco annessa la giustizia commutatiua, ò almeno la distributiua, cioè per rimunerare li beneficij riceuuti, ò li seruizij fatti, ò pure per premiare la virtù già acquistata, ouero per gli aiuti opportuni per acquistarla, ò pure per souuenire con quel che la fortuna gli abbia dato d'auanzo, la gente bisognosa, mà ben sì onorata, e meriteuole; Ouero per far opere le quali ridondano in ornamento pubblico; O pure per motiuo di pietà verso Dio, e di carità verso il prossimo; Et in questi casi sarà vera, e molto lodeuole virtù di liberalità, opposta al vizio tanto detestabile dell'avarizia.

Mà se il donare sarà per imprudenza, e per prodigalità, oueramente per il solo motiuo della sensualità, senza la guida della giustizia, almeno distributiua, dellaquale si dice regolatore il merito secondo gli esempij accennati nel suddetto capitolo decimo del proemio; Come sono li donatiui, che si fanno, à gente disonesti, ò infame, e viziosa, che nodrisce la sensualità, e distrugge la virtù; E in tal caso, non sarà virtù di liberalità, mà vizio di prodigalità, e d'

imprudenza, mentre vi manca la guida della giustizia, senza la quale non si verifica niun'atto virtuoso.

Anzi che questi tali, li quali sono tanto lodati, & inalzati dagli adulatori per magnanimi, per lo più peccano del vizio dell'auarizia pregiudiziale alla Republica, & alla giustizia; Attesoche (conforme volgarmente si dice) abbonzano nelle cose superflue, e mancano nelle necessarie; E quelch'è peggio, per buttare così inutilmente, e vizirosamente, cercano, e desiderano la robba d'altri à tutto potere, e con ogni maggiore studio, siche questa sorte di persone si deue stimare la più auara, che si possa dare nel Mondo, all'effetto però di scialacquare; Insegnando l'istorie, che più audi, e più perniciosi al publico, e più facili alle proscrizioni, & alle grauezze de' popoli, sono stati li Principi decantati per liberali, che siano stati quelli li quali dalli Poeti, e dagl'altri scrittori sono stati tacciati per auari, poiche la virtù della liberalità in tanto è verificabile, in quanto venga accompagnata dal sudetto requisito essenziale della giustizia, dellaquale è regolatore il merito, con quella diuersità di regola, che dipende dall'accennata distinzione della giustizia distributiuia, e commutatiua.

Dipende anco la decisione di tal questio-
ne

ne dal modo di donare à proposito , ò nò ; E
7 ciò dipende dalla qualitá del donatore , e da quella del donatario , Attesoche non dourà nell'istesso modo esser regolato il donare , che si faccia da vn Principe , e da vn Signore molto ricco , e potente , da quel che si faccia da yna persona di priuata , e di ordinaria condizione , è fortuna , poiche nel primo caso , si deue à proporzione caminare con quella regola , la quale si è accennata nel proemio , in occasione della sudetta distinzione della giustitia distributiuā , e della commutatiua ; Cioè che se vno di rigore merita diece , al Principe , ouero ad vn'altro personaggio grande , stà bene donargli cento ; Quando però lo comportino le sue forze , senza pregiudicare notabilmente al suo stato , e senza grauezza de' sudditi , mentre farebbe vn manifesto vizio di prodigalità , e di offesa positua della giustizia , il volere aggrauare li sudditi per fare de' donatiui , e de gli atti di liberalità mal regolata .

Mà nell'altro caso , che il donatore sia di priuata condizione , non entra questa regola , perche si deue caminare con la misura più stretta , & approssimante alla giustitia commutatiua , slargandosi più , e meno , secondo le sue forze , e ricchezze , poiche farebbe vna pazzia manifesta

nifesta , che per vn'istessa recognizione di meriti , ò di seruizij , vn pouero voglia fare quell'istess'atti di generosità , che faccia vn ricco , il quale ne abbia d'auanzo .

Si deue ancora auere il riguardo , alla qualità del donatario , posciache non si deue tenere l' istesso modo in regalare vn Signore ,
8 ò vna Dama , per segno d'ossequio , ò di gratitudine , ò di dipendenza , ò per altra galanteria , di qualche si faccia con vn pouer uomo , al quale conuenga fargli vn donatiuo per mercede de suoi seruizij , ò per remunerazione della sua virtù , ouero per motiuo di charità per prouedere al suo bisogno , & acciò il ricco proueda il pouero ; Mà il tutto si deue fare nel modo proporzionato allo stato della persona , alla quale si dona ; Nè li donatiui li quali si fanno per esempio à coloro , li quali non abbiano proibizione alcuna di riceuere , anzi che siano parte di mercede , deuono essere regolati , come quelli , che si facciano à coloro , li quali abbiano la proibizione di riceuere cose di valore , mà solamente gli sia permesso di riceuere galanterie commestibili di poco prezzo ; Attesoche fù gradito il donatiuo , che il pouero contadino di buon cuore fece al Rè del rauanello , mà sarebbe ridicolo che il Rè per remunerare

il seruizio del pouero gli donasse l'istesso rauanello , con cose simili.

Come anche si deue auere il riguardo al luogo , nel quale si faccia il dono , e che sia per essere grato , e profitteuole al donatario , e non tenere quel sciocco stile tanto vsato , di regolare il gusto ò l'vtile del donatario , il quale stia in Città grande , con quel gusto , che abbia il donatore nel suo piccolo paese , mandando á donare con grande spesa quei frutti paefani , che in Città grande siano di niuna stima , in maniera che bene spesso li donatiui riescono di danno , e di noia per la spesa di vettura , e di gabelle , siche il tutto stà nel sapere donare .

Si scorge ancora quella notabil^a differenza trà il Principe , & il Signore , ò Magistrato grande , & il priuato ; Cioè che le persone della prima specie , deuono donare publicamente per buono esempio , e per allettar' gli altri alle virtù , & alla fedeltà , ouero in altro modo à meritare ; Ma li priuati , li quali facciano ciò per la sola virtù della carità , lo deuono fare quanto sia più possibile di nascosto , siche si verifichi il detto dell'oracolo Diuino , che non sappia la man sinistra quel che faccia la destra , poiche altrimenti sarà più tosto vn'atto di vanagloria , e di superbia , e di confusione , e di rosfore

16 IL DOTTOR VOLGARE
sore à quello ilquale riceue il donatiuo.

Nè minor sciocchezza , anzi demerito si deue stimare di coloro , i quali con gran rigore , & indiscrezione , senza niuno stimolo di carità , per vn modo di dire , scorticano i loro debitori , ò vasalli , ouero le chiese grauate , riducendole ad vno stato deplorabile , e scandaloso con gran pregiudizio del seruizio di Dio , per fare dell'elemosine alleuolte superflue , e di lusso inutile , in altri luoghi , & in Città grandi , senza il bisogno , poiche la prima , e la più ben regolata carità è quella di non scorticare i sudditi , & i debitori ; E quello che (salua questa carità) si esigge , e che auanza , lodeuolmente s'impiega in questa virtù della liberalità , altrimente si offende la giustizia per la carità , ouero si disprezza la carità di preceitto , per vsare l'altra di consiglio , ò superflua .



Della

CAPITOLO SECONDO.

Della donazione per causa di morte.

S O M M A R I O.

- 1 **S**E la donazione per causa di morte sia contratto ò ultima volontà, e perche s'introdusse.
- 2 Delle solennità che vi bisognano.
- 3 E' reuocabile anche se vi sia il giuramento, e che cosa questo operi.
- 4 Quelche si dispone nell'ultime volontà, camina in questa donazione.
- 5 Quando sia totale, ò no.
- 6 Non vi si desiderano quelle solennità che sono necessarie negli atti obligatorij, & irrenocabili tra vini.
- 7 Della facoltà delli figli di famiglia di donare per causa di morte.
- 8 Del consenso del padre, che in ciò vien richiesto.
- 9 Quando s'intenda riucata la donazione.



C A P. II.



A donazione per causa di morte, in sostanza, & attendendo l'effetto, è più tosto vna disposizione per vltima volontà, e come vna specie di legato, auendo solamente vna forma, ouero vna imagine dell'atto trà viui, per la diuersità del modo, ouero della solennità nel concepirla, che però li Giuristi dicono, che questa donazione, nel farsi, si dica contratto, mà in fatti sia vn' vltima volontà; E forse questa introduzione appresso li Romani antichi nacque, ò per rispetto di quelle persone, che secondo le loro leggi, erano stimate abili à donare, e non à testare, come per esempio sono li figliuoli di fameglia, secondo che di sotto si accenna; Oueramente, che richiedendosi ne testamenti tante scrupolose solennità, le quali si accennano nel libro nono dellli testamenti, si aprisse quest'altra strada di disporre per vltima volontà con vn' atto trà viui, come più facile, e meno soggetto alle fraudi, alle quali

quali sono soggetti i testamenti, e le altre
vltime volontà.

La forma dunque, ouero la solennità di questa donazione, come vna specie di semplice vltima volontà, secondo le leggi ciuili, richiede il numero di cinque testimonij, mentre nelli testamenti ve ne vogliono sette, in maniera che in quelle parti, nelle quali abbia luogo la disposizione della legge canonica, la quale anche ne i testamenti si contenta del parochiano, ò del confessore, e di due testimonij, oueramente di quattro testimonij semplici, conforme si discorre nel libro nono, nel titolo de testamenti, si può ragioneuolmente dire, che per questa donazione, à proporzio-
ne, possa bastare l'istesso, e qualche cosa di meno, non essendoui ragione, che lo proibisca.

Questa donazione auendo (conforme si è detto) più dell' vltima volontà, che del contratto, si dice di sua natura reuocabile ad arbitrio del donatore, ancorche fosse giurata, attesoche il giuramento và regolato conforme la natura dell' atto.

E se bene alcuni lo limitano, quando il giuramento fosse sopra l'obligo di non riuocarla; E sopra di che trà coloro, li quali stanno sù la formalità dell' antiche re-

20. IL DOTTOR VOLGARE

gole della legge ciuile , si fanno molte dispute , se questa promessa ancorche 'giurata , valgia , ò nò per essere stimata ripugnante alla natura dell' atto ; Tuttauia questa pare che sia yna delle sciocchezze de' Leggisti , non solamente perche il giuramento si deue sempre osservare , ogni volta che non pregiudichi alla salute eterna , ouero che non offendà il ben publico principálmente , che però non deue foggiacere alle sottigliezze della legge ciuile ; Ma ancora perche quando vi sia vn' espresso , & vn giurato oblico di non riuocare , in tal caso ciò corrompe la natura dell' atto , e lo fa passare nella diuersa specie di donazione irreuocabile trà viui .

Presupposto dunque , che l' atto non sia alterato , má che ritenga la sua natura di donazione per causa di morte , non solamente ne 4 resulta il sudetto effetto della reuocabilitá , má ancora ne nascono tutti gli effetti , li quali entrano ne i legati , e nell' altre vltime volontà , così circa la caducazione , quando il donatario muoia prima del donatore , come ancora circa la detrazione della falcidia , & altre cose simili , senza differenza alcuna , poiche in effetto è più disposizione per vltima volontà , che per contratto .

Quindi segue , che la maggior difficultá la quale si scorga in pratica , è quella di ferma-

re la natura dell' atto , cioè quando sia donazione frà viui , e quando per causa di morte , mentre posta , l' vna , ò l' altra qualità , restano molto piani gli effetti che ne risultano , in maniera che per lo più le dispute del foro si riducono à questo punto , sopra del quale i Dottori s' intricano di mala maniera con la solita varietà delle opinioni , e con molte distinzioni .

Si crede nondimeno per più vero , che in ciò non si possa stabilire vna regola certa , e generale , applicabile ad ogni caso , e che in effetto questa non sia questione di legge , mà più tosto di fatto , e di volontà ; E per conseguenza , che secondo la tante volte accennata natura di simili questioni , la determinazione dipenda dalle circostanze particolari di ciascun caso , dalle quali conuiene cauare tal volontà ; Bensì , che si deue fare la douuta reflexione alle generalità considerate da Dottori sopra il numero de testimonij , e respettivamente sopra il giuramento , & il patto di non reuocare , e le altre clausule , all' effetto di regolare l' arbitrio sopra il peso delle congetture , e degli argomenti ; Mà non già che queste cose concludano necessariamente , conforme alcuni Prammatici con la solita sciocchezza credono ,

Vanno alcuni con l' istessa sciocchezza considerando , per distinguere queste specie , se si faccia menzione della morte , ò nò ; Oueramente se la donazione si faccia in stato nel quale si pensi alla morte , come per esempio da vn' infermo , ò pure da chi parta per andare alla guerra , ò che si esponga alla nauigazione , ò ad altra impresa pericolosa ; Però anche questo è vn' errore manifesto , mentre tali , ò simili circostanze , daranno bene vn' argomento considerabile in caso dubbio , mà non già quando dal tenore della donazione apparisca di essersi fatta irrevocabile trà viui , anche dà vn infermo moribondo , ò che si esponga ad vn' altro pericolo ; Et all' incontro , che in stato di sanità , e fuori d' ogni pericolo si faccia vna donazione per causa di morte , la menzione della quale anche nelle donazioni trà viui è solita farsi , per denotare il tempo , che auerà d' auere l' effetto , non già circa la sostanza . A

A
Nelli disc.
34. 37. 38. G
in altri di que
sto titolo.

Auendo dunque questa specie di donazione in fatti più natura di ultima volontà che di contratto , nè portando quel pregiudizio , che 6 portano gli atti trà viui per esser revocabile ad arbitrio del donatore ; Quindi segue che quelle solennità , le quali particolarmente dagli statuti sono desiderate nelli contratti irrevocabili , & obli-

obligatori delle donne, e de' minori, come facili ad essere ingannati, non si ricercano in questa sorte di donazione, per l'istessa ragione, per la quale non sono desiderate nelli legati, e nell' altre vltime volontà, cioè che non sia vn' atto pregiudiziale per la libertà di ri-
uocarla. B

B
Nell' istessi
luoghi.

Alli figli di fameglia, (conforme di sopra si è accennato) la legge proibisce il far testamento, ouero altre vltime volontà, anche con
7 il consenso del padre, per la ragione che li testamenti deuono dipendere dalla volontà propria, e non dall' aliena; Tuttaua l'istessa legge dispensa, che da loro si possa fare questa donazione per causa di morte, purche vi sia il consenso del padre; Mà sopra questo consenso li Dottori fanno gran disputa, se si ricerchi per solennità, oueramente per interesse, attesoche nel primo caso, dourà interuenire in quell' istesso punto, che si faccia l' atto, e non puole precedere, nè susseguire, nè meno si può dare à à proprio fauore.

Mà nell' altro può seguire nell' uno, e nell' altro modo; Pare nondimeno, che questa se-
8 conda parte sia la più vera, e la più comune-mente riceuuta cioè, che tal consenso si ricerca per l' interesse solamente, e per conseguenza, che in quelle robbe auuentizie, nelle quali il padre

padre non abbia l'uso frutto, il suo consenso non vi si ricerchi, e che in quelle, nelle quali l'abbia, basti preservare il suo pregiudizio, disponendo della sola proprietà; Atteso che in tanto la legge antica stimava precisamente necessario questo consenso, in quanto che non era ancora per la legge nuova seguita l'introduzione del peculio auventizio, in maniera che tutto quello, che si acquistava al figlio, diventava del dominio del padre, conforme si discorre nel libro quarto nel titolo delle servitù, & ancora in questo medesimo libro nel titolo dell'alienazioni, e de contratti proibiti, e per conseguenza questa donazione si faceva più tosto dal padre, che dal figlio, conforme se ne discorre nel libro nono nel titolo de testamenti, & anche in questo titolo, & altroue.

C

Nel discorso 39. e seguenti di questo titolo, nel disc. 31. e seguenti nel lib. 6. della dote, & altroue.

Et essendo certo, che la revocazione di questa donazione basta, ancorche sia tacita, ouero presunta; Quindi nascono le dispute, se, e quando tal revocazione vi sia, ò no; Et in ciò non si può dare vna certa regola generale applicabile ad ogni caso, essendo questione più di fatto, e di volontà, che di legge, e per conseguenza incapace di vna regola uniforme, mentre riceue la decisione dalle circostanze particolari di ciascun caso.

Delle

CAPITOLO TERZO.

Delle Donazioni trà viui , e delle persone trà quali si possa fare tal contratto.

S O M M A R I O :

- 1 **Q**Val sia propriamente la pura, e vera donazioni trà viui .
- 2 E' di sua natura irrevocabile , ma può essere revocabile.
- 3 Delle solennità necessarie .
- 4 Non si dà lesione .
- 5 Dell'insinuazione, e se il giuramento la tolga .
- 6 Delle solennità per statuti particolari .
- 7 Delle persone , che sono proibite donare , e particolarmente marito , e moglie .
- 8 Della revocazione per ingratitudine , o per sopiauenienza de' figli .
- 9 Degli altri casi di nullità , o revocazione .



C A P. III.



Econdo la distinzione accennata di sopra nel capitolo primo, questa specie di donazione trà viui contiene sotto di se due diuerse specie subalterne, cioè che vna si dice donazione vera, e propria, e l'altra impropria, e causatiua, ma in questo capitolo si tratta della prima solamente, poiche dell'altra si discorre nel capitolo seguente.

La vera, e la propria donazione, è quella allaquale conuiene la descrizione di sopra accennata nel capitolo primo, cioè che sia vn' atto di mera liberalità, puro, e libero, senza peso, ò condizione alcuna, in manierache la robba che si dona, si faccia subito del donatario, senza che debba ritornare più al donatore, ò ad altro à chi egli ordinasse, attesoche quando vi siano pesi, ò condizioni, cade sotto l'altra specie di donazione impropria, ò causatiua.

Questa specie di donazione pura, e semplice, di sua natura, è irreuocabile, mentre trà gli altri requisiti di sopra accennati è quello, che

che la robba donata si faccia perpetuamente del donatario ; Tuttauia non implica totalmente , che possa essere vna donazione trà viui , e non per causa di morte per li diuersi effetti , che dall'vna , ò dall'altra specie risultano , così per la diuersa forma , ò solennità circa il numero de' testimonij , come ancora circa la traslazione del dominio da principio , e la trasmissione agli eredi , ancorche il donatario morisse prima del donatore , con altri simili , e che nondimeno sia reuocabile , conforme più volte la pratica insegnà . Mà in questo caso si deve dire vna donazione impropria , e particolarmente all'effetto delle solennità , le quali sono ricercate dalla legge comune , ouero dalla municipale negli atti irretrattabilmente obligatorij , mentre in questo caso pare , che vi entri la medesima ragione , la quale si è di sopra accennata nelle donazioni per causa di morte cioè che l'atto sia di poco pregiudizio .

Presupposta dunque la donazione in questi suoi veri , e proprij termini ; La legge comune 3 non vi ha prescritte solennità particolari , nel modo di farla , ne meno circa l'abilità delle persone , bastando che il donatore sia padrone , e che abbia la libera disposizione di quel che dona ; Attesoche se bene per occasione di

questo contratto si considerano molte cose, nelli minori, e nell'altre persone di poco perfetto giudizio; Tuttauia, ciò non nasce dalla speciale natura di questo contratto, mà dall'effetto che produce, di esser di sua natura dannoso, e per conseguenza incongruo ad vna persona simile, la quale non possa fare se non gli atti vtili, e necessarij.

Anzi nelli maggiori, li quali abbiano la libera disposizione del loro auere, questo viene stimato vn contratto più fermo degl'altri cor-
4 respectiui, come sono la compra, e vendita, ò la transazione, e simili, sotto i quali vengono le donazioni causatiue fatte per causa di correspettuità, poiche in questi si da la lesione, la quale non si dà nella donazione, come vn' atto, ilquale necessariamente di sua natura sia lesiuo, mà solamente vi entra l'annullazione per causa del dolo, la proua del quale in questo contratto si ammette più facilmente, con argomenti, ò con presunzioni più leggiere, che negli altri, per l'inuerisimilitudine, che vn' uomo prudente, si disfaccia del suo, secondo le circostanze del fatto. A

Che però in questo contratto non è prescritta vna forma particolare, mà si camina
5 con li termini generali degli altri contratti sopra la sincerità, e la perfezione del consenso, siche.

A

*Nelli discorsi
27., 28., & 55.
di questo tito-
to.*

siche l'vnica solennità, la quale si sia prescritta dalla legge comune , consiste in quella , la quale si dice insinuazione , cioè che si debba pubblicare appresso gli atti di qualche giudice competente , ogni volta che sia di somma , considerabile, siche il valore delle robbe donate passi la somma di scudi cinquecento di quei tempi , li quali , secondo il senso più comune de scrittori , importano l' istesso , che i scudi d'oro de' tempi nostri.

Questa solennità però , rare volte in pratica si hà in considerazione , à segno tale , che molti credano , che sia andata in disuso ; Atteso che se bene questa opinione non viene estimata vera , e che ancora oggidì l'insinuazione sia necessaria ; Tuttauia di fatto in pratica riesce tale per l'introduzione dell'uso del giuramento , come per vno stile in ogni contratto , mentre questa fà cessare ogni proibizione della legge ciuile , anche quando non vi sia la special rinunzia à questa solennità , e molto più quando tal rinunzia vi sia ; Oltre le altre limitazioni , che da Giuristi si vanno dando , accennate nel teatro in questo titolo , e delle quali è superfluo il discorrere , mentre la sudetta circostanza del giuramento toglie ogni difficoltà in maniera che non si da forsi in pratica il caso dell'annullazione della donazione per questo capo ; Mà in ogni

30 IL DOTTOR VOLGARE

ogni caso, quando, cessando ogni limitazione entrasse la regola legale, tuttaua l'annullazione non camina in tutto, ma nell'eccesso restando valida nella somma fudetta. B

B
*Nel disc. 60.
di questo titolo.*

Le maggiori dunque dispute, che sopra ciò si sentono in giudizio risultano dalli statuti, e dalle leggi particolari dalle quali si prescrivono le solennità, come particolarmente

C
*Nel dif. 60.
& in altri iui accennati, e nel supplemento.*

si scorge nella Città di Roma per il suo statuto, il quale richiede certe solennità della sottoscrizione del donatore, e di due testimonij; Et anche restringe la solennità dell'insinuazione à ducati ducento di carlini, che importano scudi cento cinquanta di moneta corrente, leuando la forza al giuramento, e l'istesso si scorge nello Stato di Urbino, & in altre parti d'Italia, che però non può in ciò darsi vna regola certa, dipendendo il tutto dal tenore delle leggi particolari, ouero dall'interpretazioni dategli dalli Dottori, ò dà Tribunali, potendosi dare generalmente quella regola che quando la donazione sia valida, e perfetta, se il donatario vorrà ritrocederla al donatore, si stimerà come vna nuova donazione, e per conseguenza ricercarà le sue solennità. C

La legge comune in questo contratto inabilita alcune persone maggiori, le quali per altro

altro abbiano la libera disposizione del suo ;
 7 e particolarmente li coniugi , cioè che il marito non puol donare alla moglie , né la moglie al marito , quando la donazione sia tale , che il donatore s'impoverisca , e che diminuisca il suo patrimonio , & il donatario l'aumenti , siche ne diuenti più ricco , siche la sostanzia perfetta costante il matrimonio ; Come ancora è proibito à soldati , che non possano donare alle concubine , ilche dalli Dottori è stato steso alli chierici , come soldati di Cristo , & alcuni Canoni , ouero alcune sentenze de SS. Padri proibiscono , che non si possa donare agl'istrioni . D

Nel disc. 42.

Sopra queste , e simili proibizioni , e particolarmente sopra quelle trà il marito , e la moglie i Giuristi si diffondono molto , trattando diuerse questioni , le quali in pratica , pare che restino inutili , per la medesima ragione del giuramento , il quale fà cessare tutte queste proibizioni della legge ciuile , conforme più distintamente si discorre nel Teatro ; Eccetto se lo statuto del luogo togliesse il giuramento , conforme occorre in Roma , doue per lo statuto tal donazione è nulla da principio , eccetto i casi ne i quali per ragione comune si possa fare , ilche non camina per la sudetta ragione comune per la quale hà lo donazione uno stato implicito di validità , perche si conferma

con

32 IL DOTTOR VOLGARE

con la morte senza contraddizione. E

E

Nel disc. 30.
e 31. di questo
titolo.

Ancorche questa donazione sia di sua natura irreuocabile; Tuttavia si danno de molti casi, nelli quali si può riuocare, oueramente che la legge la dia per riuocata, in maniera che la roba ritorni al donatore; Cioè per capo d'ingratitudine, che il donatario commetta col donatore, con ingiurie, ò con offese graui; Ouero quando al donatore soprauengono figli, per la soprauenienza de quali la legge presuppone il mancamento dell'animo di donare il suo, se à questo caso si fosse pensato; Che però quando questa ragione non entra, perche il donatore vi abbia pensato, in tal caso cessa questa disposizione della legge; Quando però apparisca, che veramente tale sia la volontà del donatore, non già quando ciò nasca dalla generalità delle clausule del Notaro; Che però come questione più di fatto, e di volontà, che di legge, dourà essere regolata dalle circostanze del fatto, e sopra tutto dalla verisimilitudine, ò inuerisimilitudine; Siche se bene li Giuristi al solito stanno molto sù le formalità delle parole, e delle clausule, nondimeno ciò contiene vna delle solite loro sciocchezze, mentre per ordinario non sanano le Parti qualche li Notari vi mettano, col copiare li loro formolarij; Mà dalle circostan-

ze

LIB.VII.DELLE DONAZIONI C.III. 33
ze del fatto si deue cauare la sostanza della
verità verisimile.

Entrando in tal caso la questione , se per tal resoluzione sia di bisogno , che il donatore dichiari l' animo suo , ò pure che la legge presupponga tal dichiarazione ; Et in ciò si scorge la solita varietà dell' opinioni ; Però la più comune , e la più riceuuta opinione camina con la distinzione , se la donazione realmente , e de facto abbia auuto , ò nò l' esecuzione , in maniera , che le robe donate siano state possedute dal donatore , ò respectuamente dal donatario ; Attesoche , se siano state possedute dal donatore , conforme suole occorrere quando si sia riferuato l' usofrutto , oueramente che in altro modo abbia continuato nel possesso , siche il dominio , & il possesso del donatario risultino più tosto da vna finzione legale per la forza del costituto , ouero per la riserua dell' usofrutto , & in tal caso non vi sia di bisogno d' altra dichiarazione , mentre il continuare à possedere opera quest' effetto ; Mà se all'incontro il possesso de fatto sia stato in potere del donatario , in maniera che anche doppo nati i figli , il donatore ne abbia permesso la continuazione al donatario senza motuare cosa in contrario , & in tal caso , non basta la sola disposizione della legge . F

Tom.7.p.1.delle Donazioni.

E Altri

F
*Nel dis 20.
con più seguen-
ti di questo tiz-
tolo.*

Altri casi vi sono per l'inualidità, oueramente
per la facoltà di riuocare la donazione, per
rispetto che sia di tutti i beni, ouero perche
9 si sia fatta ad vn'assente, e che si reuochi prima
dell'accettazione con altri simili, mà di ciò si
discorre di sotto nel capitolo quinto es-
fendo cose comuni, non solamente
alla donazione pura, e sem-
plice, della quale si tratta
nel presente capi-
tolo, mà an-
cora alla
donazione causatiua, che però non
conuenendo ripetere più vol-
te l'istesse cose, se
ne discor-
re iui.



CAPITOLO QVARTO.

Della donazione causatiua , & im-
propria , e particolarmente di
quella , la quale si faccia per la
contemplazione di vn matrimo-
nio.

S O M M A R I O .

- 1 **Q**uali siano le donazioni impropprie , e cau-
satiue.
- 2 Della donazione rimuneratoria , e quando si dica
tale , e degli effetti .
- 3 Della giustificazione de meriti , e della loro suf-
ficienza .
- 4 Dell'altra specie di donazione causatiua con
qualche peso .
- 5 Se il donatario sia tenuto alli pesi più di quel
che importi la donazione .
- 6 Dell'altra specie di donazione causatiua con peso
di fidecommisso .
- 7 Della donzione per contemplazione di matrimo-
nio .
- 8 Delle liti che questa donazione produca sopra
E 2 le

- le solennità, & altri effetti.*
- 9 *Se si acquisti alli figli come figli.*
- 10 *Se si possa retrocedere, o alienare anche per l'interesse secondario de figli.*
- 11 *Della donazione per pigliar gli ordini.*
- 12 *Se queste donazioni causative si risoluano, cef-
fando la causa.*
- 13 *Dell' altre questioni nella materia.*

C A P. IV.



Mpropria, e causatiua si dice ogni, e qualunque donazione, la quale non sia pura, e semplice come fatta col solito motiuo della liberalità; Che però ogni donazione, la quale contenga qualche peso, o vincolo si dice impro-
pria, e causatiua, anche quando non si possa di-
re per causa correspettiua, siche vi entri la li-
beralità, mentre ciò non ostante, cade sotto
questo genere di donazione impr opria, e
causatiua, poiche quando veramente sia per
causa correspettiua, in tal caso si corrompe
affatto la natura della donazione, e passa in
vn contratto diuerso oneroso nominato, que-
ro in contratto inunominato, il quale sia vestito
col

col nome della donazione, per vn certo modo di parlare.

Questo genere dunque di donazione impropria, e causatiua , contiene sotto di sè diverse specie, le quali cagionano diuersi effetti , e per conseguenza conuiene distinguérle, correndo diuersa ragione trà l'vna , e l'altra .

La prima specie è quella, che si dice donazione remuneratoria, la quale si faccia per ri-
2 compensa dell'i meriti, ò dell'i beneficij riceuuti ; E questa si distingue ancora in due specie di meriti; Vna cioè quando siano meriti tali, che richiedano la mercede , ouero la rimuneratione per ragione di giustizia commutatiua, in maniera , che se il donatore non l' auessé fatta , potrebbe il donatario forzarlo al douuto premio , con l'azione , ouero con l'officio del giudice ; Come per esempio sono li seruizij fatti da quello , ilquale non avea oblico alcuno di fare quei seruizij, siche per vn' implicita conuenzione , ouero per consuetudine, portino feco il merito , & il premio della mercede ; Et in questo caso tal donazione aurà più tosto la natura di dazione in soluto, ò di pagamento del proprio debito, che di donazione , e per conseguenza l'atto anderà regolato con la natura dell'i contratti onerosi, e correspettiui , così circa le solennità,

nità , come ancora circa l'obligo dell'euzione , & il disobligo della gratitudine , ò degl'alimenti , ouero per la resoluzione , per la sopravvenienza de' figli , e per altre cose disposte dalla legge à fauore del donatore .

Quando poi li meriti siano tali , che non ricerchino il premio per il sudetto rigore di
3 giustizia commutatiua , mà per vna legge di conuenienza , e per quell'obligo , che li Giuristi dicono antidorale , ò pure per oblico di quella giustizia , la quale si dice distributiua , secondo la distinzione di queste due specie di giustizia accennata nel proemio nel capitolo decimo , e si accenna ancora nel Teatro in questo medesimo titolo , & anche nel libro primo de feudi , ilche si verifica in quei meriti , ò servizij , li quali concorran ; Nel figlio verso il padre ; Nel soldato verso il Principe , ò verso il capitano ; Nel seruitore verso il padrone , e simili ; Et in tal caso farà bene vna donazione più qualificata , e causatiua , di quel che sia quella , la quale si faccia per mera amoreuolezza e liberalità per maggior validità , e per qualch'altro effetto di minor considerazione , ma non già per gli altri effetti di sopra accennati nella sudetta altra specie , la quale pizzica più del contratto oneroso , che della donazione .

Vanno

Vanno ancora disputando li Dottori sopra il modo di distinguere queste due specie, e come debba apparire dell'i meriti, e se ne basti l'affirzione del donatore, ò pure se sia bisogno di giustificarli altronde; Et in ciò si distingue trà quelle persone, le quali siano proibite di donare, eccetto che per questa causa meritoria, e le altre, le quali abbiano la libera facoltà di donare il suo; Attesoche nel primo caso non basta l'affirzione, ancorche sia specifica, mà vi è necessaria la proua, e che il premio sia proporzionato al merito, secondo la misura della giustizia commutatiua, quando sia persona priuata, ouero della distributiua, quando sia Principe, ò altra persona publica, poiche altrimenti si potrebbe con molta facilità fraudare la legge, la quale vuole che la proibizione del fare, abbracci ancora la prohibizione del confessare.

Quando poi si tratta di persone non proibite, & in tal caso entra l'altra distinzione, se li meriti siano specificati ò nò, per potere in tal maniera conoscere se il premio sia proporzionato al merito; Attesoche concorrendo i la specificazione, bastarà la confessione del donatore per la proua, all'effetti sudetti, mà non già quando sia vn'affirzione generica, essendo questa solita mettersi per stile de Notarij, con

48 LI DOTTOR VOLGARE.

il di più che circa questa donazione remuneratoria si accenna nel Teatro. A

A

Di questa materia della donazione remuneratoria si tratta nel lib. I. de feudi nel disc. 94, & in questo titolo nel lib. 16. disc. 38, & 60.

L'altra specie di donazione impropria, e causatiua, è quella, la quale si faccia con qualche peso à beneficio del donatore; ò di altra persona à suo riguardo, e questa specie è forse la più praticata; Cioè che Tizio dona à Sempronio alcuni suoi beni col peso di alimentarlo, oueramente di dargli vn'annua prestazione in vita, ò con altro peso simile.

Questa specie di donazione è quella, la quale propriamente in parole si dice tale, mà in fatti importa vn contratto oneroso, e correspettiuo, attesoche alle volte suol riuscire più tosto notabilmente dannoso al donatario, & è vna specie d'industria per il donatore; A segno che nella nostra età la pratica hà insegnato vn caso curioso, che Tizio donasse à Sempronio vn podere di qualche valore considerabile, con là riserua de' frutti in vita, e col solo peso, che Sempronio donatario dovesse durante la vita di esso donatore, comprare i frutti ad vn certo prezzo stabilito ogn' anno; Mà ciò riuscì di tanto danno al donatario, che oltre lo sborso di più migliara di scudi per causa della sudetta compra de' frutti, doppo vna lunga e dispendiosa lite, stimò il donatario sua vittoria, e di fare vn gran guadagno,

LIB.VII.DELLE DONAZIONI C.IV. 41

gno , il donatore si contentasse di ripigliarsi
il suo podere , & accettare la retrodonazione ,
secondo il caso , del quale si tratta nel Tea-
tro . B

B
*In questo tita-
lo nel supple-
mento.*

5 E se bene alcuni Dottori credono , che per
le regole legali , il donatario non possa essere
tenuto à maggior peso di quel che importi
l'emolumento della donazione , e che non vo-
lendo adempire tal peso , non sia tenuto ad
altro che alla perdita , della robba donata ,
ouero alla resoluzione della donazione ; Tut-
tauia questa opinionenon fù ammessa , e
con ragione , attesoche questa non è vera-
mente donazione , mà è vn contratto cor-
respettivo di compra , e vendita di vna in-
certa fortuna di danno , e di lucro , mentre
se il donatore fusse morto di breue , il dona-
tario aurobbe fatto vn gran guadagno ; E
per conseguenza in questa specie di dona-
zione non entrano le solennità , e le altre
cose disposte dalla legge comune , ò munici-
pale . C

C
*Nell' istesso
luogo del tea-
tro.*

6 La terza specie di donazione causatiua , è
quella , la quale parimente si faccia , con qual-
che peso , senza il pericolo del danno del do-
natario , e senza vtile del donatore , in ma-
nierache il peso riguarda il beneficio del ter-
zo , come per ordinario , e più frequentemen-

42 IL DOTTOR VOLGARE

te fono quelle donazioni , le quali si facciano col peso del fideicomisso à fauore de' figli , e descendenti del medesimo donatario , ò di altro genere di persone in caso di qualche condizione , oueramente col patto reuersuo à fauore del donatore , ò de' suoi eredi , quando il donatario morisse senza figli , ò che si estinguesse la sua linea , con casi simili ; E questa specie si dice vna donazione lucrativa , mentre sempre , & in ogni caso l'atto si dice utile per gli effetti dell'euzione , & altri ; Má per quello che si appartiene alle solennità , ancorche sia in questione trà Giuristi con varietà d'opinioni , se si ricerchino , ò no ; Tuttauia secondo l'opinione più commune , pare che non vi si ricerchino , per la regola che quelle si deuono desiderare nelle donazioni vere , e proprie , e non in queste causatiue ; E di questa specie per l'interpretazione del peso si tratta , nel libro decimo de' fideicomissi . D

D
Nel lib. decimo de' fideicomissi nelli discorsi 137. con piu seguenti, & anche in questo titolo 2 particolarmen. nel disc. 60..

7 La quarta specie di donazione causatiua , parimente frequente , è quella , la quale si dice per contemplazione del matrimonio , cioè che si suol fare dal padre , ò da altri parenti dello sposo al medesimo , per facilitare vn matrimonio , che per altro non si farebbe fatto , ò pure non con tanta dote , mentre per ordinario il padre , e gli altri parenti della sposa cerca-

no

no di assicurarla , che siano ben prouisti ella,
e li figli da nascere.

Produce questa specie di donazione più frequentemente delle liti , e controuersie per più
8 capi; Primieramente se quando tal donazione si debba veramente dire causatiua , in maniera che non vi sia di bisogno , delle solennità , ò che ne risultino gli altri effetti , i quali porta la donazione veramente causatiua; Et in ciò, ancorche non manchi la solita varietà delle opinioni; Nondimeno è riceuuta la distinzione , se la donazione sia per contemplazione di vn matrimonio certo , e determinato prima che quello si faccia , ouero nell'atto di farlo , in manierache si possa dire , che la donazione sia parte del contratto matrimoniale , e che quel matrimonio sia stato la sua causa finale ; Ouerro che all'incontro sia per vn matrimonio incerto , e generale , ò pure si narri per causa d'vn matrimonio già fatto senza l'obligo precedente di tal donazione ; Attesoche nel primo caso sarà vna vera donazione à contemplazione di matrimonio , e si dirà veramente causatiua ; Mà negli altri due casi aurà più tosto natura di donazione semplice , siche nel primo caso non vi bisogneranno le solennità , le quali sono necessarie negli altri due.

L'altra questione cade , se presupposto che

la donazione sia secondo il sudetto primo caso veramente causatiua , quella si acquisti alli figli procreati da quel matrimonio , ò pure se si acquisti allo sposo donatario , in maniera che li figli nelle robbe donate vi debbano succedere come eredi del padre , e per conseguenza che siano tenuti alli suoi debiti , e non possano impugnare le alienazioni , & gli obighi da lui fatti , conforme possono fare quando la donazione si acquistasse à loro independentemente , come per vna specie di fideicomisso .

In tal questione , la qual'è stata poco conosciuta , e trattata da gli antichi , si scorge vna gran varietà d'opinioni trà moderni ; Tuttauia la più vera , e la più communemente riceuita opinione stabilisce che si acquisti allo sposo donatario , è non alli figli , se non come suoi eredi ; Ogni volta però che non apparisca della diuersa volontà del donatore , non solamente espressa , mà anche presunta , e congeturale , ancorche si faccia espressa menzione de' figli , quando la loro chiamata non prouenga dal donatore , mà dalla stipolazione dello sposo donatario ; Che però oggidì tal questione si può , e si deve dire più tosto , che sia questione di fatto , e di volontà , che di legge se è quando vi sia , ò nò tal proua , sopra la quale , e particolarmente sopra la presunta , e la congettura-

le,

le , non si può in modo alcuno dare vna regola certa , e generale applicabile ad ogni caso , dipendendo il tutto dalle circostanze particolari del fatto, conforme si discorre nel Teatro .

Mà perche anche nel caso , che secondo la regola , il dominio si acquisti semplicemente allo sposo ; e non alli figli , ne alla sposa , tuttavia à questi sopra tal donazione spetta vn certo interesse , ilquale si dice secondario , à differenza dell'altro quando siano chiamati à drittura anche nel dominio , che si dice primario ; Quindi segue , che parimente appresso i moderni sia nata vna conclusione molto ragioneuole , e comune mente riceuuta , cioè che il donatario , ancor che sia padrone della robba donata , tuttaua non la possa alienare , ò retrodonare al donatore in tutto , ò in parte , anchè quando la retrodonazione fusse obligatoria per patto precedente ; Per quella probabile ragione , che farebbe vn mettere in mezzo il terzo , cioè la sposa , & i suoi parenti , li quali non aurebbono altrimenti fatto il matrimonio senza questa donazione , non solamente per la ragione degli alimenti , e del mantenimento più comodo , e con maggior decoro , mà ancora per la sicurezza della dote , e de lucri , e per la sperata successione de' figli .

Questa

46 IL DOTTOR VOLGARE

Questa conclusione però , ancor che sia vera , e ragioneuole , quando vi concorra la fraude , in manierache vi si adatti la sudetta ragione di mettere in mezzo il terzo ; Nondimeno con la solita inezia da Prammatichi , viene per alcuni indiscretamente ampliata , anche à quelle alienazioni , oueramente à quell'oblighi , li quali durante il matrimonio con buona fede , e per causa correspettiua , senza fraude , e senza precedente simulatione si facessero con i terzi , oueramente anche col medesimo donatore ; Mà ciò non hà fondamento alcuno probabile di ragione conforme più distintamente si discorre nel medesimo Teatro . E

A somiglianza di questa donazione fatta per il matrimonio carnale , sotto la presente specie della donazione causatiua , cade ancora quella donazione , la quale dal padre , ò da parenti si faccia al figlio per essere promosso agli ordini sacri , quando non sia prouisto di beneficio sufficiente , secondo la disposizione del sacro Concilio di Trento , conforme si discorre nel libro decimoquarto , nel quale si tratta di queste materie ecclesiastiche . F

Così nell'vna , come nell'altra donazione , per il matrimonio carnale , ò spirituale , cade la disputa della resoluzione , cioè se cessando la causa della donazione , perche il

ma .

E
Di tutte le cose sudette nella materia di questa donazione per contemplazione del matrimonio si tratta nel disc. primo con più seguenti di questo titolo , e nel lib. 10. de fide-comissi nelli disc. 137. e più seguenti.

F
Nel lib. 14. nelle annotazioni al Concilio di Trento , & anche in questo titolo nel disc. II.

matrimonio si scioglia, ouero che muora il donatario, ò che sia prouisto di beneficj, superstite il donatore, si risolua la donazione; Et ancorche, vi sia la solita varietà delle opinioni, siche alcuni stahiliscano la regola affermativa, & altri la negatiua; Nondimeno pare più vero, che non vi si possa dare vna regola certa, per dipendere il tutto dalle circostanze del fatto, e de' casi particolari, dalle quali conviene regolare la volontà verisimile del donatore, douendo attendere più tosto la sostanza della verità, che le parole, ò le clausole le quali si siano apposte dal Notaro, senza che realmente li principali contraenti vi abbiano mai pensato; Ancorche la corrente de legulei moderni principalmente vada appresso à queste parole, ò clausule, conforme nel Teatro si discorre. G

Sopra questa specie di donazione, cadono anche le dispute dell'imputazione, ò della collazione, mà ciò appartiene più tosto alla materia della legitima, ouero à quella dell'eredità, delle quali si discorre nel libro nono.

G
Nelli discorsi
8. e seguenti
di questo titolo.



CAPITOLO QVINTO.

Della resoluzione , ò dell' imperfezione , ò di altra reuocabilità della donazione , la quale per altro di sua natura , sia perfetta , & irreuocabile .

S O M M A R I O .

- 1 *In quale specie di donazione entra la nullità , ò la reuocabilità per difetto di solennità , ò per ingratitudine , ò soprauenienza de' figli .*
- 2 *Della resoluzione della donazione per non adempire li pesi , e condizioni .*
- 3 *Della donazione fatta all'assente , quando venga , e sia irreuocabile .*
- 4 *Si dichiara quando camini .*
- 5 *Della presunta accettazione .*
- 6 *Del concorso trà il primo donatario , & il compratore , ò il creditore , ò altro donatario .*
- 7 *Se la promessa di donare importi donazione .*
- 8 *Della donazione di tutte le robbe se sia valida .*
- 9 *Dell'incapacità del donatario .*
- 10 *Se nella donazione si dia lesione .*

Se

II Se la resoluzione per mancamento di un donatario pregiudichi à gli altri.

C A P. V.



I quella imperfezione ò inualidità, la quale nasce dal defetto delle solennità, che dalla legge comune, ò municipale si desiderano nelle donazioni, si è già discorso di sopra nel capitolo terzo, attesoche conforme più volte si è di sopra accennato, quando le leggi parlano delle solennità delle donazioni, vanno intese in quelle, le quali siano pure, e semplici, delle quali si tratta in detto capitolo terzo, non già nell'improprie, e nelle causatiue contenute nel capitolo antecedente.

E l'istesso camina in quella resoluzione, la qual nasce dalla soprauenienza de' figli, ò pure per capo d'ingratitudine, delle quali si è discorso nel medesimo capitolo terzo, mentre l'una, e l'altra non caminano nelle donazioni improprie è causatiue; Col presupposto però della causa, la quale renda impropria la donazione, siche corrompa, ò che almeno alteri la Tom.7.p.1.delle Donazioni. G sua

sua natura , perche sia proporzionata a quello che si dona , con la misura della giustitia commutatiua , ò respectiuamente della distributiua , secondo la qualità del donatore , e le altre circostanze del fatto ; Mà non già quando la caufa sia piccola , e la donazione sia grande , mentre , non solamente alli fudetti effetti dell'ingratitudine , ò della soprauenienza de' figli , mà anche á gli altri dell' insinuazione , e dell'altre solennità , tutto quel che sia ecceden- te la caufa , si dice vera donazione per liberalità ; Poiche se (per esempio) si donaffero cento per vna caufa , la quale non abbia il valore di diece , in tal caso farebbe vna vanità il dire , che per li restanti nouanta , non fusse vera donazione per liberalità , e per conseguenza , che non vi douesse entrare tutto quello , che si dispone nelle donazioni ; Che però il tutto si deve intendere con la douuta discrezione , secondo la varietà , e le circostanze de' casi , consistendo in ciò tutto il disordine de' leggisti , e dal che nascono tanti equiuoci , e tante confusioni , mentre si camina con le regole , e con le proposizioni generali , senza distinguere i casi .

Oltre dunque le fudette specie di resolu-
zioni , ed imperfezioni , frequentemente in-
prattica è solito disputarsi di quella resoluzio-
ne

ne, la qual nasca dal non adempire i pesi imposti al donatario, quando (per esempio) si sia assunto il peso di alimentare il donatore, oueramente di dargli vn'annua prestazione, ò cosa simile.

Et in ciò la regola generale assiste al donatore , caminandosi à suo fauore con molta equità , e con rigore contro il donatario senza ammettere quelle benigne interpretazioni, ò scuse, le quali si danno nell'vltime volontà, circa la distinzione trà la condizione , & il modo ; Ouero trà l'impedimento di non acquistare la robba per causa del non adempimento, e la caducità, ò la perdita dell'acquistato per la controuenzione , secondo la distinzione , della quale si tratta altroue A ; Mentre nelle donazioni basta che al donatore non si sia adempito quel che se gli sia promesso; Douendosi in ciò ragioneuolmente caminare con molto rigore, poiche farebbe vna cosa troppo dura, & iniqua , che spogliandosi la persona del suo, per essere prouisto à suo tempo di quel che si abbia riseruato , fusse lecito al donatario di non adempire, e di scusarsi colle solite sottigliezze de leggisti. B

Tuttauia non si può in ciò dare vna regola totalmente ferma , e generale, applicabile ad ogni caso , mentre si possono dare delle contingenze tali , che il donatario sia degno di

G 2 scusa,

A

*Nel lib. 9. de
testamēti nel
disc. 73. & nel
lib. 10. de fi-
decomissi nel
disc. 154.*

B

*Ne luoghi ac-
cennati, & in
questo titolo
nel disc. 18. &
seq.*

scusa , e che non entri la sudetta ragione , la qual' è la regolatrice del rigore di sopra accennato , douendo ogni cosa esser intesa con la douuta discrezione , regolata dalla ragione , la quale è l'anima della legge , in tutto quello , che dispone .

L'altro capo d'imperfezione , ò di reuocabilità , parimente frequente in pratica , nasce dal difetto della presenza , e dell'accettazione ³ del donatario , quando la donazione sia fatta á lui assente ; E sopra di ciò li Giuristi s'intricano molto , se prima dell'accettazione sia reuocabile , ò nò , oueramente che per lo stato dell'imperfezione , nel quale si dice stare finche ne seguia l'accettazione , si acquistino validamente ad vn'altro le robbe donate , per vn atto posteriore perfetto .

Et in ciò distinguendo il punto della facoltà di riuocare , e di pentirsi spettante al donatore , dall'altro punto della ragione del terzo , al quale dopo si fussero trasferite le robbe ; Per quel che spetta al primo , ancorche vi si scorga vna gran varietà d'opinioni ; Tuttavia pare che la più comune , e la più riceuuta sia quella , la quale esclude la penitenza , e la facoltà di reuocare .

Molto più chiaramente , e con minor dubio , quando si tratta di donazione in questo

pro-

proposito priuilegiata, in maniera che tenendo anche l'altra opinione, nondimeno sia irrevocabile, come per vna specie di limitazione, il che si verifica in molti casi.

Primieramente cioè quando per l'assente vi sia la stipulazione del Notaro, come persona publica, così se sia esplicita, come se sia implicita, come per esempio è quella, la quale si contiene nell'obligo camerale tanto ysato nella Corte Romana.

Secondariamente quando sia vna persona totalmente priuilegiata, che la legge accetta l'atto per lui, come per esempio sono, la Chiesa, la causa pia, & il pupillo, e simili.

Terzo quando vi sia l'accettazione di uno, il quale basta per gli altri, come per esempio quando il padre accetta per li figli, ouero il primo donatario per gli altri successuenti.

E quarto quando vi sia il giuramento, il quale, secondo l'opinione più riceuuta ancorche molto contradetta, cagiona l'istesso effetto, per la ragione, che quando vi sia il giuramento, si dice esserui la stipulazione con Dio, il quale è da per tutto presente, conforme più distintamente di tutto ciò si discorre nel Teatro. C.

Camina però tutto ciò, così à rispetto della

C
Nelli disc.
14. 23. 56. &
altri, e nel tit.
della dote nel
disc. 15.

la regola, come anche delle sudette, e simili ampliazioni, quando si tratta di vera donazione lucrativa, mà non già quando, dell'onerosa, poiche in tal caso, finche il donatario faccia l' accettazione, l'atto resta imperfetto, e può il donatore pentirsi, mentre in effetto in tal caso l' atto ha più natura di contratto correspettiuo, che di donazione.

Viene però ciò dichiarato, che si debba intendere, quando il peso sia veramente correspettiuo, e tale che si possa dare il caso, che il donatario non si curi di accettare la donazione, la quale possa riuscire più tosto dannosa nel proprio, conforme il caso curioso della donazione accennato nel capitolo precedente; Mà non già quando il peso sia tale che non porti seco questo pericolo di danno nel proprio, e che sia inferiore al comodo, ò lucro, in maniera che questo sia certo; poiche in tal caso si dirà sempre vn' atto lucrativo, & utile nella parte eccedente il peso. D.

Da questa medesima distinzione nasce in gran parte la decisione della questione sopra 5 la presunzione dell' accettazione, la qual risulta dalla scienza, che il donatario abbia della donazione, attesoche quando questa sia senza dubbio utile, con molta ragione, se ne presume l' accettazione, ouero la legge la pre-

D
Ne luoghi
accennati, &
nel supple-
mento.

presume à fauore delle persone priuilegiate ; come sopra , Bensì che essendo tal questione di volontà , e conseguentemente più di fatto , che di legge , non vi si può dare vna regola certa , e generale , per dipendere il tutto dalle circostanze del fatto .

Quanto all' altra parte la quale riguarda

- 6 l' interesse del terzo , al quale si siano acquistati i beni in quel mezo tempo trà la donazione fatta ad vn' assente , e l' accettazione ; Entra la distinzione , se il titolo del terzo sia per causa onerosa , e correpattiua di buona fede , oueramente per causa lucratiuua , la quale porta seco il sospetto , e la presunzione della fraude ; Attesoche nel primo caso , ogni volta che per osseruanza della donazione non vi sia l' ipoteca , sarà migliore la condizione del terzo , nel quale la robba sia trasferita ; Mà essendoui l' ipoteca , in tal caso entra la questione , della quale si discorre nel libro otreauo del credito , e debito , se il posteriore per causa onerosa , vinca l' anteriore per causa lucratiuua .

Mà se farà parimente donatario , siche venga con la medesima causa lucratiuua , in tal caso , quando à fauore del secondo vi sia , non solamente l' accettazione , mà anche la tradizione vera , e naturale , ouero quella finta che risulta dal costituto ; Et in tal caso farà preferi-

56 IL DOTTOR VOLGARE.

to al primo, conforme generalmente li Giuristi lo dicono nelle concessioni de feudi, e degli officij, e cose simili E; Mà non già ne' beneficij ecclesiastici conforme si discorre nella materia beneficiale.

Bensì che molto di raro è praticabile questa regola; O sia per la ragione dell'ipoteca la quale ordinariamente si mette in tutti li contratti; Ouero per la ragione del costituto, e dell'altre clausule, e cautele, che si vogliono mettere, conforme più distintamente si discorre nel Teatro, in maniera che rare volte ciò si pratica.

E con la medesima regola camina la tanto dibattuta questione, se la promessa di donare importi vna vera donazione, ò nò, attesoche quando si tratti in pregiudizio del promittente per escludere la penitenza, purchè sia promessa perfetta, e non semplice velleità, la quale da Giuristi si dice pollicitazione, aurà forza almeno equiualente alla donazione per l'obligo à quel ch'importa l'adempirsi la promessa, mà non già rispetto al dominio dè beni, i quali però si trasferiscono bene in vn terzo; Ogni volta che la promessa non abbia l'ipoteca, in vigore della quale non possa il terzo essere molestato per l'adempimento. F

L'altro capo dell'inualidità, ò dell'imperfezione

E
Nelli disc.
36. e 56.

F
Nelli disc.
6. e 48.

ne delle donazioni , nasce quando quelle si facciano di tutti i beni presenti , e futuri , si-
8 che il donatore si renda in tal maniera inte-
 stabile , e non gli resti di che disporre , atteso-
 che in tal caso la donazione si stima nulla , co-
 me riprouata dalla legge ; E ciò da molti vie-
 ne ampliato quando anche vi fosse il giura-
 mento ; Però si crede , che ciò abbia poca
 probabilità , attesoche se questa sorte di dona-
 zione si chiama valida quando si faccia à fa-
 uore della Chiesa , ò di vna causa pia , quin-
 di segue che non vi sia ragione di differenza ,
 perche non debba essere valida la donazione
 giurata , mentre il giuramento toglie tutti gli o-
 stacoli della legge positiva , e resta solamente
 non obligatorio , quando così ricerca la ragione
 del peccato , ouero quella del bene publico
 principale conforme si discorre nel medesimo ti-
 tolo , e piú diffusamente nel libro decimo in oc-
 casione di trattare de' fideicommissi fatti per
 contratto . G

G
*In questo ti-
 tolo nel disc.
 141.*

Per sfuggire questa nullità , li Giuristi van-
 no considerando molte circostanze , cioè se
 vi sia la riserva dell'uso frutto , ouero d'alcuni
 beni ne quali resti esercibile la facoltà di te-
 stare ; Come ancora vanno interpretando , e
 criticando le parole , e le clausule della dona-
 zione , acciò la generalità de beni si restrin ga
Tom.7.p.1.delle Donazioni. — H alli

alli presenti e non alli futuri; Ouero, che sotto le parole *robbe*, ò *beni* non vengano le ragioni, e le azioni, con altre considerazioni simili, sopra le quali, e particolarmente se la riferua sia congrua ò nò; E se non disponendosi delle cose riferuate, quelle spettino al donatario, ouero all' erede, non si può dare vna regola certa, dipendendo in gran parte dalle circostanze del fatto.

Si considera ancora l' inualidità, ò l'imperfezione, la quale risulti dall' incapacità del donatario, oueramente dall'inabilità del donatore, o pure dalla qualità de beni, li quali non siano in libero commercio; Mà ciò non riguarda la materia speciale delle donazioni, nè la natura del contratto conforme si è accennato nel capitolo terzo.

Quella rescissione, ò annullazione, la quale nella compra, e vendita, e negli altri contratti corrispettivi si dà per causa della lesione enorme, ò enormissima, regolarmente non si dà nelle donazioni pure, e semplici, conforme di sopra si è detto; Attesoche l' atto di sua natura è tutto lesivo, che però solamente si dà quella lesione, la quale risulta dal dolo, conforme si dà in tutti li contratti; Tuttauiā quando si tratta di donazione corrispettiva, e causativa, entrano ancora li termini della lesione,

mentre , conforme si è detto , ciò pizzica più del contratto correspettiuo siche resta corrotta , ò in gran parte alterata la natura della donazione con il di più , che si discorre nel Teatro , non essendo possibile di esplicare tutte le minuzie .

Nelli sudetti , e negli altri simili casi di resoluzione , ò di reuocabilità ; Quando si tratta
i odi donazione , la quale abbia il tratto succeſſivo , perche à quella siano chiamate altre persone , come per vna specie di fidecommisſo , in tal caſo entra il dubbio , ſe il non adempimento , ò l'ingratitudine , ò altra contrauenzione del donatario faccia riſoluere la donazione in tutto anche in pregiudizio degli altri , ouero ciò pregiudichi ſolamente à quello , ilquale manca ; Cadendo queſto dubbio quando non ſi ſia specificato da principio , che la contrauenzione di vno debba pregiudicare à tutti , atteſoche in queſte materie le conuenzioni delle Parti fanno cefſare ogni diſpoſizione di legge ; E in ciò ſi ſcorge vna gran varietà d'opinioni , però la regola pare che affiſta à gli altri donatarij , cioè che il delitto di vno non deue pregiudicare agl'innocenti ; Quando però non ſi tratti del primo adempimento per via di condiſione , in maniera che da quello dipenda la perfezione , & il principio del contratto , ſecondo la diſtinzione di ſopra accennata . H

H


*Nel disc. 9.
di queſto tito-
lo.*

CAPITOLO SESTO.

Delli pesi, alli quali sia tenuto il donatore verso il donatario; Et all'incontro di quelli, a' quali il donatario sia tenuto verso il donatore.

S O M M A R I O.

- 1 **S**e il donatore sia tenuto d'euizione.
- 2 **S**e, & à chi spettino li censi, & altri pesi sopra la cosa donata.
- 3 Delli pesi del donatario verso il donatore.
- 4 Della donazione inoffiosa.
- 5 Del donatario uniuersale.



C A P . VI.



I Ve dubbij sogliono nascere contro il donatore sopra i pesi che à lui spettino ; Il primo , cioè se sia tenuto all'euizione delle robbe donate ; E l' altro se sopra le medesime vi fossero pesi di censi , consignatiui , ò reseruatiui , ò liuelli , e simili de de quali nella donazione non si sia fatta menzione , se questi passino con le robbe donate , in maniera , che spettino al donatario , oueramente se restino al donatore .

Nella prima questione , si riguarda principalmente , se vi sia la promessa dell'euizione ò nò , perche quando vi sia , in tal caso cessa ogni dubbio ; Mà se non vi sia ; Ancorche da Giuristi si dia la solita distinzione , se la donazione cominci dalla tradizione , ouero dalla promessa , e qual specie di tradizione basti à questo effetto , cioè se si ricerchi la vera , e la naturale , ò che basti la finta , la quale risulta dal costituto , ouero dalla riserua dell'uso frutto ; Come ancora si vada considerando il priuilegio della causa pia ; Ouero se Tom.7.p.1.delle Donazioni.

H 3 il

il donatario sia parente, ò estraneo; Con altre simili considerazioni accennate nel Teatro in questo medesimo titolo; Tuttauia ciò contiene le solite freddure de nostri, attesoche essendo questa vna questione più di fatto, e di volontà, che di legge, la vera decisione dipende dalle circostanze del fatto, dalle quali bisogna argomentare se il donatore abbia voluto donare quelle robbe tali quali da lui si possedessero, e come gli spettassero, senza badare ad altro; O pure che abbia auuto intenzione di donare vna certa somma, e quantità, in luogo della quale abbia dato tante robbe col presupposto che siano libere, e sue, dandole per il loro intrinseco valore; Che però si stima errore il caminare con le generalità, essendo la verisimilitudine la regolatrice della materia. A

A
Nel discor-
so 51. e seguen-
ti, e 58.

Quanto poi all'altro punto delli pesi, alli quali le robbe donate si scoprissero foggette; Quando si trattì di pesi meramente reali, come sono, canoni, liuelli, censi reseruatiui, decime, tributi, collette, e simili; In tal caso la regola assiste al donatore, contro il donatario, ogni volta che li beni non si siano asseriti liberi, ouero che non si siano dati in pagamento per vna certa quantità donata; Che però il prezzo si dice il regolatore della volontà.

All'

All' incontro quando siano debiti , e pesi meramente personali , in manierache à quelli siano affette le robbe solamente per causa dell'obligo personale , e per ragione dell'ipoteca ; Et in tal caso la regola assiste al donatario contro il donatore , quando parimente le circostanze del fatto non ne persuadono la limitazione .

Cade dunque il dubbio maggiore in quella terza specie , la quale viene costituita dalli censi consignatiui , dc quali si discorre nel libro quinto nel titolo de censi , cioè che per vn' capitale dato in denaro , siano imposti sopra quella robba , secondo la Bolla del B. Pio , ò di Nicolò V. Et in ciò si distingue trà quei censi , li quali siano imposti dal medesimo donatore , ò da quello del quale egli sia erede , in maniera , che se ne possa dire principal debitore , e trà quelli de' quali egli sia debitore causatiuo , ouero occasionale , come à terzo possessore de beni ; Attesoche in questo secondo caso , il peso passa con le robbe , e spetta al donatario ; E nell' altro ancorche vi sia qualche varietà d'opinioni , nondimeno la più probabile pare , che sia quella à fauore del donatario , cioè , chè il peso resti al donatore ; Tuttauia in effetto questa è vna questione più di fatto , e di volontà , che di legge , e per conse-

64 IL DOTTOR VOLGARE

B
Nel detto dis.
58.

conseguenza si stima errore il trattarlo con le sole generalità , douendosi regolare dalle circostanze del fatto , le quali persuadano quel che sia più verisimile. B

All'incontro li pesi del donatario à fauore del donatore sono; Primieramente la gratitudine , conforme di sopra si è accennato nel capitolo terzo , siche per l'ingratitudine si fà luogo alla reuocazione; Quando però si tratta di donazione vera , e lucrativa , mà non già nella correspettiua , & impropria , conforme si è accennato , cioè alla misura della correspettiuità , mentre nel di più si dice , che abbia natura di vera donazione.

Secondariamente , il peso di adempire tutto quello , che il donatore si abbia riseruato , ouero che abbia incaricato di dare ad vn'altro , ò pure quello che per disposizione di legge (come si è accennato di sopra) viene incaricato il donatario per scaricarne il donatore.

E terzo il peso di alimentare il donatore in caso di bisogno ; Anzi anche li suoi figli e discendenti , à quali il donatore fusse tenuto secondo le circostanze del fatto , e particolarmente quando siano persone alle quali sia douata la legitima , mentre questa suppone l'obligo degli alimenti ; Come ancora il donatario è soggetto à quella diminuzione delle robbe donate,

nate , che portasse la ragione della legitima
 4 de' figli del donatore per quell'azione , la qua-
 le da Giuristi si dice inofficiosità ; Appunto
 come nel libro antecedente della dote , si è
 discorso della dote inofficiosa , e con la me-
 desima distinzione trà l'inofficiosità , la quale si
 dice del solo pregiudizio senza la fraude , e
 l'altra , la quale si dice del pregiudizio , e del
 consiglio , come fatta con fraude .

Delli pesi del donatario vniuersale , ilqua-
 le si abbia in luogo dell'erede , siche sia tenu-
 5 to alli debiti , si discorre nel libro ottauo
 del credito , e nel Teatro , nel qua-


le si potrà vedere il di più nel-
 la materia , bastando le
 cose sudette per vna
 tal quale noti-
 zia della
 materia .



COMPARA E M' COMPARA


D' ALESSANDRA PELLICO

EDIZIONE DELLA PRESTIGIOSA



IL DOTTOR
VOLGARE
LIBRO SETTIMO.

PARTE SECONDA
DELLA
COMPRA, E VENDITA,
E DELLA
DAZIONE IN SOLVTO,
E DELLA PERMUTAZIONE.



II DOTTOR

ALDO LAZZARINI

LIBRO SETTIMA

LAZARINI ALDO

D'ELLA

COMPRA E VENDITA

E D'ELLA

DAZIONE IN SCATOLO

E D'ELLA LIBRERIA



INDICE DEGLI ARGOMENTI DE' CAPITOLI

DI QUESTA SECONDA PARTE

Della Compra, e Vendita, &c.



CAPITOLO PRIMO.

DI alcune generalità sopra tutti questi contratti, e della loro introduzione, e differenza ; E degli requisiti necessarij della compra, e della vendita, della dazione in soluto, e della permutazione .

C A P. I I.

Del requisito del consenso.

C A P. I I I.

Dell'altro requisito sopra la cosa certa :

A 2

C A P.

I N D I C E

C A P. IV.

Del requisito del prezzo certo.

C A P. V.

Degli effetti, che risultano da questi contratti; E particolarmente della traslazione del dominio; E di chi sia il pericolo, & il comodo della cosa venduta.

C A P. VI.

Della lesione, la quale si dia in tutti questi contratti della compra, e vendita, & anche della dazione in soluto, e della permuta; E degli remedij, ò azioni che si diano, così all'vno, come all'altro contraente, per il medesimo capo di lesione, e delle sue diuerse specie.

C A P. VII.

Dell'euzione, e dell'azione di quel che importa il più, ò il meno, per trouarsi la cosa venduta di peggiore, ò di minore qualità; E degli casi ne i quali il compratore si renda sicuro da ogni molestia sopra la cosa comprata.

C A P.

DEGLI ARGOMENTI. 5

C A P. VIII.

Dell'altre specie di resoluzione di questi contratti,
e particolarmente dell'i contratti, che si fac-
ciano à vita sopra il godiméto d'alcune rob-
be, se veramente importino compra, e ven-
dita, ò pure qual'altra specie di contratto .




C A.

ЛИМОДЯ ГОД

ЧАСТЬ

Слово Ивана Патриарха въ честь 1700-го
года и о Господнихъ благихъ състояніяхъ
въ землѣ Российской и въ правѣщѣ церкви
въ 1707-мъ году отъ со временія св. апостола
Павла въ Римѣ до кончины святаго апостола



CAPITOLO PRIMO.

D'alcune generalità sopra tutti questi contratti , e della loro introduzione , e differenze , e delli requisiti necessarij della compra , e vendita , della dazione in soluto , e della permutazione .

S O M M A R I O .

- 1 **C**he anticamente nō vi fosse l'uso del denaro.
- 2 **C**he non vi fosse il mio , e il tuo , nè la distinzione dè dominij .
- 3 Delli requisiti della permutazione .
- 4 Delli requisiti della compra , e vendita .
- 5 Della dazione in soluto .
- 6 Quando sia permutazione , ò compra , e vendita .

C A P. I.



Er senso comune dè Giuristi, e dè Morali, & ancora di alcuni professori di quelle lettere, che si dicono belle, oueramente vmane, ò di erudizione, questo contratto della cō-
Pra, e vendita, anticamente non era in uso, mà bensì l'altro della permutazione, il quale, e nō questo viene da loro stimato che sia della legge delle gēti; Assegnandone la ragione, cioè che prima dell'introduzione dè dominij, e dè principati, non vi fosse l'uso del denaro, il quale hà cagionato l'introduzione di questo contratto della cōpra, e vendita, siche l'vmano commercio si praticasse per mezzo della permutazione, cioè, che uno il quale auesse del grano d'auanzo, e non del vino, desse del suo grano all'altro, il quale auesse il vino, e non il grano, e così nell'altre cose necessarie al vitto, & al vestito, & agli altri usi vmani; E da ciò s'inferisce, che questo contratto della compra, e vendita sia della legge ciuile, come yn'effetto dell'introduzione del denaro, per essere yna inuenzione della medesima legge ciuile, ò positiva.

Questa tradizione però, è sorella dell'altra accennata

LIB.VII.DELLA COMP.E VEND.C.I. 9

nata nel proemio sopra l'introduzione de dominij,
e del mio, e tuo, col presupposto, che anticamente
tutte le cose fossero in comunione; Cioè che l'vna,
2 e l'altra cosa abbiano della fauola manifesta, mêtre
non si troua istoria, la quale proui, che il Mondo
in qualche tépo fosse mai in questo stato di comu-
nione senza Principe, ò senza cōmandante, e sen-
za la distinzione dè dominij, ouero senza l'uso del
denaro; Atteso che, conforme iui si accenna, an-
che tra li primi due figli d'Adanio, cioè Abelle, e
Caino si legge la distinzione del mio, e del tuo, con
tal' emulazione, che vno s'indusse ad ammazza-
re l'altro; E doppo cessato il diluvio, seguita la
diuisione delle lingue nella torre di Babelle, poco
dopo si legge introdotto il principato monarchi-
co da Nembrot, ouero da Belo; Et essendo la più
antica istoria, che vi sia quella della sacra scrittura,
la quale dopo il diluvio assume il principal di-
scorso sopra Abramo, presuppone già la monar-
chia degli Egizij in stato grande, sotto il suo Rè,
che gli tolse la moglie, e che da pouero lo fece ric-
co, & anco trà l'istesso Abramo, e Lotto suo nipo-
te; E pure questa monarchia è più moderna, e più
inferiore à quella degli Assirij, e dè Persi, essendo
impossibile il presupporre i Regni, e le monarchie
con guerre, e con la quiete de paesi lontani, sen-
za l'uso del denaro, mediante il quale si potessero
auere le armi, e li vittuali, e le altre cose necessarie.

E ne tempi vicini di Giacobbe nepote di Abramo, in occasione dell'istoria di Giuseppe, trattando di quella gran carestia di grano, e della compra che se ne andaua facendo da forastieri nell'Egitto, si presuppone, conforme necessariamente si deve supporre, che si andasse col denaro trasportabile da luogo à luogo; Et il medesimo Giuseppe si presuppone venduto agl'Israeliti per venti monete d'argento; Nè si sà vedere come Gioue Rè di Creta adorato dalla cieca gentilità per sourano delli Dei, ò Saturno suo padre, & altri potessero acquistare i Regni, e passare nel Lazio senza soldati, e senza denaro, mentre in paesi forastieri, e frà nemici non poteano auere quelle robbe, nelle quali la permutazione è praticabile tra amici, & amarouoli; E per conseguenza non si sà vedere à qual fondamento sia appoggiata questa fauioletta, con la quale comunemente caminano i Giuristi con la solita semplicità di andare l'vno appresso l'altro senza discorso, e senza badare se quel che si dica abbia fondamento, ò nò.

Siasi però sopra di ciò quel che si voglia, importando poco alla pratica il cercare l'origine dell'i contratti; Certa è la differenza tra questo della compra, e vendita, e l'altro della permuta, mentre questo non ricerca prezzo certo, come requisito sostanziale, anzi ne meno cosa certa, poiche generalmente può vno permutare le sue robbe con quel-

LIB.VII.DELLA COMP.E VEND.C.I.

le dell'altro, ancorche ciò molto di raro si pratichi, che però il requisito più essenziale della permutazione è quello del consenso valido, e perfetto, che all'incontro il cōtratto della compra, e vendita, desidera necessariamente i tre requisiti, cioè ; Il medesimo consenso valido, e perfetto, la cosa certa, & il prezzo certo, senza li quali non si dice vendita valida, e perfetta . A

Nel disc. 4. e seguenti di questo titolo.

E l'istesso camina nella dazione in soluto, che dal debitore si faccia al creditore d'alcuni beni per pagamento del debito, mentre in sostanza questo contratto è l'istesso, che quello della compra, e vendita, il quale implicitamente vi si occulta B ; Ma perche frequentemente il caso porta la permutazione de beni, li quali per la loro inegualità ricercano, che da uno de contraenti si supplisca in denaro quel che manca per ridurre il contratto all'egualità ; Quindi nasce il dubbio trā Dottori, se questa mistura del denaro, unita con la valutazione del prezzo certo delle robbe permutate, corrompa la natura della permutazione, in maniera che si debba stimare più tosto un contratto di compra, e vendita, per molti effetti, i quali risultano più da una specie di contratto, che dall'altra, e particolarmente per quello del ritratto, il quale ha luogo nella vendita, e non nella permuta, conforme si è accennato di sopra nel libro quarto, nel titolo delle servitù, discorrendo di questa materia di retratto ; Et

B
Nel lib. 8. del credito nelli discorsi 32. e 70. con li seguenti.

anche all'effetto di pagare la gabella , la quale in alcune parti si paga per la vendita, e non per la permutazione, conforme si tratta nel libro secondo de Regali , con altri effetti simili .

Et in ciò si scorge qualche varietà d'opinioni , trà le quali pare che la più comune sia quella , che distingue se sia più il denaro che la robba , ouero all'incontro più la robba , che il denaro , quasi che la natura dell'atto debba essere regolata dalla parte preponderante ; Si crede però più probabile , che in ciò non si possa dare vna regola certa , e generale applicabile ad ogni caso , mentre in effetto questa duee dirsi questione più di fatto , e di volontà che di legge , e per conseguenza , secondo la natura generale delle questioni di fatto , tanto frequentemente per forza accennata , che la decisione dipenda dalle circostanze di ciascun caso particolare , dalle quali si duee scorgere , non solamente la verisimile volontà delle Parti , mà ancora se vi siano argomēti sufficienti , e se si sia studiosamente affettato più vn contratto , che l'altro , all'effetto d'ingannare il terzo . C

E perche sopra la verificazione di questi trè requisiti sostanziali per il più si gira tutta questa materia ; Quindi per qualche maggior chiarezza , si parla di ciascun di loro distintamente .

C
Nel lib. 2. de Regali nel disc. 49. e nel lib. 4. delle seruitù nel disc. 73.

CA-

CAPITOLO SECONDO.

Del requisito del consenso.

S O M M A R I O.

- 1 **Q** Vando si dica consenso legitimo.
- 2 **Q** Se la promessa di vendere importi vendita.
- 3 In che differisca la donazione dalli contratti trā viuenti.
- 4 Se un'istesso possa fare le parti di compratore, e di venditore.
- 5 Della simulazione dell'atto, ò delle persone.
- 6 Della compra per la persona da nominarsi.
- 7 Del patto di retrouendere, ò di ricomprare.
- 8 Della prua del consenso.

C A P. II.



N tutti trè li contratti accennati nel capitolo antecedente, cioè di compra, e vendita, di dazione in soluto, e di permutazione, non si scorge alcuna specialità, ò differenza circa questo requisito del consenso, il quale in tutti e gual-

gualmente si ricerca, che però in loro caminano l'istesse regole generali, le quali abbiamo in tutti gli altri contratti, cioè che il consenso debba essere, legitimo, perfetto, e ben prouato.

L'essere legitimo, dipende dalla qualità de contraenti, se siano abili à contrarre liberamente, ouero all'incontro se siano inabilitati dalla legge comune; Come per esempio sono, li pupilli, li pazzi, & alle volte i minori; Oueramente se vi sia inabilitazione della legge municipale, conforme in Italia particolarmente abbiamo diuersi statuti, li quali inabilitano li minori, e le donne, senza certe solennità; E sopra di ciò non si può dare vna regola certa, e generale, dipendendo il tutto dal tenore dè statuti, e dalla loro interpretazione, ò pratica, oueramente dalle circostanze, le quali facciano cessare la loro proibizione, conforme si discorre in questo medesimo libro, nel titolo seguente dell'Alienazioni, e dè Contratti proibiti, essendo iui di ciò la sua sede.

Quanto poi all'essere perfetto; Dipende parimente dalle circostanze del fatto, per vedere se sia più tosto un trattato, ouero vna semplice velleità, senza conclusione; E particolarmente si suole disputare di quell'istesso, che si è accennato nel titolo antecedente delle donazioni, cioè, se la promessa di vendere importi vendita perfetta, ò nò, entrando in la medesima distinzione, tra il promittente,

LIB.VII.DELLA COMP.E VEND.C.II. 15
te, & il terzo, per l'effetto della traslazione del do-
minio, conforme iui si è accennato, per non ripe-
tere più volte l'istesse cose.

Si scorge però quella differenza tra questi con-
tratti, e quello della donazione, che quando si trat-
ta di donazione vera, e lucratua, la promessa fat-
ta ad vn assente, ancorche non sia abile à trasferire
il dominio, tuttavia esclude la penitenza; Ma ciò
non camina in questi contratti correspettiui, fin-
che non segua la congiunzione de consensi di am-
bedue li contraenti, in stato, & in tempo tale, che
l'uno, e l'altro consenso durino, ancor che ciò se-
guia in diuersi luoghi, e trà gli assenti.

Come per esempio; Tizio essendo in Napoli
scriue à Sempronio suo corrispondente in Roma
dicendo di vedergli alcune mercanzie, ò altre rob-
be ad vn certo prezzo stabilito, oueramente di vo-
lerne fare qualche permutazione, la quale trà ne-
gozianti si dice baratto; Se Sépronio accetta il par-
tito, rispondendo à Tizio, ouero dichiarandosene
con qualche suo corrispondente, in tal caso il con-
tratto sarà perfetto, purché Tizio in questo men-
tre non abbia riuocato il suo consenso, ò verame-
nte che non sia morto naturalmente, ò ciuil-
mente per il fallimento; Et in somma, che vi siano
gli estremi abili nel tempo della congiunzione del-
li consensi, mentre in questa congiunzione consi-
ste il contratto. A

A
*Nel lib. 3. della
giurisdizione
nel disc. 71.*

Si

Si dà però frequentemente il caso , e particolarmente fra negoianti , che vn' istessa persona materiale rappresenti più persone formali , e che perfezioni il contratto con se medesimo in nome dell'altro assente , del quale sia mandatario , siche sia compratore , e venditore con se stesso , mà con diversi titoli ; Come per esempio , Tizio mercante in Roma , dà commissione à Sempronio mercante in Lione , che lo proueda di alcune mercanzie , conforme meglio potrà stabilire ; Atteso che in questo caso , la commissione importarà vn mandato di procura , in vigore del quale Sempronio come mandatario , secondo l'uso dè negoianti , in nome di Tizio mandante comprerà da se stesso le merci ordinate , stabilendo il prezzo solito , notandolo nè suoi libri , e nelle lettere d'auiso , & imballandole per mandarle , mentre per quest'atti ne viene à seguire la tradizione fatta à se medesimo come mandatario del compratore , quando le circostanze del fatto non portino diuersamente ; Et ancora se ne discorre di sotto nel capitolo quinto , in occasione di trattare del comodo , e del pericolo delle robe vendute . B

*Un questo titolo
nelli dis. 5. §
6.*

Cadono ancora sopra questo punto della perfezione del consenso , le questioni sopra la simulazione , così dell'atto , come della persona , cioè quanto all'atto , che si sia fatta qualche compra , e vendita simulatamente , e per apparenza , non perche

che si sia voluto fare ; Oueramente quanto alla persona , perche non volendo il vero compratore , publicare la sua persona , faccia fare la compra da vn suo seruitore , ò da vn' altro suo confidente ; Mà così nell'vno , come nell'altro caso , non vi si può dare vna regola certa , essendo questione più di volontà , e di fatto , che di legge ; E per conseguenza dipende la decisione dalle circostanze del fatto , mentre in legge non si dubita , che si deue attendere la verità , e non la simolazione , mà il punto consiste nella proua .

E particolarmente , quando si tratti della simulazione della persona , e che la compra si faccia secondo il più comune uso per vna , ò più persone da nominarsi , se , e frà quanto tempo si debba , ò rispettuamente si posla fare la nomina , e se tal compratore sia fra tanto padrone , e se fatta la nomina , come si risolua il suo dominio , oueramente si risoluano i vincoli , li quali da lui si siano apposti alla robba comprata , ò pure suaniscano gli obblighi da lui fatti à fauore del venditore , con altre simili questioni , sopra le quali non è facile , senza molta digressione solita cagionare delle confusioni , il stabilirui vna regola certa , e generale , dipendendo la decisione da molte distinzioni , e sopra tutto dalle circostanze particolari di ciascun caso ; Che però nell'occorrenze conuerrà ricorrere à professori , e à quel che se ne discorre nel Tea-

18 IL DOTTOR VOLGARE

C
*In questo titolo
 nelli discorsi 29
 & 30. e nel li-
 bro 4. della lo-
 cazione, e con-
 duzione nel di-
 scorso 26.*

tro, non potendosi tutte le cose moralizare per la capacità de non professori. C

Cadono parimente sopra questo requisito del consenso le questioni sopra i patti di ritrouendere, 7 ò di ricomprare respettuamente, oueramente sopra i patti resolutiui, ò commissoriij, mà di questi si tratta di sotto nel capitolo ottauo.

Finalmente, quanto alla proua del consenso, quando sia perfetta, ò nò, la legge non vi dispone 8 cosa di certo, e per conseguenza non vi cade vna regola certa, dipendendo dalle circostanze del fatto, e secondo le generalità delle quali si discorre nella materia delle proue espresse, ò presunte, bastando in questi contratti ogni specie di proue nella maniera, che generalmente basta in ogni altra conuenzione, conforme si discorre generalmente nella materia delle proue nel libro ottauo del credito, e nel decimoquinto de Giudizij, dipendendo anche dal fatto la decisione della questione nel caso, che le Parti conuengano, che si debba fare sopra l'istrumento, ò altra scrittura, se ciò riguarda la sostanza, ò la perfezione del contratto, oueramente la proua migliore. D

D
*Nel disc. 44. nel
 titolo delle alic-
 nazioni, e de
 contratti.*

C A

CAPITOLO TERZO.

Dell'altro requisito sopra la cosa certa.

S O M M A R I O.

- 1 **Q**uando si dia questo contratto in una cosa incerta, che può non esserui.
- 2 Se la roba s'intenda venduta tutta, o parte.
- 3 Che cosa venga sotto la vendita d'una casa.
- 4 Quando vi sia l'incertezza.
- 5 Delle cose, che non sono in commercio.

C A P. III.



Ncorche questo requisito sia sostanziale, e necessario, e particolarmente nel contratto della compra, e vendita, oueramente in quello della dazione in soluto, che vuol dire l'istesso; siche si possa dire diuersamente nella permutazione; Tuttauia si può dare la vendita di cose in-

C 2 cer-

certe, in due maniere ; Primieramente cioè, quando si venda qualche vniuersità dè beni, ò di ragioni ; Come per esempio (secondo la più frequente pratica) occorre in vna successione, ouero in vna eredità complessua di tutte le ragioni attive, e passive, de crediti, e debiti, in maniera che si stia in dubbio se detratti li pesi, vi resti cos'alcuna, anzi se il compratore ne debba restare in danno, e vi abbia da rifondere qualche cosa del suo ; O pure che si venga vna facoltà di pescare, ò di scauare qualche miniera, e cose simili, siche l'euento possa riuscire di niun'utile, anzi di danno per le spese che vi bisogna fare, in maniera che in sostanza, & intrinsecamente non vi sia cosa certa .

Nondimeno, ciò non ostante, entra bene il contratto con la certezza della cosa venduta, cioè di quella speranza, ò di quella ragione, ò facoltà ; Appunto come per il suo prezzo si compra un tiro della rete dalli pescatori, oueramente vna giornata dalli cacciatori, ò pure quella facoltà di correre la fortuna sopra i lotti, e le beneficiate, mentre in tutte queste cose, & altre simili entra benissimo il contratto, e si verifica questo requisito, il quale ancora camina nelle cessioni delle azioni, ò delle pretensioni, entrando in tutte la medesima ragione . A

L'altro dubbio il quale cade sotto questo requisito, e che frequentemente occorre in pratica, ri-

guar-

A
*Della cessione
dell'eredità, ò di
altra vniuersità
si parla in
questo titolo nel
disc. 26.*

² guarda il caso, nel quale la cosa sia certa, mà sia incerta la parte, ouero la quantità che se ne sia venduta; Come per esempio, Tizio possiede vn castello, ouero vn casale, ò vn altro podere in comune con altri, ò pure lo possiede tutto, con qualche dominio limitato, cioè per esēpio nell'uso frutto solamente, ouero in ragione di dominio utile per causa di feudo, ò di fideicommissio, mentre in tal caso entra il dubbio, se dicendo semplicemente di vendere il castello, ò il podere, che cosa s'intenda di auer venduto.

Et in ciò si camina comunemente con la distinzione, se il venditore nella robba venduta vi auesse porzione, ò ragione alcuna, ò nò; Atteso che auendoui qualche ragione, ò porzione, s'intende solamente venduto quel ch'era suo, mà non auendouene, in tal caso, s'intende venduta tutta, con piena ragione.

Questa distinzione così generale, è più adattabile alle donazioni, ouero alli legati, & ad altre disposizioni gratuite, che à questi, ò simili contratti correspettiui, per la ragione della differenza, che in questi fà il tutto la correspettuità, con le regole della giustizia commutativa più che có quelle della distributiva; E per conseguenza il migliore argomento sarà quello, che risulta dalla quantità del prezzo, ò dell'altra ricompensa, se corrisponda, ò nò all'intiero valore della robba venduta, ouero à quel-

quella parte, che il venditore pretenda di auere voluto vendere ; Et in somma, essendo vna questione più di volontà , e di fatto , che di legge, si stima chiaro l'errore di volerui caminare con le sole generalità legali, douendosi più tosto caminare con le circostanze particolari di ciascun caso, dalle quali si duee dedurre la volontà verisimile delle Parti. B

^B
Nelli discorsi
34 e 35 di que-
sto titolo .

3 Con l'istessa regola si duee caminare nell'altro caso , che il venditore sia padrone di tutto quello , che dal compratore si pretenda compreso nel contratto , e che da esso venditore si nieghi ; Come per esempio, se con la vendita della casa venga l'orto , ò altra officina , ò pure altri membri , e parti materialmente congiunte , ò disgiunte ; Atteso che se bene ne i legati , e nell'altre disposizioni gratuite , il tutto fà la destinazione del disponente , anche se i beni fossero materialmente disgiunti , cō uno spazio notabile , conforme si discorre nel titolo de legati ; Tuttauia in questo contratto correspettiuo , la proporzione del prezzo , è vna gran proua ; E molto più quando vi siano altre circostanze di fatto , dalle quali in effetto dipende la decisione di tal questione , la quale veramente non riguarda questo requisito di quell' incertezza , che annulla l'atto , mà più tosto , la comprensione , ò non comprensione , e se si sia venduto il più , ò il meno . C

^C
Nell'istessi luoghi di sopra accennati .


Poiche intanto si dice mancare il requisito della certezza , in maniera che ne risulti la nullità dell' atto ,

LIB.VII.DELLA COMP.E VEND.C.III. 23

4 atto, in quanto che sia tale, che intrinsecamente
vi manchi, in maniera che ne anche con l'opera-
zione dell'intelletto la robba con la vendita si possa
distinguere, ò certificare; Come per esempio, se
Tizio possedendo vn podere di cento moggia, di-
ca di venderne diece, ò venti, senza distinguere
da qual parte, siche non si sappia quali siano li ven-
duti, in tal caso non si può dire vendita perfetta,
mà l'atto si risolue in vn obligo, ouero in vna pro-
messa di vendere; Mà non già quando sia vna
vendita per cote, ò per parti, come per esempio la
metà, ò la terza parte, &c. O pure che sia vendita
di robbe le quali siano incerte alli contraenti, mà
in sostanza siano certe; Come per esempio se si
vendessero le robbe, che sono nella tal cassa, ò nel
tal luogo, ouero in potere della tal persona, &c.

5 Sotto questo requisito della robba certa, van-
no alcuni connettendo quelle cose, le quali non
sono in libero comercio; Come per esempio so-
no quelle cose, che da Giuristi si dicono sacre, san-
te, e religiose, oueramente sono le robbe feudali,
ò enfiteotiche, ò fidecommissarie, e simili, per la
proibizione della loro alienazione, che nasca dal-
la legge, ouero dall'omo; Mà ciò non riguarda
questo requisito della validità, e della perfezione
del contratto, secondo la sua natura, mà bensì ri-
guarda l'effetto, ouero l'operazione, cioè che se
bene

bene il contratto abbia i suoi requisiti sostanziali,
e che sia di sua natura perfetto, e valido; Tutta-
via non opererà i suoi soliti effetti in questa sorte
di robbe, per il loro vizio, o impedimento
accidentale, cōforme si discorre di sotto
nel capitolo ottavo, in occasione
di trattare degli effetti, li
quali da questi con-
tratti risul-
tano.



CAPITOLO QVARTO.

Del requisito del prezzo certo.

S O M M A R I O.

- 1 El prezzo certo se possa essere in altro , che in denaro .
- 2 Quando vaglia la vendita senza prezzo certo .
- 3 Delli varij prezzi massimo, medio, & infimo, e della differenza del prezzo ciuile dall'altro .
- 4 Di varie questioni in questa materia del prezzo .

C A P. IV.



On si dubita , che il prezzo certo , il quale consista in denaro , sia requisito sostanziale della compra , e vendita , la quale in tal modo si distingue dalla permutazione , quando la ricompensa non si dia in denaro , mà in altra roba ; Non già che quando si sia stabilito il prezzo in denaro , ouero in quantità , non si possa in suo
Tom. 7. p. 2. della Compra. D luo.

luogo , anche per patto , da principio fare il pagamento in tante robbe , ò merci ; Quando però ciò segua per comodità del debitore , e conforme i Giuristi dicono , che la robba non sia dedotta principalmente in contratto , mà che sia in facoltà di pagare , in maniera , che se il debitore volesse dare il denaro , il creditore non lo possa recusare , poiche quando la robba sia principalmente dedotta in contratto in luogo dell'altra , in tal caso farà permutazione , e non compra , e vendita ; Douendosi così in questi , come in ogn'altra materia , la quale dipenda dalla volontà de contraenti , e dè disponenti , aborire l'vsanza leguleica di starc sù la sola formalità delle parole , mentre più tosto si deue caminare con la vera , e molto ragioneuole proposizione , di attendere principalmente la sostanza della verità , e per conseguenza più i fatti , che le parole .

Quando dunque la vendita sia senza prezzo certo , in tal caso , la regola è , che il contratto sia inuallido , ouero imperfetto , in maniera , che ciascuna delle Parti se ne possa partire a suo modo .

Tuttavia questa regola riceve molte limitazioni ; E particolarmente quando il prezzo si sia rimesso alla dichiarazione del giudice , ouero de comuni amici , ò dè periti , la quale ne seguia ; O pure , che non seguendo , la robba si sia consumata dal compratore , in maniera , che vi entri vna certa equità , la quale dia luogo all'officio del giudice , cò altre considerazioni .

siderazioni, che sopra ciò si vanno facendo da Giuristi, con la solita varietà dell'opinioni; Che però ha quasi dell'impossibile, senza gran digressione di stabilirui una regola certa per la capacità d'ogn' uno, siche nell'occorrenze bisognerà ricorrere alli Professori.

Quella bensì è una limitazione molto praticata, & adattata all'uso comune, la quale si dà nella compra, e vendita delle robbe mobili, o visuali, concernenti il vitto, & il vestito, come sono, panno, drappi, vino, grano, e cose simili, quando non sia vendita di un negozio, oueramente di una mercanzia all'ingrosso, come specie di una università, mà che sia per l'uso corrente, atteso che s'intende implicitamente stabilito quel prezzo, che comunemente corre in piazza, dicendo i Giuristi, che questa sorte di robbe abbia il suo prezzo, il quale si dice publico, ouero ciuile.

E se bene anche in questa sorte di prezzo si dà qualche variazione, del massimo, del medio, e dell'infimo, siche la sagacità d'uno de contraenti, può rendere migliore la sua condizione; Tuttavia ciò per l'uso comune non altera la natura di questo prezzo, all'effetto del quale si tratta, non cadendou l'affezione, ouero quell'incertezza, che si dà nè beni stabili, & in altre cose. A

Sopra questo requisito del prezzo, cadono ancora molte ispezioni, e particolarmente, se non

A
Nel disc. 4. di
questo titolo, &
in altri int ac-
cennati.

4 seguendone il pagamento, si trasferisca il dominio della cosa venduta, e di ciò si tratta nel capitolo seguente, & anche nel libro seguente del credito, e debito, in occasione del concorso de creditori, doue ancora si tratta della materia della moneta, quando nō si sia specificata, e che quella nel paese sia di più forte, ò che in quel mentre abbia riceuuto qualche alterazione.

Si suole trattare ancora della giustizia, ò ingiustizia del prezzo, e di ciò si discorre di sotto nel capitolo sexto, in occasione di trattare della lessione; E quanto alli frutti, ouero agl'interessi del prezzo non pagato à tempo dal compratore, ouero pagato anticipatamente prima di riceuere la robba, se ne discorre nel libro quinto dell'Vsure, doue si puol vedere, per non ripetere più volte le medesime cose.



CAPITOLO QVINTO.

Degli effetti, che risultano da questi contratti; E particolarmente della translazione del dominio, e di chi sia il pericolo, & il comodo della cosa venduta.

S O M M A R I O.

- 1 **D**ella dazione in soluto, e del suo efferto.
- 2 Se s'intenda pegno, è dazione in soluto.
- 3 Se essendo dazione in soluto, & euincendosi le robbe, ritornino le prime ragioni.
- 4 Quando il comodo, o il danno nella cosa venduta sia del venditore, o del compratore.
- 5 Dell'istesso quando siano robbe date in commissione in altro paese.
- 6 Della tradizione per la percezione de frutti, e loro pertinenza.
- 7 Se, & à chi spetti il presentare per il padronato annesso alla cosa venduta.
- 8 Come s'intenda, o si proui farra la tradizione.
- 9 Se si venga à due, chi sia preferito.

Del

10 Del concorso del venditore per il prezzo sopra l'istessa robba venduta con li creditori del compratore.

C A P. V.

I



Resupposto il concorso dell'i sudetti tre requisiti necessarij , in maniera , che il contratto resti perfetto , e valido; Per quel che si appartiene agli effetti, che da loro risultano ; Quanto alla traslazione del dominio delle robbe date in soluto dal debitore al creditore , camina l'istesso , che si dirà di sotto della compra , e vendita , si che il suo effetto speciale consiste nell'estinzione del debito , come per vn' implicito pagamento , mentre la legge finge , che il debitore venga al creditore quella robba per il prezzo stabilito , il quale dal compratore si paghi al venditore , e da questo immediatamente si paghi al medesimo compratore come creditore in estinzione del debito .

Che però sopra questo contratto , il maggior dubbio cade , se , e quando veramēte vi sia la dazio-
ne in soluto , ò nò , atteso che molte volte si preten-
de , che quando il debitore dia semplicemēte le rob-
be al creditore , s'intendano più tosto date in pe-
gno ,

gno , che in soluto , mà di ciò si discorre nel libro seguente del credito , e debito .

Come ancora,in caso dell'euizione de beni dati,
entra il dubbio, se risorgano, ò nò le prime azioni
3 del credito , oueramente se spetti vn'azione nuova
d'euizione , la quale nasca da questo contratto , il
che importa molto per li creditori trà mezzo ; Mà
parimente di ciò si discorre nel sudetto libro se-
guente del credito , e debito , & anche di sotto nel
capitolo settimo , nel quale si tratta dell' euizio-
ne .

Per quel che dunque in tutti li sadetti trè con-
tratti, di compra, e vendita , di dazione in soluto ,
4 e di permutazione , si appartiene alla traslazione
del dominio ; A più effetti si suole di ciò disputa-
re ; Primieramente, cioè per il comodo,ouero per
il pericolo della robba venduta , se sia del compra-
tore , ò del venditore quando il caso abbia portato
l'aumento , ouero il decremento senza colpa dell'
vno , ò dell'altro , mentre quando vi sia la colpa ,
non entra questa ispezione , atteso che , ò sia il pe-
ricolo dell'vno , ò sia dell'altro , sempre il colposo
farà tenuto alli danni , & all'interessi , siche l'ef-
fetto farebbe il medesimo .

Et in ciò si distingue , trà quelle robbe mobili ,
e manuali,le quali consistono in peso,ouero in nu-
mero , ò in misura, come sono, li vittuali,e le mer-
ci , e cose simili, le quali si deuono più come gene-
re ,

re, che come specie, siche la specificazione dipende dalla misura, ò dal peso, ò dalla numerazione, come per esempio sono, grano, vino, oglio, & altri vittuali simili; Come anche panni, drappi, & altre merci solite darsi à misura; Ouero sono i metalli, & altre robbe, le quali sono solite darsi à peso; Il che ancora si suole praticare in alcune merci, oueramente in certi vittuali, ò pure in animali soliti darsi à numero; Et in tal caso, fino à tanto, che seguia quest'atto della misura, ò del peso, ò della numerazione, ancorche il contratto sia valido e perfetto, tuttaua il comodo, & il pericolo farà del venditore; Ogni volta però, che il non essere seguita la consegna con la misura, ò il peso, ò la numerazione, sia nato per mancamento del compratore, in maniera, che non sia stato per il venditore, il farlo, poiche in tal caso, questa regola si limita.

Mà perche, quando si tratta particolarmente di merci, le quali da negozianti si commettono da un paese all'altro, si suol dare il caso, conforme si è accennato nel capitolo precedente, che l'istesso venditore faccia due personaggi, uno cioè di venditore, e l'altro di procuratore del compratore, in maniera che sia compatibile con la misura, ò cõ la numerazione, ouero col peso à se stesso, quando carica le merci per inuiarle al compratore; Quindi suol cadere il dubbio, se occorrendo qualche disgra-

disgrazia per strada, di chi debba essere il pericolo; Come all'incontro, se il caso portasse, in quel mentre qualche aumento notabile di prezzo, conforme suole occorrere nelle mercanzie, di chi debba essere quest'utile, secondo l'esempio dato nel capitolo antecedente delle cōmissioni, che si danno trā negozianti.

Et ancorche in ciò si scorga qualche varietà d'opinioni, tuttauia pare, che la decisione dipenda dalle circostanze dè casi, siche si deue dire questione più di fatto, che di legge, e particolarmente dallo stabilimento del prezzo; Atteso che se si deue attendere il prezzo, che corre in quella Città dove siano le merci, secondo il quale il mandatario abbia dato debito al mandante delle mercanzie mandate, in tal caso il pericolo farà del compratore, mentre suo farà l'utile di quel maggior prezzo, che la robba si venderà nel luogo, al quale si manda, mentre l'aumento del prezzo nasce così dalle spese, come dal pericolo del transpoto da vn luogo all'altro; Et all'incontro, se si dourà attendere il prezzo del luogo, al quale si mandano, in tal caso, per l'istessa ragione il pericolo dourà essere del venditore.

Bensi che sopra ciò non si puol dare vna regola totalmente certa, e generale applicabile ad ogni caso, dipendendo in gran parte la decisione dalle Tom.7.p.2.della Compra.

circostanze del fatto , cioè dalla forma della commissione , ouero dall'uso dè negozianti , ò dalla natura delle mercanzie commesse , conforme più distintamente si discorre nel Teatro in questo medesimo titolo . A

Quando poi si tratta di robbe stabili , oueramente dè mobili venduti come vna specie certa , in maniera , che nò entri la sudetta ragione della misura , ò del peso , ouero della numerazione ; Et in tal caso basta la perfezione del contratto , ancorche non ne sia seguita la tradizione , acciò , così il comodo , come l'incomodo , ouero il pericolo sia del compratore , e non del venditore , quando non vi sia patto in contrario , ò altra circostanza , che porti colpa nel venditore . B

L'altro effetto della traslazione del dominio è quello de frutti , circa de quali si distingue trà l'interesse del venditore , e del compratore , e quello del terzo , poiche à rispetto del venditore ; O il prezzo è pagato , ò nò ; Se non è pagato , importa poco se li frutti spettino all'uno , ò all'altro , mentre quando anche spettassero al compratore , tanto questo farà tenuto à pagare al venditore l'interesse , ouero li frutti della robba , conforme si discorre nel libro quinto dell'usure , e per conseguenza la cosa batte nell'istesso ; Il che parimete può occorrere all'incontro quando il prezzo sia pagato , e che il venditore si abbia preso i frutti , mentre farà tenuto alli-

A
Nelli discorsi
§ 6. di questo
titolo .

B
Ne medesimi
luoghi .

me-

LIB.VII.DELLA COMP.E VEND.C.V. 35
medesimi interessi, ò frutti recompensatiui, essendo in ciò correlatiui, il compratore, & il venditore, conforme si discorre nel suddetto libro quinto dell'vture.

L'importanza dunque stà nell'interesse del terzo, che per esempio il venditore, dopo già perfetto il contratto della vendita, abbia venduto, ò in altro modo conceduto la cosa venduta ad vn terzo, dal quale pretenda d'auocarla come sua, oueramente ripeterla il primo compratore.

Molto più suol' essere questo dubbio d'importanza, quando si tratta di frutti intellettuali, ouero incorporali, i quali cōsistano nell'esercizio di qualche giurisdizione, ò preminenza ; Come per esempio, se ad vn castello, ouero ad vn podere sia annesso il padronato con la facoltà di presentare à qualche beneficio, se il caso porta, che segua la vacanza, e respettivamente la presentazione si faccia dal venditore doppo la vendita, in tal caso entra il dubbio se tal presentazione vaglia, ò pure debba preualere quella che facesse dipoi il compratore, e ciò dipende dalla pertinenza de frutti, mentre l'esercizio della presentazione si dice frutto del padronato,

Et in questi, ò altri casi simili, entra il rigore della legge, che il dominio non si trasferisce se non mediante la tradizione vera, e naturale de fatto, siche quando questa vi sia, non vi cade dubbio al-

36 IL DOTTOR VOLGARE

cuno, il qual cade quando si tratta d'vna tradizio-
 ne, la quale dipenda dalle parole di *dare*, *tradere*, e
consignare solite mettersi dà Notari nell'istromenti;
 Et in ciò, quantunque non manchino dè contra-
 ditori al solito, nondimeno si camina con la vera
 distinzione, se la robba sia nel cospetto de contra-
 enti, in maniera che quelle parole si possano veri-
 ficare nella tradizione vera, e naturale, ò nò, per-
 che quando ciò non sia verificabile, non giouano à
 questo effetto.

Come anche disputano li Giuristi se basti quel-
 la tradizione intellettuale, la quale si finge dalla
 legge per la clausula del costituto; Et ancorche ad
 alcuni effetti questa clausula operi la traslazione del
 dominio, e del possesso, anche per li remedij posses-
 sori priuilegiati, come si discorre nella materia de
 Giudizij trattando delli remedij possessorij; Tutt'a-
 uia à questi effetti pare che abbia dell'improbabile.

L'altro effetto della traslazione del dominio è
 quello, che riguarda parimente l'interesse del ter-
 zo, quando cioè essendosi venduta la robba ad vna
 persona, e doppo fatto il contratto valido, e perfet-
 to, si trasferisca la robba ad vn' altra persona, alla
 quale si sia fatta la tradizione de fatto, se contro
 questo, il primo compratore abbia azione alcuna;
 E ciò parimente dipende dalla traslazione del do-
 minio, atteso che quando questo fosse trasferito,
 in tal caso potrà auocare, ò vendicare la robba co-

me

me propria, mà nell'altro caso non se gli dà rimedio alcuno; Maggiormente quando il possessore sia per causa onerosa, e correspettiua, senza fraude, ò collusione, che però vi bisogna parimente la tradizione vera, & effettiua; Ancorche in questo caso, secondo la più probabile opinione si ammetta quella tradizione finta, la quale risulta dalla clausula del costituto.

Bensì che molto di raro si dà questo caso, non solamente per il stile di mettere negli'istromenti la sudetta clausola del constituto, mà ancora per l'ipoteca, la quale per il più si suole mettere, siche se bene questa non importa la traslazione del dominio, tuttauia concede i rimedij reali, anche contro il terzo possessore, per tutto quello, che importa l'osseruanza del contratto, che però in sostanza batte nell'istesso; Tuttauia quando queste cautele non si adoprino, resta il sudetto effetto operatiuo.

Il più notabile effetto del quale più frequentemente sia solito disputarsi, è quello che riguarda la poziorità del venditore sopra l'istessa robba sua venduta, in concorso de creditori anteriori del compratore; Atteso che quando il dominio non si sia trasferito, in tal caso il venditore farà preferito à tutti li creditori del compratore, ancorche anteriori, per la ragione, che non concorre come creditore, mà si piglia il suo come padrone; Nè possono

sono li creditori pretendere ragione alcuna sopra la robba, la quale non sia del loro debitore, conforme si discorre nel libro seguente del credito, e debito, dou' è la propria sede del concorso dè creditori.

In quattro maniere dunque questa potiorità entrerà per la ragione del dominio, nō ostante la vendita; Primieramente, cioè quando vi sia l'espressa riserua del dominio, non ostante la consegna; Secondariamente quando il contratto sia nullo, ò per difetto di solennità, ouero d'inabilità del venditore, ò pure per difetto delle robbe le quali non siano di libero comercio; Terzo perche non sia seguita la tradizione, la quale (come sopra) è necessaria per la traslazione del dominio; E quarto quando vi sia il difetto dell'intenzione del venditore di non trasferire il dominio senza il pagamento del prezzo, e di non seguitare la fede del compratore, dal quale sia stato ingannato sopra la tradizione della robba prima di pagare il prezzo; E ciò suole occorrere in due maniere; Vna cioè, secondo l'uso frequente dè negozianti, che si pratica nelle merci, & in altre cose manuali, che il compratore con inganno presupponga al venditore il pagamento pronto, e cō questo ingāno gli leui le robbe di mano senza che vi sia stata intenzione di darle in credenza; E l'altra, quando anche

LIB.VII.DELLA COMP.E VEND.C.V. 39
vi sia la conuenzione della credenza , mà che il
compratore fosse già decotto , ouero decotturo ,
mentre parimente yi entra l'istessa ragione del di-
fetto dell'intenzione , e dell'inganno , con-
forme più distintamente si discorre nel

Teatro in questo medesimo tito-
lo , e nel libro seguente
del credito , e de-
bito . C

C
*Nel disc. 5. di
questo titolo , e
nel lib. 8. del cre-
dito nelli disc.
4. 6. § 23.*



CA-

CAPITQLO S E S T O.

Della Lesione, la quale si dà in tutti questi tre contratti, della compra, e vendita, della dazione in soluto, e della permutazione, E del li remedij, & azioni, che si diano così all' uno, come all' altro contraente, per il medesimo capo di lesione; E delle sue diuerse spe-
cie.

S O M M A R I O.

- 1 **Q**uando vi sia dolo, questo annulla l' atto anche se vi sia poca lesione.
- 2 Cessando il dolo li contraenti si possono ingannare fin' alla metà del giusto prezzo.
- 3 In Roma basta la terza parte per la lesione.
- 4 Nelle Chiese, ò pupilli ogni poca lesione s' atteende.

Nel

- 5 Nel fisco, e nelle Comunità basta la sesta parte.
- 6 Se l' istessa sesta entri nella vendita subasta.
- 7 Se si dia la lesione nella transazione.
- 8 Dell' elezione che si dà al compratore.
- 9 Fà in tanto li frutti suoi.
- 10 Se si dia la rescissione contro il terzo.
- 11 Come vada regolato l' eccesso della metà à quest' effetto.
- 12 Della lesione enormissima, e de suoi effetti particolarmente circa li frutti.
- 13 Quando sia lesione dell' una, o dell' altra qualità, e del modo di stimar' il valore.
- 14 Se, e quando sia enorme, e quando sia enormissima.
- 15 Delli casi in quali si sappia il valore.
- 16 Della lesione della vendita à vita.



C A P. V I.



All' una , e l' altra legge, ciuile , e canonica , per qualche tocca al foro esterno , e giudiziario è stato stabilito , che trà li contraenti , per la conservazione del commercio , ogni volta che non vi sia vn dolo espresso , e vero , il quale , anche con poca lesione cagiona la nullità dell' atto per difetto del consenso , sia lecito d' ingannarsi sino alla metà del giusto prezzo , che però quando la lesione non arriu à questo segno , nō si stima cōsiderabile , e tale , che si possa dire enorme , nè atta per gli effetti dè quali di sotto si parla ; Quando per le leggi municipali non si determini diuersamente ; Come particolarmente occorre in Roma per il suo statuto , che basta la lesione nella terza parte per quei medesimi effetti , li quali per la legge comune nascono quando sia nella metà .

E se bene in alcune alienazioni si suole attendere ogni lesione per piccola che sia , stimandosi l' atto lesivo , quando non sia utile ; Come particolarmente occorre nè beni delle Chiese , ò dè pupilli , ò minori ;

nori; Nondimeno ciò nasce per priuilegio della persona, ouero più tosto per il motiuo molto ragioneuole, che queste sorti di persone viuono sotto la legale amministrazione d' altri per necessità, mentre non possono fare il fatto loro da se stessi, che però giustamente la legge hà così prouisto, per togliere le fraudi degli amministratori, siche non è cosa che riguarda la natura del contratto.

5 Vi sono però alcune persone priuilegiate; Come particolatamente sono il fisco, e le Comunità, e li luoghi piij, ò altri, in quali entra l' istessa ragione di viuere sotto gli amministratori; Et in queste basta la lesione nella sesta parte, acciò faccia l' istesso effetto, di qualche trà li non priuilegiati faccia la metà.

6 Disputano però i Giuristi se questo medesimo priuilegio della sesta, camina à fauore delle persone priuate in quelle vendite le quali si facciano per ordine del giudice, e sotto l' asta publica; Et in ciò si scorge qualche varietà d' opinioni, & anche dè stili, in maniera che non vi si può dare vna regola certa, e generale; Attesoche la Curia Romana tiene l' opinione negatiua, che anche in questo caso si ricerca la medesima lesione della metà; Et all' incontro li tribunali del Regno di Napoli tengono l' affirmatiua, e che basti la sesta; Che però si dourà caminare con li stili de Tribunali di quei luoghi, ne quali cade la questione.

44 IL DOTTOR VOLGARE

Si crede però di grā lunga più ragioneuole, e più legale questa secōda opinione che debba basta-re la sesta parte, per quell' istessa ragione di diffe-renza, per la quale nel caso della vendita volontaria fatta dal padrone della robba, il quale abbia la libe-ra amministrazione del suo, si ticerca la metà, e nell' altro caso che si faccia dall' amministratore legale, e necessario, basta la sesta; Cioè che nel primo caso il contraente può, se vuole donare il suo, ilche non si può fare dall' amministratore, mentre il giudice si dice amministratore, e non padrone.

A

*Iu questo titolo
nelli discorsi 16
e 24. e nel libro
25. de giudizj
nel disc. 40. &
seguenti.*

B

*Nel disc. 27. di
questo titolo.*

L' istesso si dourà dire dell' altra questione, se la lesione, entri o nò nelle transazioni, attesoche in alcune parti si tiene l' affermatina, & in altre la negatiua, che però bisognerà caminare con quella opi-nione, la quale sia iui riceuuta.

Posta dunque la sudetta lesione sopra la metà, o respettiuamente in quella parte che dalla legge mu-nicipale sia stabilita, o che basti la minore per la qualità della persona, o dell' atto come sopra; Que-sta si dice ordinaria, e semplice, ouero enorme à differenza di quella, la quale si dice straordinaria & enormissima.

Nel caso che sia enorme si dà bene la facoltà à quel-lo dè contraenti, il quale si stima leso di dimandare la rescissione del contratto, e di rimettere le cose in pristino, mà se l' altro cōtraente eleggesse di sup-

plire

plire il giusto prezzo, & impedire la rescissione, ciò gli sarà permesso, mentre la legge gli dà questa elezione, e mette in sua facoltà una delle due cose cioè, o di patire tal rescissione, oueramente di fare la suddetta supplizione.

E quando non valendosi il compratore di tal facoltà, sia luogo alla rescissione (ancorche non manchino, dè contradittori); Tuttavia è più vero, e più comunemente riceuuto che in questo mentre il compratore sia stato vero padrone, e che abbia fatto i frutti suoi, siche non sia tenuto alla loro restituzione. C

Bensi che questo rimedio della rescissione si concede contro il compratore, ouero contro il suo erede mà non già contro il terzo possessore con titolo singolare oneroso, e corrispettivo, il quale abbia acquistato la robba per il suo giusto prezzo, mà solamente nel caso che anche il terzo possedesse la robba per il medesimo prezzo ingiusto e lesiuo, in maniera che fusse parimente in guadagno, con danno dell' altro contraente. D

Sopra il regolare questa metà, si scorge ancora qualche varietà d' opinioni fra Dottori; Atteso che alcuni credono, e particolarmente nel caso che il compratore si stima lesso, e che pretenda di aver pagato la robba più del giusto prezzo, che basti la metà di qualche il suddetto giusto prezzo importa, cioè

C

*Nel detto disc.
44. & in altri.*

D

*Nel disc. 25. di
questo titolo.*

cioè se la robba vaglia mille, che basta d'auerla pagata sopra mille, e cinquecento; Tuttaua la più comune, e la più riceuuta opinione pare che sia in contrario, che *egualmente camini*, nell' uno, e l'altro caso l' istessa regola della metà, cioè che se la robba vaglia due mila, si sia pagata sopra i quattro mila, ò respectiuamente meno de i mille.

Quando poi la lesione sia grande, & straordinaria, che però dà Giuristi vien chiamata enormissima, ne risultano effetti molto diuersi à beneficio di quel contraente, il quale sia così malamente leso, poiche in tal caso la legge presume nell' altro contraente il dolo, il quale annulla il contratto, in maniera che si abbia per non fatto, siche non abbia tolto il dominio ad uno, e trasferitolo all' altro; E per conseguenza non si dà all' altro contraente la suddetta elezione di supplire il giusto prezzo, & entra la restituzione de frutti, così per la ragione del dominio, come ancora per l' altra della mala fede, la quale dalla legge si presume in un contraente così auantaggioso, & ingannatore, Come ancora si concede al lesò di potere recuperare la robba anche da terzo. E

E
Nel d' altri disc.
44. E altrove.

Bensi che circa la restituzione dè frutti, entra la distinzione trà quelli, i quali siano in essere, ò pure che s' abbiano per tali, come sono quelli, li quali siano inestiti, ò pure consunti dopò intentata la lesione, e gli altri vera mente consumati prima; At-

teso.

tesoche nella prima specie non vi cade scusa alcuna, e vanno restituiti così dal principal contraente , come dal successore vniuersale ò particolare , poiche in effetto non è restituzione, mà impedimento, acciò non li guadagni quello, il quale in tal maniera si scuopra non estere il padrone; Ma nell' altra specie sarà scusato il terzo , & anche il successore ; Anzi molte volte l'istesso principale contraente, quando le circostanze del fatto siano tali che scusino quella mala fede, la quale dalla legge si presume, mentre à questo effetto di essere scusato dalla restituzione de frutti percetti e consunti prima della lite , ò di altra interpellazione , non solamente basta la buona fede positiva , mà anche quella, la quale si dice media, cioè che non sia mala positiva .

Le maggiori questioni dunque , le quali sopra ciò occorrono in pratica , riguardano la proua dell' ¹³vna e dell'altra specie di lesione ; Essendo certo che quella non si presume , mà si deve prouare concludentemente da quello, il quale l'allega; E si stima proua difficile, perche deue ferire il tempo del contratto; Et ancora li testimonij sopra ciò non dimandati deuono assegnare buone,e concludenti cause o ragioni di scienza , considerando le circostanze del fatto, dalle quali si deve regolare il valore, secondo la stima, ò l' opinione comune , e quanto in quel luogo , & in quel tempo la robba si sarebbe posuita senza inganno comunemente vendere, mà non già cami-

48. IV. IL DOTTOR VOLGARE

caminare con l'errore , con il quale sogliono caminare gli stimatori periti nell'arte, apprezzando la robba per la loro perizia , secondo il valore per la spesa che vi si faccia, mentre frequentemente insegnala pratica , che per esempio in yna vigna, ouero in vn giardino; si faranno li casini , e le fontane , e delizie; con spese notabili, in maniera che à stimarle in regole d' arte, quel giardino , ò quella vigna valerà diece mila scudi , & à venderla con ogni maggior diligenza d' uomo sagace , non se ne trouerano più di due mila, che però questo farà il vero valore, ilche anche frequentemente occorre nelli palazzi, & in altri edificj urbani .

Anzi si deue attendere particolarmente la qualità, ouero la condizione de tempi , poiche conforme hà insegnato la pratica in questo secolo, nel quale l' Italia hà sperimentato tutti li diuini flagelli , di peste , di fame e di guerra , e questa doppiamente cioè intestina , e forastiera , frequentemente dà il caso che quella robba , la quale in tempi non calamitosi, in quell' istesso paese, avea vn prezzo, nel tempo calamitoso vaglia molto meno ; Che però giusto prezzo sarà quello, il quale comunemente corre in quel tempo; Ogni volta che si tratti di vendita fatta da persona, la quale abbia la libera amministrazione della sua robba, in maniera che si debba caminare con questi termini generali della lesione, mà non già quando senza urgente , e precisa necessità

fità si tratti di beni di Chiese, ò di pupilli, attesoché in tal caso nō douendosi fare l'alienazione senzavna euidente vtilità, sarà mal consiglio il farla , in tempo calamitoso, quando per ordinario li prezzi delle robbe sono molto inferiori.

Come ancora si deuono considerare li patti, e le cautele, mentre queste cose cagionano vn'alterazione notabile del prezzo per 'l'altro naturale , attesoché se vi si metterà il patto di retrouendere, il prezzo sarà minorè nella quinta , ò festa parte, ò in altra ad arbitrio del giudice, e se non vi saranno buone cautele d'euizione sarà l' istesso , con casi simili. F

Nel disc. 1. del tit. seguente del l alienazioni e contratti , nel disc. 24. di questo titolo , e nel disc. 40. del tit. de giudizj nel lib. 15.

Le maggiori difficoltà però sono nel fermare la suddetta qualità di lesione, se sia ordinaria , & enor-
me, ouero grande, & esorbitante, in maniera che si possa dire enormissima per gli effetti suddetti , poi-
 che in ciò si scorge vna gran varietà d'opinioni , volendo alcuni che debba essere vn'eccesso grande , & intollerabile, in maniera che non si paghi il quinto, ò il sexto del prezzo giusto ; Altri che basti nelle due terze parti , (e questa opinione è stata alle volte seguitata dalla Rota Romana) ; Et altri forse più probabilmente , che non vi cada vna regola uniforme , e generale applicabile ad ogni caso , mà che sia materia arbitraria , per nascere la decisione dalle circostanze particolari di ciascun caso , dalle quali , dipenda il vedere, se veramente vi sia vn'in-

50 IL DOTTOR VOLGARE

ganno tale , il quale dia probabile argomento di quel dolo, che la legge presume, ò che all'incontro l'escluda ; Tuttauia conuiene caminare con quella opinione , la quale sia riceuuta dà Tribunali di quel paese , nel quale sia tal questione , conforme per il più bisogna fare in simili questioni così dubbie , e controuerse, con il di più che si discorre nel Teatro in questo medesimo titolo, non essendo facile (come più volte si è accennato) il moralizare tutte le minuzie, e particolarmente in cose poco frequenti, in pratica . G

G
Nel dise. 27. di
questo titolo, &
in altri .

Alcuni in questo proposito di lesione vanno considerando , se quello il quale abbia fatto il contratto i svantagioso per se, con inganno dell' altro contraente, auesse notizia del valore, e della qualità della robba, e che all'incontro nō l'auesse quello il qual'è stato ingannato, Mā ciò veramente non riguarda questi termini , attesoche , quando ciò si yerifichi , entreranno più tosto li termini del dolo vero , ouero quelli del mancamento del consenso dell' altro contraente per il falso presupposto , perilche s' annulla il contratto, anche quando la lesione non fusse in detto grado di enorme , ò di enormissima .

E così parimente non riguarda questi termini l' altro caso, il quale si considera , se quello il quale sia stato ingannato, sapesse bene il valore della robba , siche sapendo per altro il fatto suo, abbia voluto darla per quel prezzo , attesoche in tal caso entra una

del-

LIB.VII.DELLA COMP. E VEND.C.VI. 51

delle due, cose cioè, o il dolo positivo di colui, il quale abbia voluto soffocare l'altro cōtraente per il bisogno, nel quale si trouasse, oueramente vn' implicita donazione che abbia voluto fare quello il quale abbia fatto tal contratto con suo disavantaggio, & in ciò il tutto dipende dalle circostanze del fatto.

Camina tutto ciò nella valutazione di quelle cose, le quali si vendano con piena ragione in perpetuo, in maniera, che la lesione vada regolata dalla stima del valore naturale, & intrinseco, & anche dall' accidentale, & estrinseco della robba venduta.

La difficoltà però cade quando si tratta di vendite à vita; O perche le robe, o ragioni siano di loro natura vitalizie, come sono gli officij vacabili, le pensioni, e l' usufrutto; Ouero che il padrone della robba sua libera, la venda solamente ad vn' altro in vita, o del compratore, o di esso venditore, ouero di vn terzo, conforme di questo contratto vitalizio si discorre disotto nel capitolo ottavo cioè come vada stimato il valore per regolare la lesione.

Et in ciò camina quell' istesso che si è accento nel titolo precedente delle donazioni in questo medesimo libro nel capitolo quinto per sfuggire quanto sia possibile la repetizione. H

H
Nel tit. delle do-
nazioni nel disc
54. e nel lib. 2.
de Regali nel
disc. 30. e 31. et
in altri.

CAPITOLO SETTIMO.

Dell' euizione, e dell' azione di quel che importa il più , ò il meno, per trouarsi la cosa venduta di peggiore , ò di minore qualità ; E delli casi , nelli quali il compratore si renda sicuro da ogni molestia sopra la cosa comprata .

S O M M A R I O .

- 1 *L' Euizione è connaturale à tutti trè li contratti & è douuta anche non promessa .*
- 2 *Che cosa operi la promessa espressa .*
- 3 *Che cosa importi l' obbligo dell' euizione .*
- 4 *Altro e l' euizione, & altro la restituzione del prezzo .*
- 5 *Quando si dica seguita .*
- 6 *Quando sia douuta anche auanti che segua .*
- 7 *Se il compratore sia tenuto pagar' il prezzo doppo le molestie .*
- 8 *Se segua in parte qual' effetto ne risulti .*

Se

- 9 Se il compratore possa far transazione per impedir l'euizione.
- 10 E necessaria la denunzia della lite, e quando non sia necessaria.
- 11 Il permutante ritorna alla robba sua.
- 12 Se il creditore, al quale sia euitta la robba data in soluto torni al suo credito.
- 13 Non si deue l'euizione per la contraria conuenzione.
- 14 Il creditore che vende non è tenuto d'euizione.
- 15 Il compratore che sapeua la ragion degli altri, non ha quest'azione.
- 16 Molto meno quando l'euizione si prometta per il solo fatto proprio.
- 17 Et in questi casi ne meno entra la restituzione del prezzo.
- 18 Non si deue l'euizione colposa.
- 19 Ne meno quella per natura della cosa, che si dichiara.
- 20 Non si deue per la vendita di una credità, o di un feudo, o d'altra uniuersità di beni.
- 21 Non si deue dall'erede col benefizio dell'inventario.
- 22 Cessano tutte queste limitazioni nel fatto colposo, o volontario.
- 23 Se il venditore sia tenuto per il caso della sua morte per giustizia.

Non

- 24 Non può il compratore acquistar ragioni contro il venditore.
- 25 Dell' azione di quanto meno.
- 26 Delle cose preiose che si trouino dentro le cose vendute.
- 27 Il compratore in caso d' euizione resta liberato anche da debiti accollati con la dichiarazione.
- 28 Quando il compratore si renda sicuro dall' euizione, e dalle molestie.

C A P. VII.

1



Onnaturale à tutti questi trè contratti, di compra e vendita, di dazio-
ne in soluto, e di permutazione, è l'
euizione; Anzi è ancora connatu-
rale alla diuisione, conforme si ac-
cenna nel libro nono nel titolo dell' erede, in ma-
niera che quando anche non si sia promessa, ogni
volta, che non si verifichi alcuno de casi accettuati
li quali di sotto si accennano, quella sarà douuta
per la natura del contratto, siche il promettersi es-
pressamente opera vno de due effetti; Primiera-
mente, cioè che sia douuta, anche in quei casi, nelli
quali per disposizione di legge non entrarebbe; E
secon-

LIB.VII.DELLA COMP.E VEND.C.VII. 55
secondariamente perche mettendosi per ordinario
negl'istromenti l'ipoteca , & i patti esecutiui , ciò
cagionerà quelli migliori rimedij,li quali mancano
quando bisogna dimandarla per la sola disposizio-
ne della legge.

3 L'euzione vuol dire, che quādo al compratore,
ouero ad vn'altro contraente,sia in tutto , ouero in
parte tolta la robba datagli, egli aurà l'azione cōtro
il venditore , oueramente contro ogn'altro, che ce
l'abbia data, à rifargli, non solamente il valore della
robba perduta secondo il tempo , che seguia l'euzi-
zione, mà ancora tutti li danni,e gl'interessi,che se
ne patissero.

4 Quindi segue , che da Giuristi si fà gran diffe-
renza trà l'obligo dell'euzione,e quello della resti-
tuzione del prezzo , stimandosi molto meno que-
sta seconda obligazione , che la prima .

5 Per disposizione di legge,non s'intende seguire
l'euzione , acciò entri l'obligazione sudetta,se non
quando effettuamente al compratore , ouero all'
altro contraente sia tolta la robba in ragione di do-
minio , in maniera che ne seguia la perdita affatto;
Non già quando sia nella sola ragione di possesso ,
per vn certo effetto temporale ; Come per esem-
pio se vn creditore del venditore , ouero di vn suo
autore intentasse il saluiano,oueramēte l'associazio-
ne per pagarsi con li frutti del suo debito , men-
tre in tal caso non si dice seguire l'euzione, mà so-

lamente si dice, che il possessore riceua delle molestie, che però nascerà l'azione contro il venditore à douerlo liberare dalle molestie, con assumere in se la lite, oueramente à rifargli quel che importano le molestie, mà non già entrerà l'azione dell'euzione formale.

Bensì che oggidì questa disposizione legale resta quasi bandita dalla pratica per la moderna introduzione di farsi promettere l'euzione, anche in caso delle sole molestie per questi giudizij possessorij, e prima di perdere il possesso; Però questo patto si pratica morbidamente, quando non sia seguita l'esecuzione, e che il compratore di fatto non sia stato spogliato del possesso, mentre in tal caso basta che il venditore si assuma il peso della lite, l'esito della quale si dourà aspettare.

Mà perche molte volte queste liti, e molestie occorrono prima che il compratore abbia pagato il prezzo; Quindi frequentemente nascono le questioni, se il compratore possa, durante la lite, essere forzato à pagarla ne tempi stabiliti; Et in ciò la regola assiste al venditore, ogni volta che offerisca vna idonea sicurtà dell'euzione, mentre molte volte li compratori per non pagare, vanno risuegliando delle pretensioni contro il suo autore, e bene spesso le comprano loro medesimi; Che però vi si duee caminare cō molto riguardo, e circospezione; Ogni volta però, che l'euzione non sia chiara,

& im-

& imminente, in maniera, che cessi questo sospetto, non essendo ragioneuole di forzare il compratore à pagare per auere à ripetere il pagato con vn circuito inutile,e col pericolo della fallacia,la quale frequentemente è solita scourirsi nelle sicurtà , si che non è materia , nella quale vi si possa dare vna regola certa , e generale, applicabile ad ogni caso , mà ciascuno, secondo il ben regolato arbitrio del giudice,dourà esser deciso dalle sue particolari circostanze. A

A
Nelli disc. 11. e
38. di questo ti-
tolo.

Se poi il caso portasse,che l'euizione non seguisse in tutto, mà in qualche parte ; In tal caso disputano molto li Giuristi se possa il compratore uscire dal contratto,e dimandare l'euizione in tutto, oueramente gli sia douuta per quella sola parte,la quale si sia perduta ; Et in ciò si scorge gran varietà d'opinioni , e si vanno dando molte distinzioni ; Si crede però, che questa sia vna questione più di fatto , e di volontà , che di legge , cioè che dipenda dal vedere,se il compratore aurobbe comprato vna cosa senza l'altra, e se veramente gl'importi,di non auere tutto quello ch'è contenuto nel contratto , ò veramente , che ciò non cagioni pregiudizio considerabile ; Che però con queste massiccie considerazioni di fatto conuiene più tosto caminare , che con alcune sottigliezze , ouero stitichezze legali accennate nel Teatro in questo medesimo titolo. B

Se il compratore, al quale fosse mossa la lite per
Tom.7. p.2.della Compra. H es-

B
Nelli disc. 17.
E 18. di questo
titolo.

essergli leuata la robba, con buona fede, e senza

⁹ probabile sospetto di fraude, e di collusione, per impedire il maggior male dell'euzione, procurasse vna transazione, in tal caso, farà tenuto il venditore con questa medesima azione di euzione, à rifargli tutto ciò che auesse speso per tal'effetto; Che però parimente questa si dice questione di fatto, da decidersi dalle sue circostanze, cioè se la transazione si sia fatta con bona fede, o nò, siche nō vi si può dare vna regola certa, e generale. C

Nel disc. 19. si
questo titolo.

Acciò il compratore abbia quest'azione, bisogna che denunzij al venditore le molestie, ouero la lite mosagli acciò lo difenda, & altrimenti quando perda la robba, senza questa diligenza, potrà dirgli il venditore, che si lamenti di se medesimo, che però suo farà il danno, poiche se gli auesse denunciato la lite, l'aurebbe difeso.

Si limita però questa regola, quando la giustizia dell'euzione sia chiara, in maniera che, quando anche il compratore fosse stato interpellato, e che si auesse assunto il peso, nondimeno non l'aurebbe possuta impedire, mentre in tal caso entra vna certa equità, la quale modera questo rigore legale; Che però in pratica, quando il venditore, dal quale si domanda l'euzione porta questa eccezione, se gli suole rispondere, che dica pure adesso quel che aurobbe posso dire per impedire l'euzione, poiche se dirà cosa relevante, in tal caso farà inteso

nella

nella sua eccezione; nella quale si deue caminare con qualche circospezione à suo fauore, per il motiuo accennato di sopra, che potrebbe darsi luogo alle fraudi, & alle collusioni, trà il compratore, e l'euincente; Che però la materia non riceue vna regola certa, mà dipende dalle circostanze del fatto. D

D
*Nelli disc. 16. e
seguenti, e nel
Supplemento.*

¹¹ Quando si tratta di permutazione, vi si scorge quella specialità, che si può auere il regresso alla robba propria; Quando però sia posseduta dall'altro contraente, ò dal suo erede, cadendo la difficoltà, quando sia posseduta da vn terzo, nel che si scorge qualche varietà d'opinioni, e vi entrano diuerse distinzioni, siche non è facile darui vna regola certa, siche nell'occorrenze si potrà vedere quello che se ne discorre in questo medesimo titolo nel Teatro. E

E
*Nel disc. 20. d
questo titolo.*

¹² Se poi si tratta di dazione in soluto, cioè che il debitore in pagamento del suo debito in denaro, ò in altra quantità, dia come per vna specie di occulta vendita alcune robbe, le quali siano euitte, in tal caso entra la questione molto dibattuta trà Giuristi, se ritornino in piede le primiere ragioni, con l'istesse anteriorità, e priuilegij, ò pure che essendo quell'estinte, da questo nouo contratto ne nasca vna nuoua azione d'euizione; E ciò importa molto à diuersi effetti, e particolarmente sopra tutto, per l'anteriorità, ò posteriorità contro quei creditori,

ò altri, li quali abbiano contrattato, in questo mentre; Et in ciò si scorge gran varietà d'opinioni, tuttavia la più comune, e la più probabile pare che sia contro il creditore, cioè che si estinguano le prime ragioni; Ogni volta però, che non vi sia l'espressa riserua di quelle, oueramente che si tratti di persone priuilegiate, come sono, la dote, le Chiese, li pupilli, e simili; O pure che non vi sia per parte del debitore l'inganno, come per esempio se fosse prossimo al fallimento, con il più che si discorre nel Teatro F; Che però nō facilmente vi si puol dare vna regola certa.

Molti casi si danno, nelli quali l'euzione, ogni volta che espressamente non sia promessa, nō è dotta.
¹³ Primieramente quando sopra ciò vi sia conuenzione speciale, nel qual caso, cessa ogni dubbio, mentre nelli contratti, le conuenzioni delle Parti, quando non siano espressamente riprouate dalla legge, deuono sempre à questa preualere; Bensì che da tal patto può nascere il dubbio del dolo, ò dell'inganno, ò quello della lesione, mentre il mancamento di quest'azione dell'euzione, cagiona vna diminuzione notabile del prezzo, come all'incontro la maggior sicurezza, ò cautela, lo rende maggiore.

L'altro caso è quello del creditore, ad istanza del quale giudizialmente si venda la robba del debitore, atteso che in tal caso, in effetto la vendita si dice

F
*Nel lib. 6. della
dote nel disc. 64*

LIB.VII.DELLA CQMP.E VEND.C.VII. 61

si dice farsi dall'istesso debitore, in nome del quale la fà il giudice, che però l'azione dell'euzione spetta contro il debitore come venditore, e non già contro il creditore, ad istanza del quale si faccia; E quindi nasce, che per il più nelle vendite, le quali si facciano per via giudiziaria, il prezzo sia minore, il che si deve considerare per regolare la lessione. G

G
Nel disc. 40. del lib. 15. de giudiziis.

Il terzo caso è, quando il compratore sapea bene le ragioni del terzo, per le quali sia poi seguita ¹⁵ l'euzione, mentre concorrendou i tal notizia, e non curādosì di farsi promettere l'euzione, si presume che il venditore abbia voluto vendere le sue ragioni, tali quali fossero. H

H
Nel disc. 64. del lib. 8. del credito, & nelli disc. 11. 17. & 46. di questo titolo.

Il quarto più chiaramente, quando ciò si esprima, cioè che dica di vēdergli quelle ragioni, che egli v'abbia tali, quali siano; Oueramente, che restrin ga il suo obligo d'euzione ad vn certo caso solamēte, come per esempio, secondo la più frequente pratica, di essere tenuto del dato, e fatto suo, ò de suoi autori solamente, con altre espressioni simili. I

I
Nel detto disc. 64. e nel discor. 32. del lib. 1. de feudi.

E se bene alcuni credono, che in questi casi, ancorche non vi entri l'obligo dell'euzione, tuttavia vi debba entrare la restituzione del prezzo; Non dimeno questa opinione è poco riceuuta, e particolarmente nella Ruota, e Corte Romana, la quale tiene, che il venditore non sia obligato à cosa alcuna, e che quello sia prezzo delle ragioni vendute

L
Negli stessi luoghi.

M
Nel disc. 16. di questo titolo.

N
Nel disc. 44. del lib. 1. de feudi.

O
Nel disc. 69. del tit. delle pensioni nel libro 13.

te tali quali siano, siche quando questo sia ecce-
dente entreranno li termini del dolo, ouero della
lesione, mà non già questi dell'euizione. L

Il quinto caso è, quando l'euizione segua per
18 colpa del medesimo compratore, essendo ragione-
uole, che la colpa debba andare à danno del col-
poso. M

Il sexto, quando si tratti d'euizione, la quale ri-
sulti per natura della robba, in maniera che si dica
nascere dal caso; Come per esempio occorre nella
19 vendita dè beni feudali, ouero enfeotici, li quali
per loro natura si deuoluano finita vna certa gene-
razione, conforme si accenna nel libro primo de
feudi N; E l'insegna la pratica frequente nel-
la Corte di Roma, nelle vendita, ò cessioni della
comodità delle pensioni, perche essendo di sua
natura vitalizie, se mancano per morte non colpo-
sa, nè per mano di giustizia del venditore, non per-
ciò puole pretendersene l'euizione O, con casi
simili, ne quali entri la medesima ragione.

Il settimo è, quando si tratta di vendita di rob-
20 be, le quali costituiscano vna vniuersità comple-
ssua di più membri, & effetti; Come per esempio
se si venda vn eredità, diretta, ò fidecōmissaria, oue-
ro vn feudo, ò vna ragion bācaria, e cosa simile, poi-
che entrerà bene l'euizione in tutto il corpo, ò l'u-
niuersità venduta, mà nō già in alcuni beni, ò effetti
particolari che mancassero, eccetto, se fossero specifi-
cati

LIB. VII. DELLA COMP. E VEND. C. VII. 63
cati in maniera che apparisca della volontà di auerli
asseriti veri, & esistēti ; O pure che dalla loro qualità
e dalla quantità del prezzo, e da altre circostanze
apparisca , che veramente se ne sia auuta ragione ,
sicche altrimenti sarebbe vn' arricchirsi con il danno
dell' altro, quando non entrasse l' euizione, ò alme-
no la reintegrazione del prezzo per la sua rata ;
Che però, questa si deue dire questione , più to-
sto di fatto, che di legge, da decidersi dalle circostan-
ze particolari di ciascun caso, e per conseguenza non
vi si puol dare vna regola ferma, e generale . P

P
*Nel disc. 26. di
questo tit. e nel
disc. 32. del lib.
1. de feudi.*

L' ottauo caso è di quella vendita, la quale si fac-
cia da vn erede col benefizio dell' inuentario , senza
²¹ obbligo espresso del proprio, attesoche à somiglian-
za di quello che si è detto di sopra della vendita la
qual si faccia ad istanza d' vn creditore , spetterà l'
azione contro l' eredità , e non contro l' erede in
nome proprio, mentre egli viene stimato dalla leg-
ge come vn' amministratore, nel quale non cade tal
obbligo del proprio , se non quando espressamente
lo prometta , con altri casi simili , che non è facile,
senza gran digressione di ridurre à questa narrazio-
ne per la capacità d' ogn' uno .

In tutti però li suddetti , & altri casi simili , s'intende sempre, oltre l' accennata limitazione della
²² promessa espressa, eccettuata la colpa, ouero il fatto
proprio volontario , non solamente quando la col-
pa sia direttamente ordinata al caso , attesoche all'

ora

ora non vi cade dubbio alcuno, entrando ui la ragione del dolo, ouero dell' equità naturale, Mà ancora quādo la colpa sia per altro, poiche si deue auere il rispetto al terzo, il quale patisce il dāno per causa volontariadi vn' altro; Come per esēpio è il caso accēnato nel detto primo libro de feudi, & anche nel libro 13. delle pensioni che se quello, il quale abbia venduto il feudo, ò la pensione, ouero le robes del fidecommisso, ò altre ragioni in sua vita, dopo commettta vn delitto, ò altra contrauenzione, ò pure muti stato, in maniera che per tal causa si perda la ragione ceduta anche in vita del venditore, ò pure per la sua morte per mano di giustizia, in tal caso entrerà l' obbligo dell' euizione ò almeno quello della resezione dell' interesse. Q

Anzi alcuni passano auāti, che sia l' istesso se seguisse la morte violēta del veditore da mano de nemici, per inimicizia cagionata da sua colpa, ouero che il caso dipendesse dà vn suo fatto colposo più remoto; Mà questa è vn' opinione troppo rigorosa, e nō è abbracciata in pratica, se nō quādo le circostanze del fatto fossero tali, che portassero seco yna colpa positiva, in maniera che vi entrasse l' istessa ragione, la qual' entra nel caso suddetto.

Quindi siegue, che se bene la legge permette al possessore di vna robba, il potere col la sua industria, e diligenza acquistare anche con poco prezzo le ra-

*Nel detto disc.
69. del lib. 13.
delle pensioni,
è nel disc. 44.
del libro 1. de
feudi.*

gioni di gran valore per defendersi nel possesso , e nel dominio , contro quelli che volessero spogliarlo, in maniera che contro il possessore non entrano quei rigori,li quali la legge adopera contro coloro, i quali per industria vāno cōprando delle liti , e delle preteszioni,conforme si discorre nel libro seguente del credito e debito ; Tuttauia se il compratore volontariamente acquisterà ragioni contro il suo autore per potere con quelle negargli il pagamento del prezzo,ò molestarlo all'euizione, in tal'caso caminerà cōtro di lui acorche sia possessore quell'istesso rigore , il qual camina contro vn'estraneo, il quale volontariamente vada cercando cessioni di liti, e di pretensioni. R

R
Nelli disc.60.e
149. del libro 8.
del credito.

Oltre l' azione dell'euizione,entra vn altra azione , così à fauore del compratore , come del venditore , la quale si dice del quanto più , ò del quanto 25meno , perche la cosa venduta si ritrouasse essere di diuersa qualità di qualche si sia asserita , ò presupposta, in maniera che si dice vn azione, la quale pizzica dell' euizione, ouero che abbia l' istessa ragione ; Come per esempio se sia venduta vna robba come libera, e poi si scopra soggetta à qualche seruitù ò ad altro peso,ò vincolo; O pure che per esempio si sia venduto vn vaso d'oro,e si ritroui d'argento, oueramente d' oro basso , con casi simili , attestoche oltre l' azione della redibitoria, della quale si discorre nel capitolo seguente, si darà al comprato-

S
Nelli discorsi 9
e 10. di questo
titolo.

re quell' azione, la quale si dice di quanto meno; cioè che il venditore sia obligato rifargli ò bonificargli, quel dimeno che la robba vaglia pertal rispetto. S

Et all' incontro, se la robba si sia venduta per vincolata, edopo si scopra libera, ouero si vendi per argento, e poi si scopra d' oro, il venditore aurà a contro il compratore quell' azione che si dice quanto di più.

E ciò suol' alle volte occorrere nelle vendite, le quali si facciano delle balle di lana, ò di altre mercanzie, ò di barili di salumi, presi in ragion di guerra particolarmente maritima à Turchi, ouero ad altri nemici, attesoche molte volte porta il caso che détrovi si trouano, gioiè, & altre cose preziose nascoste, essé do questo particolarmēte stile de Turchi, quando mandano i tributi al gran Signore, ouero che i gouernanti trasportando le loro robbe dà vn luogo all' altro, vsano portarle in questo modo; Che però quando sono successi questi casi nella nostra età alcuni, hāno cagionato la ricchezza di molte case & ad alcuni ne hāno cagionato la ruina, anche nel proprio, stante che particolarmente quando siano state vendite, per il più fatte dà ministri fiscali, non solamēte per l' interesse ciuale li compratori sono stati molestati in più di quello che importasse la robba occultata, ma ancora sono stati processati, e puniti criminalēte, come usurpatori delle robbe fiscali, pre-

ten-

tendendosi che vi fusse l' oblico di reuelare quella robba preziosa come non compresa nella vendita ; Ilche cade anco quando nella casa ò in altra robba venduta si trouatiè denaro nascosto , in maniera che non auesse natura di tesoro,che non cadesse sotto la vendita secondo la distinzione , accennata nel secondo libro de Regali . T

*Nel dilig. 147.
del lib. 2. de Re-
gali.*

Quando dunque sia seguita l' euizione , ouero che sia imminente , in maniera che non auendo il compratore pagato il prezzo, non possa à quello es- ser forzato come sopra, nè risulta particolarmente , 27 trà gli altri effetti quello , che il compratore ottie- ne la liberazione dà quei pesi,& obighi, che in par- te di prezzo si auesse accollato ; Come per esempio Sono li censi imposti sopra la medesima robba, oue- ro agli altri debiti del venditore,ancorche si fosse es- pressamente obligato à beneficio di quel terzo cre- ditore, anche se per qualche tempo l' auesse ricono- sciuto per tale,attecocbe queste si dicono obligazio- ni occasionali , ò causative col presupposto che la robba comprata debba esser sua , mà non già che abbia dà restar priuo dell' prezzo, e della robba.

E se bene li Giuristi con le solite loro sottigliezze , volendo stare sù la lettera delle leggi , danno bene spesso nelle irragioneuolezze , grandi,e vanno criticando,se vi sia la vera delegazio- ne, ò no ; Tuttauia in pratica non pare che si debba

riceuere , mà che indifferentemente camini la suds-
detta proposizione molto ragioneuole , & equa ,
adattata al natural discorso , & all'uso comune ; Ogni
volta però che il compratore , senza esprimere que-
sta causa di pagamento di prezzo , auesse puramente
concepito il suo obbligo , in maniera che possa quel
terzo creditore altrimenti dire d'essere stato ingan-
nato dal compratore , e di essersi appoggiato total-
mente alla sua fede , per la quale abbia trascurato di
ricuperare il suo dal principal debitore , in maniera
che non resista , mà più tosto assista la sudsatta ragio-
ne dell'equità , e del discorso vmano ; E conseguen-
temente che la regola assiste al compratore , sopra la
resoluzione dell'obbligo per cessarne la causa , mà che
si debba limitare quando le circostanze del fatto per-
suadano diuersamente , conforme più distinta-
mente si discorre nel Teatro in questo titolo . V

V
Nel disc. 23. dt
questo titolo .

In molti casi il compratore si rende sicuro dalle
molestie , ò dal timore dell'euizione , perilche cessa-
²⁷no le sudslette dispute , mà entrano l' altre sopra il
prezzo ; Come per esempio in Roma quando si
compri per via della Congregazione de Baroni , ou-
ero per via della Bolla dell' ornato , ouero che à
somiglianza venga così ordinato con chirografo
pontificio , trasferendo tutte le ragioni nel prezzo , il
compratore venga assicurato , ouero che per leggi
e stili particolari l' istesso segua in chi compra dal
giu-

LIB.VII.DELL'ALIENAZIONI.C.VII. 69

giudice all' asta publica , come si pratica in diuersi luoghi, e particolarmente nella Spagna , mentre la legge comune in questo compratore non dà altra esenzione che quella del gius offerendi de creditori posteriori; O pure chi compra da vn' erede beneficiato , con le dichiarazioni contenute nel titolo dell' erede , con casi simili.



IV. NO. LXXXVII.

CAPITOLO OTTAVO.

Dell' altre specie di resoluzione di questi contratti, e particolarmen-
te delli contratti, che si facciano à vita sopra il godimento di alcune
robbe, se veramente importino cō-
pra , e vendita, ò pure vn'altra spe-
cie di contratto .

S O M M A R I O.

1. Che questo contratto si possa disciogliere di cō-
senso .
2. Se ciò camini in pregiudizio del terzo .
3. Come si debba giudicare .
4. Delli retratti contro il compratore .
5. Dell' altro ritratto à fauor della Chiesa, che forza
à vendere .
6. Delle compre , e vendite à vita .
7. Dell' altre cose sopra detta materia di compra , e
vendita .

C A P. VIII.



I possono , e sogliono risoluere que-
sti contratti, per il reciproco consen-
so de contraenti, in pregiudizio de
quali , ò de loro credi successori la
cosa non ha dubbio alcuno , per il
principio certo, che ogni cosa si può disfare in quel
modo , che si sia fatta , e che quel reciproco con-
senso, il quale sia sufficiente al contratto , sia suffi-
ciente ancora al distratto .

La difficoltà però in questo caso cade , quando
vi sia il pregiudizio del terzo; Come per esempio,
se il compratore in parte di prezzo si auesse accol-
lato alcuni debiti del venditore , per il che alli cre-
ditori complisse di auere più tosto per debitore il
compratore, che il venditore, siche il discioglimen-
to del cōtratto gli cagionasse vn pregiudizio nota-
bile ; Et in ciò la sottigliezza de leggisti vā dando
molte distinzioni , e particolarmente se per la sti-
polazione del Notaro , ò per altre clausole , ouero
per la forza dell'obligo camerale si sia acquistato
alli creditori accollati, azione irretrattabile ; Tutta-
via, ogni volta che non vi sia l'accettazione espres-
sa de medesimi creditori, ouero l'implicita, cō i pa-

gamenti, e con la recognizione fatta dal cōpratore come debitore, ò che in altro modo l'atto non sia sospetto di fraude, e di collusione, in maniera che il recesso sia seguito candidamente, e con buona fede, non pare probabile, che questo rigore si debba attendere; Che però questo merita dirsi vn punto più tosto di fatto che di legge, il quale non riceua vna regola certa, e generale applicabile ad ogni caso, mà che ne dipenda la decisione dalle sudette, ò simili circostanze del fatto, douendosi più tosto caminare con quella ragione, ò equità, la quale sia adattata alla ragione vmana, & all'uso comune, che con queste stichezze, e formalità de leggisti, cauate dalle clausole, ò dalle parole dell'istromenti, le quali per lo più (conforme più volte si dice) si mettono da Notari copiandole da i loro formularij, seaza che li contraenti ne sappiano cosa alcuna, maggiormente quando siano persone idiote, ò negozianti, ò di tal condizione, che verisimilmente nō sappiano queste sottigliezze legali, e molto più se l'istromento sia in lingua latina, conforme si accenna nel proemio; E per tal effetto, à quello, il quale hà da giudicare, si da il nome di giudice, & al giudicato nome di giudizio, perche questa parte del giudizio è la più essenziale, con la quale si deve caminare; Come anche la legge per quel che particolarmente si appartiene alla pratica,

LIB. VII. DELLA COMP. E VEND. C. VIII. 73
& alle cose forensi si dice prudenza, più tosto, che
scienza.

Tra li casi della risoluzione di questo contratto
di compra, e vendita, da molti vengono collocati
4 quelli, li quali nascono dal retratto legale, ouera-
mente dal conuenzionale, cioè che vn vicino, oue-
ro yn parente, ò vn consorte, ò l'affittuario, ò pu-
re il padrone diretto nelle robbe enfeiteotiche, per
legge comune, ò municipale, ouero il creditore
censuario, debba essere preferito al compratore es-
traneo; O pure che per il patto di redimere, ò di
retrouendere, il contratto si disciolga; Mà partico-
larmente nel retratto legale, e prelativo, non si di-
ce veramente risoluzione, importando più tosto
vna mutazione di persona, con restar fermo il con-
tratto.

Il che occorre ancora in quelle compre, le quali
si facciano da uno per un'altra persona da nomi-
narsi, atteso che se bene fatta la nomina, si risoluo-
no tutti gli obblighi del primo, come se il contrac-
tato fosse fatto à drittura col nominato, secondo le
distinzioni, e casi accennati di sopra, dipendendo
ciò in gran parte dalle circostanze del fatto, tutta-
via sarà solamente vna mutazione di persona, e no
vna risoluzione dell'atto.

E di questa specie di resoluzione per via di re-
tratto si è discorso nel libro quarto nel titolo delle
ser-

seruitù , doue si puol vedere ; Et iui ancora si tratta della vendita forzosa , la quale contro le regole legali , sopra la libertà di vendere il suo, ò nò, à suo arbitrio , bisogna fare à fauore delle Chiese , e de luoghi pij,& anche del fisco, il quale abbia la robba in comune con vn altro per d sposizione di legge comune , ouero per leggi particolari , per causa dell'ornamento publico .

Il vero caso di risoluzione è quell'o, il quale risulta dal fine del tempo, ouero dalla purificazione della condizione, sotto la quale, la vendita si sia fatta, à somiglianza delle concessioni feudali , ouero enfiteotiche ; E ciò per la maggior frequenza si pratica nelle compre , e vendite à vita , conforme particolarmente nella Città di Roma ciò è molto in uso nelle case, e ne giardini, ò nelle vigne, atteso che essendo la Corte piena di Prelati, e di altri Curiali celibi, alli quali non conuiene pensare alli loro figli, e descendenti, mà alla sola comodità, e prouisione della persona propria finche viuano , quindi segue , che molto si suole praticare questo cōtratto vitalizio; Circa del quale, si scorge non poca varietà d'opinioni frà Dottori, che cosa importi, e se sia veramente contratto di compra , e vendita , oueramente locazione, ò pure di concessione di vsufrutto , come vna specie di seruitù ; O pure contratto innominato .

Si

Si crede però più probabile la prima opinione , cioè che sia vn contratto di compra,e vendita di vn dominio ytile,ò subalterno, resolubile con la morte, e che intanto il compratore si debba dire vero padrone, à tutti gli effetti,e particolarmente à quello del retratto, attiuo, ò passiuo , & à star foggetto al pericolo della robba, per quel che portasse il caso à proporzione del suo interesse,ò dominio A ;

*Di ciò si parla
nel lib. 4. delle
seruitù nel disc.
74. E' in que-
sto titolo nel dis-
corso I.*

Tuttavia sia quel che si voglia , & ò si tenga l'vna opinione , ò l'altra ; Certa cosa è , che il contratto si risolue per la morte di quella persona , sotto il pericolo della quale si sia fatto,nell'istessa maniera, che si è detto nel libro secondo de Regali , trattando degli officij, e de luoghi de monti vacabili, e nel libro quinto de censi vitalizij, cō occasione dè quali si tratta della valutazione di queste ragioni vitalizie , con casi simili , anche quando la morte seguirà per colpa , ò fraude del venditore , mentre ciò cagionerà l'azione alli danni , & all'interessi , mà non impedirà la risoluzione del contratto .

Molte altre cose cadono sotto questa materia della compra,e vendita,ò della dazione in soluto,ò della permutazione, mà perche non è facile il reassumere tutte le minuzie; Oueramente,che il reassumerle cagionerebbe più tosto noiose digressioni , con qualche confusione ; Et anche perche la debolezza vmana non permette , che la memoria possa suggerire il tutto ; Maggiormente in opera fatta

con furti molto interrotti di quel poco tempo, che
possono dispensare l'occupazioni dè negozi cor-
renti; Però si potrà, quando occorrono casi tra-
lasciati, ricorrere alli Professori, & ancora à quel
che se ne discorre nel Teatro, potendosi li non
professori contentare di questa notizia della
materia, della quale cò le cose accennate

si aurà tanto lume che basti, anche
per la capacità, e per l'intel-
ligenza degli altri




IL DOTTOR VOLGARE LIBRO SETTIMO.

PARTE TERZA.

DELLE
ALIENAZIONI,
E DE CONTRATTI
PROIBITI, O' SOSPETTI;

E particolarmente dell'alienazioni de
beni di Chiese, di Communità, e
di minori; E delle scommesse;
Delle assicurazioni; De
giuochi, e cose
simili.





INDICE
DEGLI ARGOMENTI
DE' CAPITOLI
DI QUESTA PARTE TERZA
Delle Alienazioni, e de Contratti proibiti.



CAPITOLO PRIMO.

Delle solennità , che si ricercano nelle alienazioni dè beni delle Chiese .

C A P. II.

Dell'assenso Apostolico , e della sua forma , difetti , & esecuzione .

C A P. III.

Della giusta causa della necessità ; ouero dell'evidente vtilità .

I N D I C E

C A P. IV.

Quali siano le Chiese, ouero li luoghi ecclesiastici,
le robbe de quali siano proibite alienarsi, e di
quali robbe sia permessa l'alienazione.

C A P. V.

Delli contratti , li quali cadono sotto questa proibizione , e che importano alienazione .

C A P. VI.

Delli casi, nelli quali sia lecita l'alienazione , siche non entri la proibizione .

C A P. VII.

Degli effetti , che risultano dall'essersi malamente fatta l'alienazione de beni di Chiesa contro la proibizione de canoni , e delle costituzioni Apostoliche .

C A P. VIII.

Delle alienazioni , e degli altri contratti delle Comunità , ò Vniuersità , delle Città , Terre , e lu-

DEGLI ARGOMENTI.

I luoghi abitati, che generalmente dalla legge
si esplicano sotto nome di Città.

C A P. I X.

Delle alienazioni, e contratti dè figliuoli di famiglia.

C A P. X.

Delle alienazioni, e degl'altri contratti dè minori.

C A P. XI.

Delle alienazioni, e dell'i contratti delle Donne.

C A P. XII.

Delle alienazioni, e dè contratti dè pazzi, e dè prodigi.

C A P. XIII.

Dell'altre persone, le quali sono proibite di fare alienazioni, & altri contratti, così nella proibizione attiua, come nella passiua.

C A P.

C A P. X I V.

Di alcuni contratti , della validità dè quali si suol dubitare; Cioè delle sponsioni, e scommesse, ouero lotti ; E dellì stocchi, e ciuanze ; E dellì contratti per causa di giuoco .

C A P. X V.

Dell'assecurazione delle naui , e delle nauigazioni, ouero delle mercanzie, e denari, & altre robbe, che si trasportano per mare .

C A P. X VI.

Della transazione, ò concordia.



C A-

CAPITOLO PRIMO.

Delle solennità , le quali si ricerca-
no nell' alienazioni dè
beni delle Chie-
se.

S O M M A R I O.

- 1 **S**e sia materia ampia ò stretta , e quali questio-
ni vi cadano .
- 2 Per questa alienazione vi bisognano copulatiuamen-
te le solennità , e la causa .
- 3 Qual sia la solennità cioè assenso Apostolico .
- 4 A' che cosa si badi per detto assenso .
- 4 Che sorte di surrezzione vi si attenda .



C A P. I.



Ncorche questa materia , estensiamente sia molto ampia , e frequentemente in pratica , occorre bene spesso trattare di essa ; Maggiormente nella Corte di Roma , Ad ogni modo intensuamente , e per qualche si appartiene alle regole , & alle teoriche generali , si può dire , che sia materia breue e facile , mentre le moderne Costituzioni Apostoliche , & i decreti delle Sacre Congregazioni , come ancora le decisioni della Ruota Romana , hanno quasi spianate , e poste in chiaro tutte quelle difficoltà , e questioni , che sono molto dibattute appresso li Canonisti antichi , e gli altri scrittori , i quali trattano della materia , siche in sostanza , le dispute si sogliono restringere , più al fatto , che alla legge , cioè all' applicazione delle conclusioni legali già riceuute , al caso del quale si tratta .

La regola dunque generale , la quale oggi è indubitata , porta la probizione dell' alienazione dè beni di Chiesa , senza il copulatiuo concorso della solennità , e della giusta causa , in maniera che non basta l'una senza l' altra , importando poco che vi sia -

LIB.VII. DELL' ALIENAZIONI C.II. 9

no le solennità , quando non vi sia la causa, la quale non è supplita dall' assenso Apostolico ; Et all' incontro non basta la causa senza le solennità, siche questi sono i poli, ne quali si gira tutta la circonferenza di questa materia , cioè sopra la verificazione, così dell' uno come dell' altro requisito, col presupposto della regola generale proibitiua, discorrendosi poi delle limitazioni A ; Che però trattando distintamente primieramente dell' uno, e dopo dell' altro requisito .

A
Nel dis. 1. di
questo tit. & in
altri seguenti
iui accennati.

3 Per qualche si appartiene alla solennità ; Ancor che per gli antichi canoni se ne prescriuano, molte, e particolarmente l' autorità dell' Ordinario , & il consenso del Capitolo, con la stima del valore, & ancora , secondo vna opinione , l' asta pubblica, per ilche sopra ciò trā i Canonisti con la solita varietà delle opinioni si disputano molte questioni; Nondimeno oggidì stà fermamente riceuuto, che la sola solennità dell' assenso Apostolico ordinata dalla Costituzione,ò Strauagante di Paolo secondo, la qual' è la principale regolatrice di questa , supplisce tutte le altre solennità , in maniera, che quando quella v' interuenga, con la verificazione della giusta causa , non si bada ad altro , ancorche l' assenso Apostolico contenesse la clausula che siano chiamati quelli, li quali si deuono chiamare , e la quale

4 volgarmente si dice *vocatis vocandis* , attesoche non per ciò deu' essere chiamato il Capitolo, se non in

10 IL DOTTOR VOLGARE
caso che così richiedesse la ragione del suo interesse
priuato, che vi possa auere, mà non già in ragione
di solennità.

Anziche in questo assenso si hà riguardo sola-
mente alla giusta causa, la quale in niun modo è
supplita dall' assenso Apostolico, per ilche si deue
necessariamente verificare; Mà quando questa vi-
sia, non si bada alli defetti della surrezione, ò dell'
orrezione, ouero ad altre circostanze della narrati-
ua, mà la narrativa, ouero il silenzio dell'
altre circostanze non si hanno in con-
siderazione, quando non influi-
scano alla caufa, nella qua-
le stà tutto il
punto.

B
*Nel disc. 1. §
in altri suffe-
guensi.*



CA:

CAPITOLO SECONDO

Dell' assenso Apostolico, e
della sua forma, defetti,
& esecuzione.

S O M M A R I O.

- 1 **I**N che modo si concede l' assenso Apostolico.
- 2 Quando cessi la giurisdizione dell' Esecutore.
- 3 E l' istesso non esserui, che esserui malamente eseguito.
- 4 Se l' esecutore procede male, non può più metterui le mani.
- 5 Quando si dica osservata la forma.
- 6 Delle forme varie dell' assenso.
- 7 Come si dia alli Regolari.
- 8 Dell' assenso presunto.
- 9 Delli suoi requisiti.
- 10 Quando non entri l' assenso presunto.
- 11 Della bolla d' Urbano, che ha tolto l' assenso presunto.
- 12 Non ha luogo trā Chiese.

12

IL DOTTOR VOLGARE

13 Eccettuata la centenaria , e come questa vada com-
putata .

14 Della forza della centenaria in questo proposito .

C A P . I I .



Assenso , ò beneplacito Apostolico , nel quale (come si è detto) oggidì consiste tutta la solennità dell' alienazione dè beni di chiese , è solito concedersi in due maniere , vna cioè pura , e senza condizione alcuna , ilche occorre , quādo particolarmente si tratta di concordie , sopra le quali si piglia vna cōfermazione Apostolica , come revalidatoria dell' atto ; Et in tal caso non si desidera altra esecuzione , ò verificazione , mà vi cade solamente il difetto della surrezione , ò dell' orrezzione , quando influisca nella causa come sopra nel capitolo antecedente .

L' altra specie più usata , e più frequente è quella dell' assenso condizionale in forma commissaria , il quale volgarmente si dice , *il sì in evidentem* cioè che il Papa , commette ad vna , ò più persone in dignità ecclesiastica costituite , che verificando- si la causa narrata della necessità , ouero , dell' evidente utilità , conceda in suo nome l' assenso , e la

li-

LIB.VII.DELL'ALIENAZIONI.C.II. 13

licenza di fare l' alienazione, siche sopra l' esecuzione per il più sogliono cader le dispute, quando questa sia mal fatta , perche non si sia osservata la forma prescritta nelle lettere Apostoliche sopra la verificazione del narrato, oueramente sopra la citazione degl' interessati, ò pure sopra il modo di praticare l' alienazione , e d' inuestire il prezzo , con altre cose solite ordinarsi; Opure che vi sia il difetto della giurisdizione , perche non si sia proceduto da tutti li delegati congiuntamente ; O che fusse spirata la delegazione per la morte del Papa delegante , prima che le lettere siano state presentate, se sa che si sia cominciato à metterui le mani, con altri defetti simili , alcuni de quali si accennano nel Teatro in questo medesimo titolo , nō essendo possibile il restringerli, ò il dargli vna regola, certa per essere vna materia la quale dipende dalle circostanze di ciascun caso particolare . A

La regola generale però dispone che l' istesso sia il non esserui questo assenso , che l' esserui, mà essere malamente eseguito , stimandosi egualmente , il nullo , che il niente .

Anzi quando l' esecutore auesse malamente proceduto , non potrà dopoi rimediare al mal fatto, nel fare di nuovo bene l' esecuzione; Attesoche la sua giurisdizione per l' atto fatto è già spirata , che però sopra la validità dell' atto non si puol dare vna regola certa, e generale applicabile ad ogni caso.

Par-

A
Nel disc. I. §
in altri seguenti
di questo tit.

Particolamente sopra l'osseruanza della forma,
 capono le dispute, se quando veramente sia forma
 la quale annulli, ò nò, l' atto, e ciò per il più ca-
 de sopra l' inuestimento del prezzo; Mà parimen-
 te non vi si può dare vna regola certa, poiche se be-
 ne le regole generali sono che si chiama forma ò
 condizione, quando l'adempimento deue precedere,
 ouero seguire nell' istess' atto, mà non già
 quando si presuppone che si debba adempire dopo
 che sia già seguita, e consumata l' alienazione, siche
 si possa dire, che il Papa abbia voluto seguitare la fe-
 de dell' alienante; Tuttaua le difficoltà continue
 sono sopra l' applicazione di questa teorica, e se e
 quando le parole dell' assenso importino, l' vna, ò
 l'altra cosa, ilche dipende dalle circostanze di cia-
 scun caso, che però non vi cade vna regola cer-
 ta.

Questo assenso si suol concedere dal Papa per
 via di Dataria in forma di bolle, quando si tratta d'
 vna alienazione notabile, in maniera, che li frutti
 della robba, la quale si venda, passino ogn'anno il
 valore di dieci ducati di camera, che vuol dire se-
 deci scudi, e qualche cosa di più di moneta Rōma-
 na; Mà quando sia meno si concede per via di se-
 cretaria di Breui; Se pure non si tratta d'alienazio-
 ne da farsi da Religiosi mentre in tal caso si suol
 concedere ancora dalla Congregazione de Regola-
 ri,

LIB.VII.DELL' ALIENAZIONIC. II.

ri, ouero da quella del Còcilio; Per la ragione che li Regolari parte à drittura, e parte per comunicazione dè priuilegij apostolici, non erano soggetti ad offeruare la suddetta solennità dell' assenso Apostolico, mà bastaua quello del proprio Prelato Generale, ò Prouinciale ; Mà perche queste facoltà furono moderate per vn decreto generale della Congregazione del Concilio confermato da Urbano ottavo nel 1624; Quindi siegue che si abbia questo riguardo di nò grauarli di quelle spese che portano le spedizioni di Dataria ; Tuttaua sopra ciò non si può dare vna regola certa , e generale, dipendendo dall' arbitrio del Pontefice regnante .

Quando poi si tratta di alienazione antica , siche non si sappia se vi sia , ò nò l' assenso ; In tal caso , prima che nell' anno 1641. per Urbano ottavo si facesse la Bolla , la quale si chiama la preferuatiua dè pregiudizij della Chiesa , siche si caminaua con le regole generali della ragion comune , vi entraua l'assenso presunto , cioè che quando vi fusse vn' offeruanza antica sopra trent' anni, si douesse presumere ogni cosa per ben fatta , e per conseguenza che si presumesse l' assenso bene eseguito , e giustificato , anche rispetto alla causa della necessità , ò dell' utilità , purche però apparisse del titolo espresso dell' alienazione , mà non già quando anche questo si allegasse presunto ; Per quella mol-

to

to probabile ragione, che la legge proibisce il cumulo delle presunzioni, ò delle finzioni, siche si dà la finzione sopra la verità, mà non il finto sopra l'altro finto.

All' effetto però che questa presunzione, vi possa entrare si desiderano più requisiti; Primieramente che l' osseruanza sia pacifica, mètre senza questa, il solo tempo non gioua in cosa alcuna, Secondariamente che sia continua, già mai interrotta, siche in quei casi ne quali si tratta di pagamenti reiterabili ogn' anno, oueramente in altri tempi, l' osseruanza deu' essere anno per anno, e non bastano i pagamenti, ò le quietanze fatte in vna, ò più volte per tutti gli anni.

Terzo che sia yniuoca, e non equiuoca, cioè che non si possa referire ad vn' altro titolo, ò ragione; E quarto che l' atto non apparisca dalla sua faccia dannoso, oueramente per altro infetto, in maniera che verisimilmente, secondo lo stile della Sede Apostolica, non sarebbe stato approuato, ò che non si sarebbono possute verificare le clausule, e le forme solite mettersi in tale assenso; Per quella chiara ragione che mai entra la presunzione, ò la finzione, quando verisimilmente non vi possa essere la verità.

Et in oltre, essendo questa vna semplice presunzione di legge, si puol togliere con proue contrarie, mediante le quali si restrin ga la negatiua; Come

me per esempio con la reuoluzione de registri, quando sia spedizione tale, che necessariamente sia solita registrarsi, e che vi siano i registri intieri, in maniera che non si possa allegare la possibilità che quello sia in altro luogo; Oueramente che si diano altre proue, ò argomenti, i quali suffochino questa presunzione, secondo le circostanze del fatto, dalle quali dipende la determinazione, che però non vi si puol dare vna regola certa, e generale. B

Mà la suddetta costituzione di Urbano ottauo
hà quasi dato il bando à tali questioni, auendo
tolto questa presunzione, con preseruare solamente
il possesso di ani cento; E se bene per qualche porta
vna tradizione originata dal detto di coloro, li quali
furono consultori, ouero ebbero qualche participa-
zione nel formare questa Bolla, e per qualche ne mo-
stra il suo tenore, & anche si può argomentare dalla
contingenza di quei tempi, e dalla occasione per la
quale fù fatta, il senso del Papa fù di fare questa
legge solamente contro le persone potenti, nelle
quali entrasse la ragione dell' usurpazione, ad imi-
tazioni di qualche fù fatto dal Concilio di Trento
nelli padronati, mentre fù fatta nel colmo delle
guerre con alcuni Principi d'Italia troppo note ap-
presso gl' istorici; Tuttauia auendo più volte la
Ruota Romana fermato, che quella indifferente-
mente camini in ogni alienazione anche trà priua-
ti; Quindi, si stima cosa difficile il voler soste-

B
*Di tutto ciò nel
sudetto disc. 13
altri seguenti
di questo tit. e
nel lib. 6. della
Dote nel discor-
so 143.*

nere il contrario nelli tribunali ecclesiastici, e negli altri li quali si regolano con l' autorità del sudetto tribunale della Ruota, quando dal medesimo non si muti opinione, conforme pare che si dourebbe fare, parendo troppo improbabile à chi legge la bolla, e che considera l' occasione, e le circostanze de tempi, nè quali fù fatta, l' applicarla à persone priuate, e particolarmente alle correnti concessioni enfiteotiche, ò locazioni, poiche ciò vuol dire vno sconuolgere il Mondo, e con il tempo lasciare i luoghi pij fuori dell' vmano comercio.

E che realmente fusse tale il senso del legislatore, e de' suoi consiglieri, si proua chiaramente dal vedere, che trà breue tépo di vno, ò di due anni dopo publicata la bolla, la medesima Ruota, caminando con quell' intelletto, il quale si è dato all' accennato decreto del Concilio di Trento sopra li padronati, dichiarò, che non abbia luogho in quell' alienazioni, ò altri contratti proibiti, che si facessero trà due Chiese, o trà due corpi ecclesiastici, per la ragione, che in questo caso cessa la cattiuua presunzione, la quale risulta dalla potenza; Dunque l' istesso si deue dire nelli cōtratti priuati; Bensi che nō abbraccia li casi, li quali erano già in lite, mentre così chiaramente dispone.

E stato nell' età nostra disputata nella sudetta Ruota la questione ancora nō decisa sopra il tépo, ò il modo

di re-

di regolare la cētenaria preseruata da questa Bolla,
¹³cioè se debba esser cōpita nell'anno sudetto 1641.
 nel quale fù publicata,ò pure che s'intēda per quā-
 do si mouesse la lite sopra la nullità,ò la retrattazio-
 ne dell'atto; Però si crede che tal puto si debba sti-
 mare indegno della disputa,e che sia indubitato,che
 si debba attendere il tempo della lite , atteso ch^e
 trattandosi di vna legge perpetua , della quale si
 dourà trattare dopò il corso di molti secoli , fareb-
 be vna preseruatiua totalmente inutile, & imprati-
 cabile ; Così insegnando particolarmente la prati-
 ca molto simile, cioè, che auendo le leggi ciuili tol-
 to via ogni prescrizione contro la Chiesa Romana,
 col preseruare solamente il possesso centenario ,
 questo vā regolato dal tempo della lite , e non da
 quello che fù fatta la legge , con casi simili.

Molto più chiaramente ciò viene comprouato
 da quella ragione troppo viua , e conuincente, cioè
 che la preserua della centenaria, non nasce per gra-
 zia del legislatore , ò per priuilegio speciale dato al
 possessore , mà per la ragione più volte accennata,
 cioè che l'antico possesso di cent'anni, ouero di vn
 tempo immemorabile , quando precisamente non
 apparisca del suo principio vizioso,cōcede la facoltà
 al possessore di allegare ogni titolo migliore,che sia
 nel Mondo , e per conseguenza si deue attendere il
 tempo, nel quale il possessore sia molestato, poiche
 essendo possessore centenario , aurà questa facoltà.

10 IL DOTTOR VOLGARE

E ciò si cōproua ancora da quel che discorrono li Dottori nelli termini della ragione comune,cioè che se bene la presunzione di questo assenso ,ò di ¹⁴vn'altra solennità , non camina quando apparisca della negatiua, con la reuoluzione de libri, ò de registri, ouero da altre proue , & argomenti ; Tuttavia ciò non hā luogo quando vi sia il possesso centenario, perche questo giouerà anche in tal caso , per la fudetta ragione molto ben fondata nell' uso comune, e nel discorso naturale, mentre quando sia già scorsa vn secolo,che presuppone la morte di tutte le persone informate , & il mancamento delle notizie , e per il più la perdita delle scritture , si rende quasi impossibile la giustificazione del titolo, siche farebbe vno scouolgere tutto il Mondo, anche nelle materie publiche , ò politiche ; Et delli principati , nelle quali tuttaua l'istorie insegnano l'origine ; E per conseguenza molto più ciò deue caminare trā persone particolari, & in robbe indiferenti, e di priuata fortuna , & in vna legge, della quale si può , e si deue molto dubitare , se abbracci, ò nò il caso, come sopra .. C

C
*Nel detto disc. 2.
e più particolar-
mente nel disc.
2. e nel supple-
mento .*



CA

CAPITOLO TERZO.

Della giusta causa, della necessità , ouero dell'evidente
vtilità .

S O M M A R I O .

- 1 **D**elle cause dell' alienazione , e particolarmente della necessità .
- 2 *L' vtilità s' attende nel tempo del contratto .*
- 3 *Non s' attende il tempo calamitoso .*
- 4 *Come vada regolata la materia dell' vtilità .*
- 5 *Si distinguono più ispezioni sopra tutta la materia .*

C A P . III.



² Altro requisito della giusta causa, si restringe à due capi ; Vno cioè della necessità , la quale sia urgente e tale , che non si possa remediare con li frutti , ò con le robbe mobili , ò con qualche imprestito da andarsi sodisfacendo con i frutti , che però non vi puol cadere yna regola cer-

ta, e generale, dipendendo dalle circostanze del fatto; E l'altro è quello dell'utilità la quale deu'essere euidente, e chiara; E per conseguenza non entrano in questa specie di alienazione i termini della lesione enorme, ò enormissima accennati nel titolo precedente della compra, e vendita, mentre ogni volta che l'atto alla Chiesa non sia utile, si dirà che sia lesiuo, e dannoso, qualunque questo sia, ancorche piccolo.

Per regolare questa utilità, si danno due regole generali; Vna cioè, che si deue attendere il tempo del contratto, senza badare à quel che portasse il susseguito euento, buono, ò cattivo, il quale non fosse verisimilmente preuisto, mà che sia nato dal caso; E l'altra, che si deue attendere il tempo corrente, & ordinario, mà non già il calamitoso, e l'accidente, tale, di peste, ò di guerra, ò di altro accidente, quando la necessità, ò altra giusta causa non ricercasse altrimenti, atteso che in questo caso, l'euento pregiudiziale alla Chiesa per l'aumento delle robbe, dopo cessato l'accidente, il quale ne cagionaua la diminuzione, può dirsi preuisto, e probabilmente sperato.

Nel rimanente, non vi si può dare vna regola certa, douendosi il tutto gouernare con le circostanze del fatto ad uso di diligente padre di famiglia, e quel che à comune giudizio de sauij si stimma, che fosse yn'atto utile, e prudente; Atteso che,

Edij, 1110

LIB.VII.DELL'ALIENAZIONI.C.III. 23

se per esempio , vn podere con coltiuarsi à mano , propria,ò con affittarsi fruttarà cento,mà col pericolo di spigionamenti,ò di fallimenti di pigionati,ò di affittuarij, ouero di sterilità,ò di altri infortunij respettuamente,&c anche con la necessità di tēpi in tempi di andar facendo delle spese notabili per miglioramenti,e per la cōseruazione; E si desse à liuello, ouero à locazione perpetua cō vna risposta di settāta,ò ottāta netti da ogni spesa,e da ogni pericolo,in tal caso non si potrà dire,che sia vn atto dannoso col solo raguaglio aritmetico , conforme alle volte la pratica hā insegnato, che per alcu ni sciocchi si sia appreso, senza esser possibile di rendergli capaci , mentre si dourà fare il raguaglio di tutte le cose sudette , particolarmente della sicurezza , e dell'esenzione dalle spese , e dalle disgrazie , & in questo modo calcolare à giudizio di diligente padre di famiglia, se l'atto sia vtile,ò nò , tirando il conto lungo di quel che, sbattute le spese , e le disgrazie nel corso di più anni , la robba abbia fruttato; Et in questo modo si deue regolare l'atto , e vedere se la concessione fatta per meno sia vtile,ò nò ; Che però si conclude, che la materia sia arbitraria, siche non sia capace di vna regola generale applicabile ad ogni caso , dipendendo il tutto dalle circostanze particolari di ciascun caso .

Fermata questa regola generale sopra tal proibizione ; Quando li sopradetti requisiti non vi

con-

IL DOTTOR VOLGARE

cócorrano, in tal caso entra l'ispezione sopra le sue
 5 limitazioni, ò dichiarazioni, e questa è diuisa in più
 parti; Primieramente sopra la natura, ò la qualità
 delle Chiese, ò de luoghi ecclesiastici, à quali con-
 uenga questa regola; Secondariamente, presupposto
 che si tratti di Chiesa, ò di luogo ecclesiastico, nel
 qual cada la proibizione, sopra la natura, ò la qua-
 lità delle robbe, se cadano, ò nò sotto questa proi-
 bizione; Terzo presupposto, che si tratti di
 robbe proibite, sopra la natura, ò la qua-
 lità de contratti, se importino, ò
 nò alienazione; E quarto so-
 pra alcune limitazio-
 ni particolari.

A

*Di quanto di so
pra si discorre, se
tratta nel detto
disc. I. & in al-
tri seguenti di
questo titolo.*



CA

CAPITOLO QVARTO:

Quali siano le Chiese, ouero li luoghi ecclesiastici, le robbe dè quali siano proibite alienarsi; E quali siano le robbe proibite.

S O M M A R I O:

- 1 **Q**uali siano le Chiese, ò luoghi ecclesiastici à quest' effetto.
- 2 Delli luoghi più non ecclesiastici.
- 3 Le robbe stabili cadono sotto questa proibizione, e come.
- 4 Se vi cadano li molini.
- 5 Delli Censi reseruatiui.
- 6 Delli luoghi di monti, e ragioni simili.
- 7 Dell'alienazione dè censi consignatiui.
- 8 Dell'imposizione dè censi.
- 9 Delli beni mobili.
- 10 Del denaro contante.
- 11 Del taglio delle selue, & altri arbori.
- 12 Del distrugger case, & altri edificij.

C A P. IV.



I stabilisce la regola generale , che tutte le Chiese secolari , e li Monasterij, così di Religiosi, come di Monache , ogni volta che siano capaci di possedere delle robbe in perpetuo, e per entrada in comune, cadano sotto questa proibizione , dalla quale sono eccettuati quei religiosi , li quali siano capaci di acquistare , mà non siano capaci di ritenere ; Come per esempio sono le case professe della compagnia di Giesù , e generalmente le case della religione de Teatini , & ancora in alcuni casi eccettuati sono l'istesse Religioni dè Minori osseruanti , e de Capuccini , cioè per infermaria , ò libraria , ò fabriche di Chiese , ò di Conuenti , ò per supellettile di sacrifitia , mentre questi possono vendere le robbe lasciate ancorche siano stabili senza la fudetta proibizione .

Che però in questa materia, le maggiori dispute cadono nella qualità di alcuni luoghi pij , se siano ecclesiastici , ò nò à questo effetto ; Come per esempio , sono alcune confraternità di laici , & ancora sono gli ospedali , e li monti di pietà , & altri luoghi simili , destinati ad opere pie gouernati da laici ; Et

in

in ciò dipende la decisione dal vedere, se siano fondati, ò nò con l'autorità Apostolica, ò dell'Ordinario come luogo ecclesiastico, con la Chiesa, e col cāpanile, e con altri segni, ò nò, mentre non ogni luogo pio si dice ecclesiastico, siche non vi si può dare vna regola certa, e generale, dipendendo il tutto dalle circostanze particolari del fatto, cōforme più distintamente si discorre nel Teatro.

Come ancora sono alcune case, ò conseruatorij di donne in forma di monasterij, con istituto tale, che in apparenza paiano vere monache, anche di vita rigorosa, però tuttaua sono dōne secolari, le quali viuono così religiosamente, conforme si discorre nel libro decimoquarto, doue si tratta della materia dè religiosi, e delle monache.

Rispetto poi alla seconda ispezione della qualità delle robbe; Nelli beni stabili non cade dubbio alcuno; Ogni volta, che non siano di poca considerazione, in maniera che vengano sotto il vocabolo *terrulae*, vsato da canoni, mentre in questa forte di robbe stà riceuuto, che non abbia luogo la suddetta strauagante di Paolo Secondo, e per conseguenza che non vi sia necessario l'aslenso Apostolico, siche basta quello del Vescouo, con le altre solennità richieste dalli canoni antichi, purche però vi sia l'altro requisito della giusta causa.

Sopra questa specie di robbe, suol cadere la disputa, quando siano, ò nò di poca considerazione;

Et in ciò si scorge qualche varietà d'opinioni; At-
teso che alcuni stimano, che si dicano tali, quando
siano sotto la somma di cento scudi; Altri sotto
quella di cinquanta; Et altri di venticinque, o tren-
ta; Però la più vera opinione si stima quella, che
sopra ciò non vi cada yna regola certa, e generale,
applicabile ad ogni caso, mà che dipenda la de-
cisione dalle circostanze di ciascun caso partico-
lare, secondo la qualità dè luoghi, e delle Chie-
se con quell' istessa proporzione, la quale abbia-
mo circa la pouertà, o la ricchezza, cioè che quel-
la robba, la quale farà ricco vn plebeo, sarà pouertà
in yn nobile, e così respectiuamente quel che acco-
modarà vn gentiluomo priuato, sarà pouertà in vn
signore; Così vn piccolo podere, si stimerà tale in
yna Chiesa grande, e ricca, & in vn altra pouera,
e particolarmente di vn luogo piccolo, sarà sti-
mato grande.

Douendosi ancora in ciò auere il riguardo prin-
cipale, se li poderi piccoli siano troppo disuni-
ti, e lontani dagli altri beni della Chiesa, in ma-
niera che riesca di troppo grande incommodo la
loro coltura, e la custodia; Mà non già quando sian-
no vicini agli altri, e comodi, e particolarmente
ne luoghi montuosi, e boschiui, ne i quali, non fa-
cilmente si possono auere dè poderi continuati di
notabile quantità, mà si sogliono auere delle con-
siderabili possessioni costituite da più pezzetti di
terra

terra trà loro diuisi , e sparsi nella medesima contrada,siche il valore di ciascuno farà molto piccolo, mà non perciò ne farà lecita l'alienazione, mentre yà considerata la loro vnione, se non materiale, almeno intellettuale .

Nelli molini,li quali siano vicini à i fumi,disputano li Dottori,se abbia luogo, ò nò questa proibizione;E vi si scorge ancora qualche varietà d'opinioni , mentre alcuni tengono l'affermatiua, & altri la negatiua ; Mà la più vera opinione si crede che sia quella, la quale distingue tra quei molini, li quali essendo di legno stiano dentro del fiume, come vna specie di naue, soggetti facilmente al pericolo dell'inondazione, nella maniera che in Roma si vedono dentro del Teuere ; E quei molini , li quali stiano vicino al fiume , donde riceuano l'acque per canale , ò per altri ordegni, mà siano di fabrica à forma di case fondate in terra ; Cioè che la prima sorte si abbia per vna specie di mobili pericolosi, e per conseguenza non sia compresa sotto questa proibizione, mà non già l'altra,la quale importa vna specie di beni stabili per verità, e per natura; Poiche se bene viene stimata vna sorte di beni soggetti à maggior pericolo, mentre anche in loro l'inödazioni sogliono cagionarne la destruzione, ò la deteriorazione ; Tuttaua è vn caso più raro , il quale occorre anche negli altri poder ,e nelli campi rustici vicino alli fumi , mà ciò non si attende ,
stante

stante che questo caso non distrugge la sostanza del molino , la quale consiste nel fito , e nella comodità dell'acqua , e nell'auiamento , essendo il materiale cosa di poco momento , che si può rifare con facilità, che però non toglie, che non sia roba stabile .

Nelli censi reseruatiui, come ancora ne i canoni,
e nè liuelli, ò simili risposte, le quali siano veramēte
reali, cioè douute per cōcessione de beni stabili fatti
dalla Chiesa, è indubitato che si abbiano come sta-
bili veri, nō solamente per la totale alienazione, mà
ancora per la diminuzione, che volgarmente dicia-
mo sbassamento, quando sia meramente volonta-
rio, mà non già quando fosse douuto per giusti-
zia, in maniera che negandosi dalla Chiesa, si po-
trebbe ordinare dal giudice, mentre in tal caso,
se il Prelato, ò il Rettore lo farà volontariamente,
sarà vna recognizione della verità, col preuenire
quel che farebbe il giudice per sfuggire le liti; Quā-
do però segua con buona fede, e senza fraude, ò
collusione .

Quelle ragioni, ò annue rendite, le quali si abbia-
no, con il Prencipe, ò con la Republica, che volgar-
mente in Roma, & altroue si dicono luoghi de
monti, ò con altri vocaboli accennati nel libro se-
condo de Regali, si stimano beni stabili, siche cado-
no sotto la medesima proibizione ; Bensì che rare
volte occorre trattare di questa sorte di beni, men-

LIB.VII.DELL'ALIENAZIONI. C.IV. 31

tre per vna certa maggiore libertà del commercio, la quale si considera più in questa specie, che nell' altre robbe, conforme si accenna nella fudetta materia de Regali, per la legge dell'erezione di questi monti, ò ragioni, la disposizione fuol'esser libera, anche di persone religiose in particolare.

Nelli censi consignatiui, cioè imposti per mezo del denaro, cōforme le Bolle di Nicolò, e del B. Pio
7 Quinto, & altre, cadono due dubbij; Vno cioè sopra li cēsi attiui, li quali siano posseduti dalla Chiesa come creditrice di vn particolare, se si possano alienare, ó sbassare; E l'altro nelli passiui, cioè se la Chiesa auendo bisogno di denaro, li possa imporre sopra le sue robbe.

Nel primo caso, entra la distinzione tra l'atto necessario, & il volōtario, essendo necessario quello della retrouendita, la quale per la forma della detta Bolla del B. Pio Quinto nelli censi creati dopò la sua promulgazione si deue fare al debitore, il quale voglia restituire il capitale con li frutti, e ciò si puol fare senza dubbio; Et all'incontro non si puol fare, & è proibita l'alienazione volontaria; O sia per via di cessione traslatiua, come vna specie ad vn terzo; O sia per via di estinzione col medesimo debitore, quando à ciò il creditore non possa essere sforzato, conforme si verifica in molti censi antichi creati prima della detta Bolla Piana.

Quando poi si tratta de censi redimibili, nelli quali

quali sia verificabile il primo caso dell'atto necessario, al quale non si proceda, perche alla Chiesa creditrice, per la difficoltà del rinuestimento complice la continuazione con quel debitore, siche per allettarlo à continuare, e non ad estinguere, si contenti di calare qualche poco il frutto; Et in tal caso si crede più probabile, che questo si debba dire vn'atto necessario, più che volontario, e che però non sia alienazione proibita.

Quanto poi all'imposizione del céso passiuo(cio che anticaméte si dubitasse) oggi senza dubbio viene stimata vn'alienazione proibita, la quale cade sotto la sudetta strauagante, trattandosi di vna specie d'imposizione di seruitù,ò di peso sopra li beni stabili, ancorche più propriamente ciò cada sotto il seguente capitolo sopra la qualità de contratti.

Nelli beni mobili, ò semouenti, entrano molte distinzioni, se costituiscano vna vniuersità, come sono li greggi, e gli armenti, ouero istromenti de fondi, e poderi, ò pure se siano mobili molto preziosi, e durabili, secôdo quel che più distintaméte si accenna nel Teatro in questo medesimo titolo; Però in ciò non si puol dare vna regola certa, dipendendo in gran parte dalli costumi del paese, ò dalle consuetudini della medesima Chiesa.

Nel denaro contante, dagli antichi, cõ li quali caminano ancora alcuni moderni, si dà la distinzione tra quel denaro, il quale sia destinato alla perpetua

con-

conseruazione, come vna specie di peculio, e l'altra manuale, ò corrente; Cioè, che nella prima specie entra la proibizione, e non nell'altra; Bensi, che molto di raro, e forse in niun caso in Italia, ciò pare praticabile, eccetto in quel peculio di denaro contante, che dalla Chiesa Romana si ritiene nel castello di S. Angelo; Mentre all'altre Chiese non comple tenere il denaro ozioso, mà d'investirlo in beni stabili, ouero in altri effetti, li quali siano lecitamente fruttiferi, che però insegnà la pratica, e particolarmēte trā Regolari, la distinzione trā quel denaro, il quale come capitale sia destinato all'investimento, proueniente da censi estinti, ò da legati con pesi perpetui, ò da dote di monache, e cose simili; E l'altro denaro manuale, e corrente per la proibizione dè superiori, ò gouernanti, di non potersi valere ne spendere la prima specie, sotto le penne contenute nelle Costituzioni della Religione, ò nelli decreti della sacra Congregazione, come per vna specie di mala amministrazione, mà non in questi termini d'alienazione di beni di Chiesa, siche cada sotto la proibizione de Canoni, e sotto la detta strauagante di Paolo Secondo.

Sopra il taglio degli arbori, li quali siano nelle selue, ò nè poderi della Chiesa, entra la distinzione, tra le selue di sua natura cedue, il frutto delle quali consiste in questo taglio, siche non si dice alienazione; E le selue principalmente destinate à pa-

scoli, ouero negli alberi fruttiferi dè poderi, rispetto à quali entra la proibizione; Eccetto quell'incisione, la quale si facesse negli alberi secchi, ò vecchi, ò pure all'effetto di slargarli per migliore conservazione degli altri, ò per maggior frutto, secondo l'uso del paese, e secondo le altre circostanze particolari de casi, le quali portino, che l'atto sia da diligente padre di fameglia.

E molto più sarà specie di alienazione, il destruggere le case, i casini, ò altre officine, quando parimente non lo ricercasse la giusta causa, per il miglior gouerno dè poderi, che però non vi si può dare vna regola certa, e generale, dipendendo il tutto dalle circostanze del fatto, con il di più che

A
*Di tutto ciò nel
fudetto disc. 1.
E in altri se-
guenti di que-
sto titolo.*
 si accenna nel Teatro, non essendo possibile
 (come si è detto) di accennare ogni mi-
 nuzia, senza fare delle molte di-
 gressioni, da cagionare vna
 confusione. A



CAPITOLO QVINTO.

Degli altri contratti, li quali ca-
dono sotto questa proibizio-
ne, e che importano
alienazio-
ne.


S O M M A R I O .

- 1 Enfiteusi, e locazione quando siano proibite.
- 2 Come vada regolato l' anno.
- 3 Se la locazione si faccia per più di tre anni.
- 4 Se vaglia il patto della renouazione della locazione di triennio in triennio.
- 5 Delle robbe solite concedersi.
- 6 Come si verifichi il solito.
- 7 E delle concessioni forzose.
- 8 Se l' ipoteca sia alienazione proibita.
- 9 Della transazione.
- 10 Del compromesso.
- 11 Delle dismembrazioni, o diuisioni delle Chiese.

12 E proibita l' alienazione della giurisdizione, o altra ragione incorporale.

13 Della dismembrazione, o divisione delle paroche.

C A P. V.



IRCA le specie de contratti, i quali importino l'alienazione proibita, oltre il caso di sopra accennato dell'imposizione del censo; Sotto la medesima proibizione cadono i contratti dell' enfeusis, e della locazione, quando siano oltre il triennio; Attesoche se bene secondo li termini delli canoni antichi, sotto l' alienazione proibita, veniuva solamente la locazione à tempo lungo, senza essere determinato quanto fusse questo tempo, per ilche, conforme si è accennato nel libro primo de feudi, sopra ciò si scorge gran varietà d' opinioni, trà le quali la più comunemente riceuuta è quella che non s' intendà lungo tempo, quando sia sotto gli anni dieci.

Nondimeno in questi termini di alienazione de beni di Chiesa, tal questione oggidì è già decisa per la soddetta strauagante di Paolo secondo, la quale ha stabilito il detto termine, d' anni tre, regolari.

lando però gli anni secôdo la diuersa qualità ò natu-
ra de frutti conforme le distinzioni accennate
nella materia , de feudi & altroue .

Et à tal segno è nulla la concessione enfiteotica,
ò la locazione , la quale si facesse per più che di trè
anni , che ne anco si sostiene pergl' istessi trè anni
permessi , mentre in questa materia , e particolar mè-
te nella Curia Romana , oggidì viene stimata per cō-
clusione ferma , che l'inutile vizia l'utile , in maniera
che l'eccesso del tempo corrompe l' atto anche per
quel tempo , nel quale per altro farebbe lecito .

Mà perche nelle locazioni particolarmente
(non dandosi facilmente l'enfiteosi per si poco
tempo) per togliere questa difficoltà , è solito farsi
il patto , che la locazione s' intenda fatta per vn
triennio solamente , e dopoi successuamente dà
4 triennio in triennio , in maniera che siano tante lo-
cazioni , quanti sono i trienni ; Quindi cade il dub-
bio , se questa cautela suffraghi , ò nò , nelche si scor-
ge qualche varietà d' opinioni , Tuttauia secondo la
più probabile , e la più comune opinione , si deve
caminare con la distinzione , che se il patto della
continuazione , per gli altri triennij sarà obligatorio ,
in maniera che non volendo vna delle parti conti-
nuare , non possa farlo ; Et in tal caso la cautela non
gjoui , & il contratto resti nullo affatto , mentre sa-
rebbe vna cautela verbale dà eludere con molta fa-
cilità .

38 IL DOTTOR VOLGARE

cilità la proibizione della legge; Et all' incontro che sia valido, quando sia in piena libertà dè cōtraenti di stare al contratto finito il primo triennio, mentre in questo caso si stima vn contratto totalmente nuovo, il quale si faccia dopo spirata la prima locazione, nell' istante che comincia il nuovo tempo; Q pure in quell' istante che spira il termine stabilito per la disdetta come per vn consenso che si dà all' ora per ora, all' effetto di togliere le dispute legali sopra la reconduzione, se, e per quanto tempo si debba intendere che sia fatta. A

A
*Di ciò si parla
nel discorso 1. di
questo tit. e nel-
li disc. 21. e 22.
della locazione,
nel libro 4.*

Si limita questa restrizione al triennio, quando le robbe fossero solite darsi in ensiteusi, ò locarsi à più lungo tempo, poiche in tal caso si possono concedere di nuovo senza le solennità dell' assenso Apostolico; Purche però vi concorranò due requisiuti; Vno cioè dell' cuidente vtilità da regalarsi secondo il tempo della nuova concessione; E l' altro che non si alterino l' inuestiture antiche in pregiudizio della Chiesa, non già quando à suo fauore; E facendosi alterazione, ne risulta la nullità dell' atto in tutto, per la medesima ragione accennata di sopra, che l' inutile vizia l' vtile. B

B
*Nel detto disc.
1. di questo tit.
E in altri se-
guenti iui ac-
cennati.*

Che però in questo proposito, le maggiori difficoltà cadono nella verificazione di questo solito, il quale risulta, ò dà vna concessione solenne, la quale abbia auuto il suo effetto, ouero dà due non solenni effettuate con vna osservanza pacifica d' an-

LIB.VII. DELL'ALIENAZIONE C.V. 39

d' anni quaranta continuati, conforme più distin-
tamente si discorre nel Teatro in questo mede-
simo titolo.

Come ancora, senza il requisito dell'utilità, si pos-
sono fare queste nuove concessioni, quando siano
forzose, in maniera che la Chiesa non possa ritene-
⁷ re le robe per se stessa, conforme si discorre anco-
ra nella materia enfiteotica.

Sopra l'obligo de beni, il quale da Giuristi si
esplica coltermine, ò vocabolo d'ipoteca, si dispu-
ta molto frà Dottori, se si debba dire alienazione,
⁸ proibita, ò no; Et ancorche vi sia qualche varietà
d'opinioni; Tuttavia la più comune pare che sia,
quella, la quale camina con la distinzione trà l'
ipoteca speciale, e la generale, cioè che la speciale
caschi sotto la proibizione, mà non la generale, se
no quādo si pretenda di esercitarla sopra la proprie-
tà de beni, in maniera che perciò ne possa seguire la
vendita, mà non già quando si voglia esercitare so-
lamente sopra li frutti, ò nella loro comodità, e per
conseguenza, che non tocchi la sostanza delle robe,
conforme anche si discorre in proposito dè
beni feudali, e delli giurisdizionali & altroue. C

Nella transazione, parimente cade disputa con
varietà d'opinioni; Vna delle quali indefferente-
⁹ mente crede, che non vi sia proibizione, quan-
do sia fatta cō buona fede, per la ragione che sia vna
specie di sentenza, la quale si faccia dalle Parti d'ac-

C
Nel libro seguē
te del credito, e
del debito neli
disc. 13. 155

cor-

cordo per decidere la lite , all' effetto di ouuiare al maggior male temuto per l' vna , e l' altra Parte dal suo esito incerto .

L' altra opinione distingue , che sia proibito , quando la Chiesa lascia qualche abbia in mano in parte , mà non già quando non possedendo cosa alcuna , in tal modo ne acquisti parte , atesseche in tal caso non farebbe alienare , mà acquistare .

Però la terza opinione è la più riceuuta dalla Ruita , e dalla Curia Romana , cioè che indifferentemente si dica alienazione proibita ; Eccetto il caso che la Chiesa auesse tutte le robbe , e che rimettesse all' altro transigente li frutti decorsi , ouero che supplisse con denaro contante , ò con altra cosa non proibita d' alienare . D

E qualche si dice della transazione , camina ancora nel compromesso , quando questo si faccia , non solamente de iure , mà anche de fatto , mà non già quando si faccia de iure solamente , perché in tal caso non è cosa proibita . E

La dismembrazione , parimente è proibita ; Et anche la diuisione , mediante la quale si renda minore lo stato antico della Chiesa , mà non già quando possedesse in comune alcune robbe con altri , e che si facesse quella diuisione , per la quale ogn' uno vi conosca il suo , senza diminuzione alcuna delle sue ragioni ; E questi due atti

D

*Nel detto dise.
1. di questo ist.
E in altri luo-
ghi iui accen-
nati.*

E

*Nell' istesso luo-
go.*

atti di dismembrazione e di diuisione , per lo più si praticano nelle cose spirituali ; Come per esempio occorre nelle Chiese parochiali , ò ne Monasterij , che se ne dismembri qualche parte , ò qualche Chiesa , ò membro annesso .

E ancora conclusione oggidì ferma , che questa proibizione d' alienare , non solamente s' intende nelli beni corporali di sopra accennati , mà ancora delle ragioni incorporali , come sono la giurisdizio-
ne , e le preminenze , e che la proibizione ca-
mini anche trà le persone ecclesiastiche , anche
trà due cappelle , ò beneficij d' vn istessa Chie-
sa ; Quando però si tratta di leuare il dominio della
robba , ò della ragione ad vno , e di trasferirlo all' al-
tro , mà non già quando restando il dominio alla
Chiesa , si diuida l' emolumento , ò l' esercizio trà
più ministri , ò beneficiati della medesima Chie-
sa , conforme più distintamente si discorre nel
Teatro . F

Solamente nella dismembrazione , ò diuisione ,
chesi faccia delle Chiese parochiali secondo i sen-
si del Concilio di Trento , vi bisognano molte so-
lennità accennate nel libro duodecimo nel titolo
delle parochie , mà non già vi bisogna questa so-
lennità dell' assenso Apostolico .

F

*Nel detto disc.
1. di questo tit.
e nel lib. 3. del-
la giurisdizio-
ne, nel disc. 24.
E in altri lu-
ghi ivi accen-
nati.*

C A P I T O L O S E S T O.

Delli casi , nelli quali sia lecita l' alienazione , siche non entri la proibizione .

S Q M M A R I O.

- 1 *L* E Religioni incapaci di ritener^o entrate possono alienare .
- 2 Se siano date con questa facoltà .
- 3 Delle solite concedersi .
- 4 Delle robbe di poco valore .
- 5 Delle robbe dè Regolari .
- 6 Dell' urgente necessità , e qual sia .
- 7 Delle robbe in ciò priuilegiate .
- 8 Dell' alienazione necessaria per ritratto .
- 9 Delle robbe acquirende .
- 10 Se il Prelato possa acquistare .

C A P.

C A P. V I.



I Accennata regola sopra la proibizione dell' alienazione de beni di Chiese, si limita in molti casi; E primieramente quando (conforme si è accennato) si tratta di Chiese incapaci di ritenere beni stabili, siche la capacità consista solamente nell'acquistarli, all' effetto di venderli, e di valersi del prezzo.

Secondariamente quando le robbe fossero state date alla Chiesa con questa legge apposta dal concedente, che si potessero liberamente alienare; Poiche se bene alcuni, anche in questo caso dubitano; Tuttauia è vn dubbio senza fondamento alcuno, non essendoui legge, la quale proibisca al padrone di mettere nella sua roba, quando la concede quelle condizioni che paiano opportune mentre potea nō darla; E se nella fondazione de beneficij è lecito al padrone, di mettere le leggi, e le condizioni, anche contro qualche dispongono i Sacri Canoni, conforme si dice nel libro decimo terzo del giuspatronato, molto più in questo caso.

La terza limitazione si è accennata di sopra;

44 IL DOTTOR VOLGARE

nelle robbe solite à concedersi.

3 La quarta parimente si è accennata, cioè nelle robbe di poco valore, ancorche siano stabili, li quali cadono sotto il nome di terrule.

4 La quinta cadea generalmente quasi in tutti i Regolari per li loro priuilegij; Mà oggidì questo cessa per il già di sopracennato decreto dell'

1624.

5 La festa quando fosse per vna precisa & urgente necessità, la quale non patisse dilazione, e senza che si potesse in altro modo rimediare, Conforme per esempio suol' occorre in tempo di guerra per sfuggire il sacco, ò altro danno maggiore; ò pure in tempo di peste, ò per simile vrgenza alla quale non si possa rimediare per altra strada.

6 La settima quando la qualità delle robbe, ancorche regolarmente foggette, lo porti per priuilegio, ò per consuetudine, conforme si è accennato dè luoghi dè monti.

7 L' ottava quando sia vna vendita necessaria per causa di retratto coattivo legale; ò conuenzionale, de quali si parla nel libro quarto, nel titolo delle feruitù.

8 E la nona, quando si tratta di robbe non ancora acquistate, nè incorporate; Come per esempio, se alla Chiesa si deferisse vn' eredità, nella quale fossero [anche] robbe stabili proibite d' alienarsi, mà per essere quella intricata, ò per altro giusto motivo, si stimi più spediente il cederla, ò venderla ad

vn'

vn' altro, mentre ciò si potrà fare, anche senza l' assenso Apostolico; Attesoche se bene l' atto della vendita, o della concessione traslatiua, porta seco l' acquisto, come vn' antecedente necessario; Tuttavia, essendo questo vn' acquisto istantaneo, e più per vna finzione di legge, che per vna vera, e naturale incorporazione, quindi segue, che non si abbia in considerazione; Molto più quando stimandosi poco espeditivo d'accettarla, si repudij, poiche se bene nō è lecito al Prelato, ò ad'altro amministratore della Chiesa fare, nè l' uno nè l' altro senza giusta causa, in maniera che si deue auere il riguardo all' utile della Chiesa; Tuttavia, ò contro il prelato, e l' amministratore, ò contro quello, à beneficio del quale ridonda la cessione, competeranno gli altri rimedij dati dalla legge à pupilli, & à simili persone priuilegiate, à quali la Chiesa viene rassomiggiata cioè per capo di lesione, ò di restituzione in integro, ò di altro remedio, mà non entrano questi termini d' alienazione formale dè beni di Chiesa;

Con il di più che sopra le limitazioni di que-

sta regola si discorre nel Teatro,

non conuenendo diuagare in tut-

te le minuzie & in co-

se meno frequen-

ti. A

A

*Nel dise. i. di
questo tit. e ne-
gl'altri seguen-
ti sui accennati.*

CAPITOLO SETTIMO.

Degli effetti , che risultano dall' esser-
si malamente fatta l' alienazione de
beni di Chiesa , contro la proibi-
zione de Canoni , e delle Costitu-
zioni Apostoliche.

S O M M A R I O .

- 1 **L**' Atto è nullo , e s' incorrono le pene .
- 2 Quando entrino le pene .
- 3 Non si perde il possesso per l' alienazione inua-
lida .
- 4 Si dà la manutenzione alla Chiesa , e della ragione
perche questo remedio sia in uso .
- 5 L' atto intanto è nullo , in quanto la Chiesa vo-
glia .
- 6 Se si debbano restituire li frutti .
- 7 Et all' incontro à che cosa farà tenuta la Chiesa .
- 8 Se si rifacciano li miglioramenti .

C A P . V I I .



OSTO che l'alienazione sia illecita, e contro la forma de Canoni, e della detta Strauagante, ne risultano due cose; Primieramente cioè la nullità dell' atto; E secondariamente l' incorso delle censure, e dell' altre pene in coloro che lo fanno.

Questa seconda parte dell'incorso delle pene, molto di raro, e quasi mai si riduce alla pratica, eccetto che trā i Regolari, e ciò più per le loro regole, e costituzioni che per questa Strauagante, attesoché à tal effetto si richiede vna positiva temerità, & vna malizia, dalla quale ogni piccola causa d'ignoranza, ò dierronea credulità scusa, E particolarmente quando si tratta d' alienazioni improprie, come sono l' imposizioni de censi, & il fare debiti con pegno, ò con ipoteca speciale, ouero la transazione, & altri simili alienazioni improprie & in dirette.

Molto frequente però e cotidiana è l' altra parte della nullità, la quale oggidì non riceue alcun dubbio; Anzi è stimata tanto chiara, che ne meno si toglie il possesso alla Chiesa, in maniera, che non sola-

solamente vn'altro Rettore, ò Amministratore, mà anche quel medesimo il quale abbia fatta l' alienazione, venendo contro il fatto proprio, può in nome della Chiesa dimandare la reintegrazione al possesso, ouero la manutenzione, con quel remedio che li Giuristi dicono di retenzione, fingendosi dalla legge, che il possesso non si sia mai tolto alla Chiesa , nè si sia trasferito all' altro contraente , ancorche naturalmente, e dè fatto, ciò sìa seguito, anche per tempo notabile -

Di questi due remedij , appresso gli antichi era in uso quello della reintegrazione; Però appresso i moderni , dal principio del secolo corrente fù cominciato auersi in uso l' altro della manutenzione, e questo cotidianamente si pratica nella Curia , e nella Rota Romana , essendo ragioneuolmente introdotto, come più pronto, e più profitteuole; Attesoche , conforme si discorre nel libro decimo quinto dell'i giudizij , e della pratica, il rimedio possessorio della reintegrazione, come anche l' altro dell' immisione , che li Giuristi dicono dell' adipiscenda, per disposizione della legge canonica , sono appellabili siche nel foro ecclesiastico non godono quel priuilegio che gli dà la legge ciuile ; Che all' incòtro, questo della manutenzione, secondo l' opinione più riceuuta, viēne stimato più esecutuo , perche non ammette l' appellazione sospensiua ; Quando però si dia in forma di giudizio sommario, e per decreto

cret o interlocutorio, mà non già quando seguia in forma di giudizio ordinario , e sentenza diffinitiva . A

In tanto però camina questa nullità , in quanto che la Chiesa voglia , e che lo stimi espediente ; Mà quando ella non voglia , non potrà allegarsi dall' altro contraente , siche egli sarà obligato stare al contratto , e però si dice nullità claudicante , & inequale , onde all' altro contraente resta solamente il rimedio di fare prefigere vn termine alla Chiesa , ad impetrare l' assenso Apostolico , e che altrimenti sia lecito rescindere il contratto .

Quando poi l' assenso si sia conceduto dal Papa di consenso della Chiesa , non si dà più l' adito à questa di pentirsi , benche l' assenso non si fusse mandato ancora ad esecuzione , anzi che nè meno si fossero spedite le bolle .

Viene stimata tanto chiara questa nullità , che secodol' opinione , la quale si tiene dalla Ruota , e dalla Curia Romana , come vna nullità notoria , cagiona nell' altro contraente vna mala fede , in maniera che farà tenuto alla restituzione di tutti li frutti percetti ; Moderandosi solamente nelli censi per vna certa opinione riceuuta dalla medesima Ruota , che li frutti pagati volontariamente dalla Chiesa prima dell' impugnazione dell' atto , non si ripetano ; Oueramente quando la nullità fusse molto dubbia per ignoranza di fatto , ò di legge

A
Nel disc. I. di quest'ott. e negli altri sui accennati e nel disc.
37. de giudizj
nel lib. 15.

50 IL DOTTOR VOLGARE
in maniera che eagioni vna giusta scusa dalla mala
fede.

Bensi che la Chiesa sarà tenuta restituire tutto
quello che abbia riceuuto ; E quando il prezzo che
7 abbia tenuto in mano gli fusse stato fruttifero , che
per esempio l'auesse dato à censo , oueramente che si
fusse impiegato in altri effetti fruttiferi , o pure chene
abbia estinto qualche censo passiuo , o vn' altro de-
bito fruttifero , in tal caso dourà scomputarlo nè
frutti , che vuole ripetere , essendo di douere che la
Chiesa sia reintegrata da ogni danno , come se il
contratto non fusse fatto , mà non già che debba fa-
re il guadagno con la robba d' altri .

Con l' istessa regola si camina nella refezione de
miglioramenti , li quali frà tanto si fossero fatti dal
8. possessore , conforme più distintamente si
discorrenel Teatro , nel quale si potrà
vedere il di più , non potendosi
portare ogni mi-
nuzia .

B

Dà tutto ciò nel.
istesso disc. 1. e
nrl 4. di questo
si golo .



CA-

C A P I T O L O O T T A V O .

Dell'alienazioni, e degli altri contratti delle Comunità, ò Vniuersità, delle Città, terre, e luoghi abitati, che generalmente dalla legge si esplicano sotto il nome di Città.

S O M M A R I O :

- 1 **D** Ell'alienazioni de beni delle Comunità .
- 2 Delle solennità, che si ricercano nello Stato ecclesiastico .
- 3 E di quelle del Regno di Napoli, & in altri principati .
- 4 In questo Regno sono anche inualidi li contratti de particolari per causa delle Comunità .
- 5 Quali siano le solennità per legge comune .
- 6 Le Comunità godono li priuilegij dè pupilli .
- 7 Circa la giusta causa di questi contratti .
- 8 Se alle Comunità compete il priuilegio dell'addizione in diem .

C A P. VIII.



Ncorche dalla legge ciuile vègano ordinate molte solenità per l'alienazione dè beni delle Comunità, le quali dalla medesima legge sono generalmente esplicate col nome, ò vocabolo di Città, che di sotto si accennano; Tuttaui molto rari, e forse niuni sono i casi, nè quali in questa materia si abbia da caminare con la sola disposizione delle sudette leggi; Atteso che per la grá diuisione dè principati, e dè dominij, la quale particolarmēte in Italia, e nell' altre parti d' Europa è seguita, dopò la compilazione di queste leggi, non vi è forse luogo, il quale sopra ciò non viua con le sue leggi, ò consuetudini particolari, le quali, così in questa, come in ogni altra materia, preuagliono alle sudette leggi chiamate comuni, conforme l'ordine delle leggi accennato nel proemio; Che però non vi si può dare vna regola certa, e generale, applicabile à tutti li paesi, &c à tutte le Comunità anche di vn'istesso principato, ò dominio, dentro il quale suol'essere ancora vna notabile diuersità di leggi, ò di stili, dè quali è impossibile il potere distin-
tamente discorrere, siche nell'occorrenze la deci-
sione

fione di ciascun caso, dipenderà dalle leggi, ò dalle consuetudini del luogo, e secondo l'interpretazioni, che à loro si siano date dalli sauij, ouero dalli Tribunali del medesimo paese.

E restringendosi, per la ragione accennata nel fine del proemio, all'esemplificare le materie alli due principati, nelli quali vi si abbia qualche pratica, e che senza pregiudizio degli altri si possono dire (almeno per l'ampiezza del territorio) li maggiori nell'Italia, cioè lo Stato ecclesiastico, & il Regno di Napoli; Per quel che spetta al primo; Vi è vna Bolla di Paolo Quinto, la quale dà vna gran regola sopra il gouerno delle Comunità per le alienazioni, e per gli altri contratti, che da loro si facciano, e particolarmente nell'imporre i censi, oueramente nel contrarre altri debiti, che sono le cose più frequenti, che si facciano; Essendou i vna Congregazione eretta dal medesimo Pontefice, la quale volgarmente si dice del Buon Gouerno, senza licenza della quale è proibito l'imporre censi, ò fare altre alienazioni, ò contratti di perpetuo, e successivo pregiudizio, che però da questa Congregazione si sogliono esaminare le cause, e si dà la forma de' contratti, che si deuono fare.

Anzi alle volte, è solita mettere le mani, particolarmente in caso di ricorso, negli appalti dell'ente, e nell'altre cose che concernono il gouerno corrente; Come anche circa l'imporre le collette per l'oc-

L'occorrenze pubbliche, conforme di questa Cōgēzatione si discorre nel libro decimoquinto, trattando della relazione della Curia Romana.

E nel suddetto Regno di Napoli, per diuerse regie prammatiche, stà parimente prouisto, che non si possano fare alienazioni, ouero imporre censi, ò contrarre altri debiti, ouero imporre gabelle, ò collette, ne fare altre spese straordinarie considerabili, senza la licenza regia, nella quale si suole ordinare la forma, che però non occorre disputare dell'altre solennità; E l'istesso occorre in altri principati, e dominij, nè quali pare che indifferentemente con le leggi particolari si sia sopra ciò prouisto.

Mà perche nel suddetto Regno à queste proibizioni con facilità si facea fraude, imponendosi dè censi, ò facēdosi gli altri debiti per alcuni particolari cittadini; Quindi per altre prammatiche si è prouisto, che anche gli obighi fatti dà particolari, senza la suddetta licenza, siano inualidi, quando veramente siano per causa della Comunità; Che però sogliono caderui più questioni, se, e quādo ciò pregiudichi al creditore, il quale dia il suo denaro; E la decisione dipende da diuerse distinzioni accennate nel Teatro, in questo medesimo titolo; E sopratutto se il creditore sia in buona, ò in mala fede. A

A
Nelli disc. 23.
e seguenti al 27
di questo titolo.

Mà quando, circoscritte le leggi particolari, conuen-

uenga trattare delle solennità ordinate dalla legge
 5 ciuile, che diciamo comune; Quelle sono molte,
 cioè; L'autorità del giudice; Il consenso di tutto
 il popolo legitimamente conuocato in cōsegglio ge-
 nerale; Il giuramento da darsi da tutti; L'asta
 pubblica; E la giusta causa, della necessità, o vtilità,
 6 in quella maniera, che si dispone nelle robbe dē pu-
 pilli, à i quali le Comunità sono dalla legge rassor-
 migliate.

Il punto maggiore però consiste in quest' ul-
 timo requisito della giusta causa, senza la quale
 7 importano poca le altre solennità, le quali, con-
 forme di sotto si discorre nè contratti dē mino-
 ri, e delle donne, non si richiedono già per cerimo-
 nia, o per formalità, mà acciò si adempisca il det-
 to fine, cioè che si sfugga l'inganno, e che nō si fac-
 cia l'atto, se non vtile, e ben regolato, in quella ma-
 niera che si farebbe da ogni prouido, e diligente
 padre di famiglia; Premendo la legge più à queste
 alienazioni, & agl'altri contratti delle Comunità,
 che à quei de pupilli, o dē minori, mentre questi
 fatti maggiori possono riuedere il fatto suo, e farsi
 rendere i conti dal tutore, o da altro amministra-
 tore, sopra il quale ancora vogliono tenere gli occhi
 aperti i parenti del pupillo, o del minore; Mà ciò
 non facilmente si verifica nelle Comunità per li
 rispetti reciproci, mentre da per tutto, e partico-
 larmēte ne luoghi piccoli, il peculio maggiore del-

56 IL DOTTOR VOLGARE

le perfone ciuili, e particolarmente di coloro, i quali siano infarinati di qualche letteratura, consiste nel viuere sopra la Comunità, e d'ingrassarsi con il sangue, e con le grauezze dè poueri, che però vi si duee caminare con molta circospezione. B

Quando poi alle Comunità si conceda, ò nò quel priuilegio il quale da Giuristi si dice dell'addizione in diē, cioè che doppo fatto l'appalto ad uno, si possa ammettere vna nuoua offerta maggiore da vn altro, dipende da diuersæ distinzioni, e sopratutto dalle circostanze particolari del fatto di ciascun caso, & ancora dall'uso del paese, conforme più distintamente si discorre nel libro secōdo dè Regali, in occasione di trattare degli appalti delle gabel-

C le, e delle altre publiche rendite, siche non

vi si può dare vna regola certa, e generale, applicabile ad

ogni caso.

C

Nel lib. 3. de
Regali nel disc.
31. e nel lib. 4.
nel tit. della lo-
cazione nel dis-
corso 46.

CA:

CAPITOLO NONO.

Delle alienazioni, e contratti de figliuoli di fameglia.

S O M M A R I O.

- 1 **D**ell'incapacità dè figliuoli di fameglia d'auer del proprio.
- 2 Oggidì sono capaci per l'introduzione dè peculij.
- 3 Il giuramento toglie la proibizione dè figli di fameglia.
- 4 La difficoltà nasce dagli statuti.
- 5 Quando lo statuto tolga il giuramento?
- 6 Del figliuolo di fameglia, che negozij da padre di fameglia, ouero che si narri tale.



C A P. IX.

I



Aminando con li soli termini della legge comune ciuile, molto di raro si riduce alla pratica quel che la medesima legge dispone nelli figliuoli di fameglia , atteso che , secondo la legge antica , ò nuoua , eccettuatone il peculio castrense , ò quasi castrense , li quali consistono in quei beni , che si acquistano per via d'arme , ò di lettere , e nelli quali si stimano come padri , i figliuoli di famiglia erano incapaci di possedere cosa alcuna del proprio mentre anche quello che à loro perueniuva per via di successione , ò di legati , oueramente per industria , ò in altro modo , si acquistaua in pieno dominio al padre , senza il consenso del quale non poteuano disporre , nè fare alienazione alcuna , non auendo di che disporre ; E quanto alle obligazioni personali , la fudetta legge non induce altra proibizione , che quella per causa del mutuo , esplicata col vocabolo del Senato Consulto Macedoniano .

Mà auendo la legge più nuoua , ouero nouissima introdotto la distinzione degli altri due peculij , parimente accennati nel titolo delle donazioni , cioè dell'aumentizio , il quale generalmente abbraccia

cia

cia tutto quello, che si acquisti per altra strada, che per quella del padre, & anche per via dell'istesso padre in quei casi, nè quali vi sia la valida donazione trà il padre, & il figlio, restando solamente sotto il nome del peculio profettizio quella robba la quale prouenga dal padre senza titolo valido, e traslatuuo di dominio, siche il figliuolo di famiglia resta capace di auere il dominio, e di auere l'erede, e per conseguenza di auere di che disporre; Quindi segue, che quando non abbia altro legitimo impedimento, potrà fare dell'alienazioni, e degl'altri contratti; Attesoche se bene la legge in alcuni casi desidera il consenso del padre; Tuttavia (come parimente si accenna nel sudetto titolo delle donazioni) è più comunemente riceuuto, che questo consenso sia per il solo interesse del suo vsofrutto, mà non già per l'abilitazione della persona, siche la proibizione della legge ciuale si restringe al solo caso del mutuo.

E pure anche in questo caso tal proibizione in
pratica hà quasi dell'ideale, per l'introduzione di
mettere in ogni contratto il giuramento, come per
vno stile, che però per la disposizione della legge
canonica, la quale è riceuuta da per tutto, anche
nel foro laicale, cessano tutte le proibizioni
della legge ciuale; Siche per quel che spetta alle
alienazioni, & alli contratti frà viui, caminan-
do con li sudetti termini, poca differenza si scor-

ge trà vn figliuolo , & vn padre di fameglia .

Si restringono però oggidì tutte le questioni dell'alienazioni, e dè contratti dè figliuoli di fameglia à quei luoghi nelli quali vi siano statuti, e leggi particolari, che gl'inabilitino à fare còtratto alcuno senza il consenso del padre, col decreto annullatiuo ; Come particolarmente dispongono lo statuto di Roma , & vna p्रàmatica del Regno di Napoli , e molte altre leggi di diuerse Città , e luoghi dell'Italia , e di altri paesi .

Et in ciò si deue principalmente auere il riguardo, se lo statuto, o altra legge particolare, tolga, o no , il giuramento direttamente per autorità Apostolica, ouero indirettamente, col dichiarare il contratto doloso , e simulato conforme altre volte si è accennato ; Atteso che quando non tolga il giuramento, ne segue l'istesso effetto, che si è detto di sopra della proibizione della legge ciuile , mentre il giuramento fa cessare ogni ostacolo della legge positiva .

Quando poi tolga anche il giuramento, come per esempio fà lo statuto di Roma; In tal caso non vi si può dare vna regola certa , e generale, dipendendo la decisione dal diuerso tenore de statuti, o delle leggi, ouero dall'interpretazioni dategli da fauili, o da tribunali di quel paese :

Ma per la maggior frequenza, le questioni si riducono alle circostanze del fatto, per verificare la

comune limitazione, cioè quando il figliuolo di famiglia pratica, e negozia publicamente, e che però sia riputato per padre di famiglia; Mà sopra ciò non si può dare vna regola certa, mentre il tutto dipende dalle proue, e da altre circostanze di ciascun caso particolare.

E perche frequentemente si pratica, che li figliuoli di famiglia, quando anche non viuano separatamente dal padre, e che non negoziano come padri di famiglia tuttauia si asseriscono che siano tali; Quindi nascono frequentemente le dispute se questa asserzione debba essere bastante à scusare l'altro contraente; Et in ciò, ancorche con la solita varietà dell'opinioni; Alcuni indifferentemente lo neghino; Et altri all'incontro indifferentemente l'affermno, maggiormente quando l'afferzione sia giurata; Nondimeno, secondo l'opinione più probabile, si crede che la decisione dipeda dalle circostanze del fatto, dalle quali il giudice prudente dourà vedere, se l'altro cōtraente sia in buona, oueramente in mala fede, e se abbia auuto giusto motivo, ò nò di credere à quell'afferzione, perche verisimilmente non sapesse che quel contraente auesse il padre, ò che auendolo, viuesse in tal maniera, siche fosse riputato per uomo libero, ò che con buona fede se gli sia possuto credere; Mà non già all'incontro, se vi sia la mala fede,

ouer-

oueramente probabile sospetto, che tale assertiuia
si fosse affettata per fraudare la legge, conforme
più distintamente si discorre nel Teatro; Che pe-
rò si stima errore il caminare in questa ma-
teria con le regole, ouero con le dot-
trine generali, ò pure di appli-
care le decisioni fatte in
alcuni casi ad ogni
altro. A

A
*Di ciò si tratta
nel disc. 37. dà
questo titolo.*



CA-

CAPITOLO DECIMO.

Delle alienazioni, e degli altri contratti dè minori.

S O M M A R I O.

1. *I parla del minore già adulto, e quando s'è tale.*
2. *Fin' à qual' età arriui la minor età per legge comune.*
3. *Se la legge canonica accordi, ò nò in questa materia con la ciuale.*
4. *Delli statuti, e leggi particolari in Italia sopra la minor età.*
5. *Degli inconuenienti, e questioni che producano queste leggi particolari varie.*
6. *Dell' istesso.*
7. *Li chierici & altri esenti dalle leggi particolari in qual' età siano maggiori.*
8. *Che cosa disponga la legge canonica.*
9. *Degli errori, & abusi dè Legisti.*

Del-

- 10 Della ragione della diuersità di queste leggi circa la minor' età.
- 11 A chi spetti dar la venia dell' età.
- 12 Se questi leggi siano correttorie della comune, e della loro introduzione.
- 13 Dell' età minore, ò maggiore nelli feudatarij.
- 14 Di qualche si ricerchi nelli contratti dè minori.
- 15 Il giuramento toglie questa proibizione.
- 16 Si dichiara quando il giuramento non operi.
- 17 Dell' antiche solennità nel giurare.
- 18 Il giuramento non toglie la lesione.
- 19 Delle solennità indotte dagli statuti.
- 20 Se sia necessaria la causa, e come.
- 21 Quando lo statuto tolga il giuramento.
- 22 Dell' istesso che nel numero decimo nono circa le solennità materiali.
- 23 Della solennità formale circa la causa.
- 24 Se quello ch'è minore in vn luogo faccia il contratto in vn' altro luogo nel quale sia maggiore.
- 25 Nel minore mercante non entra la proibizione.
- 26 Se camini nel chierico.
- 27 Se camini nelli contratti con Chiese, ò con le persone ecclesiastiche.
- 28 Se camini ne contratti fatti con vn' altro minore.
- 29 Di quei minori che si afferiscono maggiori.
- 30 Della reualidazione per la ratificazione.

Se

31 Se il terzo alleghi questa nullità.

62 Se entri nella dote.

33 Del minore Dottore:

C A P. X.



Vādo si parla dè minori, s'intēde di quel
li, li quali si presuppongono in stato tale,
che abbiano l' uso della ragione cō l'abi-
lità naturale ad obligarsi, siche si trat-
ti solamente di quell' impedimen-
ti, li quali risultano dalla legge positiva, per cagio-
ne di qualche imperfezione, ò di poca sodezza di
giudizio, e di prudenza, che dalla fudetta legge si
presume in giouani di età poco matura, & in quello
stato, il quale si dice dell' adolescenza; Mentre il
fauior stima più difficile l' indagare l' operazioni di
coloro, li quali siano in questo stato, di qualche
si faccia della via della naue in mezzo del mare, ò
di quella dell' ucello per l' aria, ò del serpente
sul fasso; Attesoche quando si tratta di quei putti,
i quali dalla legge si dicono infanti, ouero pupilli,
senza la sufficiente notizia del bene, e del male, e
senza il consenso perfetto, & abile all' oblico natu-
rale, in tal caso l' inabilità risulta dalla legge di na-
tura, nell' istessa maniera che fà la pazzia, ò la for-

Tom. 7. p. 3. dell' Alienazioni.

I male

male fatuità , in maniera che non ametta le dispute legali, eccetto il caso che la malizia supplisse l' età , siche anche prima di quel tempo , nel quale la legge ciuale, e la canonica prescriue l'età puerile, ò pupillare , che dà Giuristi è chiamata impubertà vi sia una tal capacità di dolo, e di perfezione di consenso , che basti per l' obbligo naturale .

Presupposto dunque che la difficoltà cada solamente nell'inabilità di quell' obbligo, il quale, à differenza del suddetto naturale, si dice ciuale , come proueniente dalla legge ciuale, ò positiva , per causa della minor' età; Questa per le leggi ciuali dè Romani si dice durare fino all' anno vigesimo quinto finito ; Nè sopra ciò la legge canonica hà innouato cosa alcuna, mentre se bene, così nel contratto del matrimonio, come in tutti gli altri contratti, i quali riguardino la spiritualità, & il foro interno, come particolarmente occorre per ragione del giuramento , & anche per l' amministrazione de beneficij ecclesiastici, la suddetta legge canonica, non hà ragione alcuna dell'età maggiore, ò minore, mà solamente hà riguardo alla suddetta abilità naturale ; Tuttavia ciò camina , quando così ricerchi la ragione della spiritualità , oueramente del peccato, mà nel resto , anche nel foro ecclesiastico , si camina con l' istesse regole delle leggi ciuali , mentre conforme più volte si accenna, gl' istessi sacri canoni commandano l' osservanza delle suddette leggi , in quelle co-
se

se, le quali non ripugnano allà loro di posizione,
ò ragione.

Bensi che, particolarmente nell'Italia, per la gran
diuersità de principati, e per conseguenza per la
4 diuersità delle leggi particolari, si scorge sopra di
ciò vna gran varietà la qual cagiona qualche con-
fusione; Attesoche in Roma per il suo statuto par-
ticolare, il quale non si stende più del suo distretto
di quaranta miglia, l'età minore è ristretta all' an-
no vigesimo compito; E nelli Regni delle due Sici-
lie, oltre, e citra il faro, per vna legge generale à
tutti due comune, come fatta prima della diuisione
seguita in occasione del famoso vespero Siciliano, &
in tempo ch' erano stimati per vn regno solo, l'età
minore è ridotta all' anno decimo ottavo compi-
to; Come ancora nella Toscana, e particolarmente
nelle Città di Fiorenza, e nelle Città di Siena,
di Lucca, & in alcune altre Città sue confedera-
te, oueramente del suo dominio, & altre, e nellà
Lombardia nella Città di Milano, è parimente nell'
anno decimo ottavo, e l'istesso trà il decimo ottava-
uo, & il vigesimo è stabilito in diuersi altri luoghi
dell' istessa Italia mà, in molti altri luoghi della me-
desima Italia si camina con la sudetta età della legge
comune dell' anno vigesimo quinto.

5 Questa diuersità produce alla giornata molte
questioni, per rispetto, che la persona soggetta ad'
vn luogo, faccia il contratto in vn' altro, in questa età
di mezzo, nella quale, in vn luogo l'età sia mag-

maggiori , e nell' altro sia minore , per il che vi si scorge la solita varietà dell' opinioni , per conciliazione delle quali bisogna caminare con alcune distinzioni accennate nel Teatro in questo medesimo titolo, doue nell' occorrenze si dourà vedere , poiche farebbe troppo gran digressione il reassumerle distintamente .

Veramente questa diuersità , viene stimata vna cosa troppo impropria , & irragioneuole , siche resta da merauigliarsi molto , che li Principi d'Italia , e gl' altri à quali spetta , non vi auuertano , e che non si stabilisca sopra di ciò vna regola certa , & vnfiforme ; Essendo troppo improbabile , che vn' istessa prouincia dell' Italia , la quale forse è la più piccola di tutte l' altre del nostro commercio Cristiano , con vna vnfiformità di clima , e di costumi ; Anzi che in vn' istessa contrada , ò prouincia subordinata di ciascun principato ; E qualche maggiormente importa , anche trà Città , e luoghi molto vicini , e confinanti , si dia questa disugualanza , cioè che quelli li quali in vna parte siano arriuati ad vna certa età vengano stimati maggiori , & abili à fare ogni contratto , e che nell' altra , anche per vn' notabile corso d' anni dopoi vengano stimati minori , & inabili , per la sola abitazione più in yn luogo che nell' altro ; Cosa veramente impropria non essendoui ragione , per la quale quell' istesse persone che invn luogo sono di giudizio perfetto , nell' altro iui vicino debbano esser d'imperfetto ,

An-

Anzi qualche più importa, in vn istessa Citta, ò luogo indiuiduale, con la solita simplicità, ò inezia dè Giuristi, si dà questa differenza per causa della diuersità dello stato, ouero del foro; Che per esépio 7 essédoui in quel luogo vno statuto ò altra legge particolare sopra la reduzione della minor età all'anno decimo ottauo, ò vigesimo, e non obligando tali statuti se non li sudditi allo statuente, e per conseguenza non obligando i cherici, e le altre persone esête, e priuilegiate, si inferisce che questi si debbano dire minori fino all'età di anni venticinque secondo la legge comune, e li secolari, si debbano dire nell'anni dicidotto ò venti, quasi che la veste, ouero lo stato clericale, ò vn' altra qualità priuilegiata, la quale faccia esente quella persona dalla giurisdizione dè statuenti porti seco vna mutazione di giudizio, e che vno essendo per esempio già maggiore, e di giudizio perfetto & abile à fare ogni còtratto, assumendo poi quel stato, diuenti di giudizio imperfetto, & inabile; Inezia veramente, che non si puol dire maggiore, non badandosi, che questo non sia priuilegio ò fauore, il quale non si possa leuare per vna legge particolare à coloro, che non li siano soggetti, mà che sia vna tassa vuniforme e generale regolata dall' uso di quel paese; Maggiormente che, più tosto si stima fauore il diuentare quanto più presto sia possibile maggiore, e di auere la libertà di disporre, e di contrattare.

E con-

E conforme le leggi ciuili meramente laicali, secōdo la condizione, ò costume di quei tempi poterono fare detta tassa generale, & vnliforme, così non si sà vedere perche causa vn' altra legge ciuile più moderna non abbia posluto fare l' istesso, & imprimerie in quel popolo vna diuisione d' età nell' istante che gli uomini nascono; Maggiormente che la legge canonica, sopra ciò non dispone, siche si può dire che la legge laicale, corregga l' ecclesiastica, e la canonica, oueramente che tolga agli ecclesiastici i loro priuilegij.

Anzi che, conforme, disopra si è accennato, più tosto la legge canonica in quelle cose, nelle quali espressamente dispone, non cura questa distinzione d' età introdotta dalla legge ciuile, mà camina con la sola abilità naturale; Et in tanto nelle materie indifferenti, anche nel foro ecclesiastico si camina con tal distinzione, in quanto che la legge canonica non lo proibisca, mà si contenti che si viua con l' uso comune; Che però in questo puto particolamente, si scorge il solito errore dè Giuristi, cioè che dicédosì uno sproposito dà qualche scrittore, gli altri senz' altro discorso, all' usanza delle pecore, ò delle grue, lo seguitano, senza sapere il perche, e se ne fanno le collezioni numeriche, nelle quali li giudici fanno tutta la forza; Cosa veramente degna di quel disprezzo, nel quale li puri Leggisti d' oggidì sono appresso i profetori dell' altre lettere, & anche

che appresso i Principi, e li politici, mentre veramente sono cose ripugnanti à quell' una ragione, la quale è l' anima, e l' essenza della legge.

E se bene alcuni vanno di ciò aslegnando la ragione, cioè che questa varietà sia seguita dalla diuersità dè paesi, gli abitatori dè quali siano più sagaci, & ingegnosi in vn luogo che nell' altro; Nondimeno questa ragione parimente contiene vna troppo chiara similitudine; Poiche se ciò fusse vero, gli antichi sauitissimi Romani non haurebbono stabilito vn' età uniforme per tutto il Mondo, essendo troppo nota la gran differenza della sagacità trà le prouincie, e le nazioni; E ancora nell' istessa Italia si vede la gran differenza; O pure trà gli abitatori delle Città grandi, e mercantili, e quelli di luoghi piccoli, e montuosi, ouero di poco traffico; Dunque aurebbe douuto prescriuersi l' età diuersa, secondo le qualità de luoghi, col' rimediare al caso, che coloro, li quali nascono in vn luogo, vadano ad abitare in vn' altro, dalche si vede che questa ragione contiene vn' inezia manifesta.

E perche le leggi ciuili vogliono che sia vna cosa riseruata all' Imperatore come supremo Principe e Signore di dispensare à questa età, e di fare che prima del suo compimento, qualche persona, ò per
alcu-

alcuni atti particolari, ouero generalmente sia stimata maggiore, ilche dalle medesime leggi, e da suoi professori si suole esplicare col termine della concessione della venia dell'età, Quindi alcuni Giuristi, con l' istessa semplicità, ò inezia, negano questa potestà della concessione della venia ò di fare simili leggi, ò statuti negli altri Principi anco sourani, quasi che sia cosa solamente riseruata al Papa, & all' Imperadore; Et alcuni per cortesia s'inducono à concederlo à quei Rè grandi, li quali non riconoscono l' Imperadore, nè altro sourano; Come sono li Rè di Spagna, di Francia, e simili, negandolo però affatto à quei Principi, li quali abbiano il principato in ragione di feudo regale, per il quale riconoscano vn' altro sourano; Mà parimente queste sono sciocchezze veramente ridicole, non considerando, che ragioneuolmente per le leggi ciuili dè Romani ciò fù riseruato all' Imperadore, perchè egli solo in quei tempi era il Principe Sourano, nel quale risiedeva quella potestà di fare, e disfare le leggi, & à quelle dispensare, la quale oggidì risiede in ogni Principe ancorche piccolo nel suo principato, mentre gli altri non erano Principi, mà Presidi, e superiori subordinati; E pure oggidì, in molte parti, per stile alcuni Magistrati concedono queste dispense particolari, ancorche non abbiano la potestà di fare, ò di disfare leggi in generale, ò à quelle dispensare.

Come

Come ancora, auendo questa reduzione dell' età,
almeno per la notizia che ne portano le leggi scritte,
l' origine in Italia, nelli suddetti Regni delle due
Sicilie, per l' accennata legge che fù fatta in tempo
ch' era vn regno solo, posseduto da Federico secon-
do con titolo di Rè (benche con diuerso titolo
fosse anche Imperatore in Germania) ; Quindi al-
cuni Giuristi, continuando nella loro simplicità le-
guleica, cōsiderano che questa legge sia esorbitante,
come correttoria della legge comune , che però si è
da loro cercato di restringerla in alcuni casi, e parti-
colarmente, quando si tratta d'alienazione dè beni
stabili ; Mà ciò (come si è detto) contiene pari-
mente vna semplicità ; Attesoche quando fù
fatta questa legge , ancorche per alcuni pochi an-
ni prima , fusse seguita l' inuenzione delle leggi
ciuili , dopò la sepoltura di sei , e più secoli accen-
nata nel proemio ; Tuttaua in questi Regni , non
erano arriuate alla notizia, ò non erano cominciate
à riceuersi, mà si viuea con le leggi de Longobardi, e
con altre particolari, secondo le quali l' età mag-
giore era quella della discrezione , e dell' abilità na-
turale, la quale per l' uso più comune viene stimata
dopò compita l' età pupillare d' anni quattordici ,
conforme dalla legge canonica si dispone nelle co-
se spirituali , & ecclesiastiche , in maniera che con
questa legge non fù ristretta l' età minore , mà più
Tom. 7.p. 3. dell' Alienazioni K tosto

A
Di questo parti
colare dell' età
si parla nel lib.
6. della Dote
nel disc. 142. e
nelli disc. 29. e
30. di questo tit.

tosto fù ampliata dall' anno decimo quarto, ò
rispettivamente dal decimo sesto, al decimo ot-
tauo. A

Anzi nō ostāte questa legge, si cōtinuaua tuttaua
nelli feudi e nelli feudatarij nello stile antico che l'
età maggiore s'intendesse nell'anno decimo quarto;

13 Ma perche ciò cagionaua degl'inconuenienti gran-
di; Quindi in vn parlamento del Regno di Napo-
li nel 1589. fù supplicato il Rè à fare vna legge,
che anche per i feudatarij l'età minore s'intendes-
se in conformità della suddetta legge antica fino
all' anni dicidotto, che però nell' anno 1597. vi
nacque vna prammatica particolare, per la quale ciò
fù stabilito; Dunque resta vna sciocchezza mani-
festa il dire, che la suddetta legge fusse correttoria
della legge comune.

Presupposta dunque l'età minore, secondo le
leggi, ò siano comuni, ò siano particolari, con le
quali si viue in quel paese, in maniera, che fuori d'
ogni dubbio quella persona, la quale faccia l'aliena-
zione, ò vn'altro contratto sia minore; Ancorche le
suddette leggi ciuili abbiano sopra ciò fatto molte
prouisioni, e particolarmēte, quando si tratta di for-
male alienazione de beni stabili, che non si possano
fare senza il decreto del giudice, e l'autorità del cu-
ratore, con la giusta causa, necessaria, ouero utile, e
sopra di che si diffondono tanto gli scrittori.

Nondimeno pare che oggidì per lo più queste
leggi

¹⁵ leggi restino ideali, per la medesima ragione accennata nel capitolo antecedente dè figliuoli di famiglia, cioè che essendosi introdotto quasi per stile, ò formulario dè Notari di mettere il giuramento in ogni contratto, e particolarmente quando si tratta di alienazioni formali, da ciò ne segue, che anche per disposizione della legge ciuale, la quale si dice nouissima, e molto più chiaramente per quella della legge canonica, il giuramento fà cessare tutto quello, che sopra ciò dalla più antica legge ciuale si sia disposto à fauore dè minori; Per la più volte accennata ragione, che il giuramento deue auere la sua osseruanza, sempre che ciò possa seguire senza pregiudizio dell'eterna salute, oueramente de buoni costumi naturali, ò pure del ben publico, il qual sia principalmente considerato.

¹⁶ Confesso che sarebbe temerità grāde il dire il contrario, e l'impugnare questa troppo vera, e riceuita conclusione fondata nelle leggi espresse; Bensì che si dourebbe dà Principi auere in ciò il douoto riguardo nel prouederui in quel modo, che in diverse parti già si è prouisto con li statuti, e particolarmēte in Roma capo, e metropoli della Religione cattolica; Poiche se bene nè suoi statuti nō fà questa figura, mà di yna sēplice Città per il suo gouerno particolare ciuale, che altri dicono etico come ogni altra Città, mà nōdimeno per l'esempio è molto considerabile l'altra circostāza sudetta; Cioè nel

togliere questa forza al giuramento, con l'indurre la presunzione che li contratti de minori senza certe solennità, s'intézano dolosi, e fraudolenti; Ouermanente che il giuramento si douesse dare con solennità tali, che quello il quale giura, sapeste bene la sua virtù, e l'operazione, siche si venisse à quest'atto con molta maturità; Atteso che in quei tempi, nè quali furono fatte le leggi, e li canoni, il giuramento era in troppo gran venerazione, & oofferuanza, in maniera che frequentemente era il decisore

¹⁷ di molte liti, per la grand'infamia, e per altre penne, nelle quali incorreva un spergiuro, siche, conforme si accenna nel libro seguente del credito, e debito, in occasione di trattare del rito della gran Corte della Vicaria di Napoli, al debitore, ouero al creditore, il quale fosse conuinto di spergiuro, si troncaua la mano destra; Mà essendo oggidì con tanta frequenza passato in abuso, in maniera che li cōtraenti credono di fare una cerimonia cō il toccare la scrittura, che se gli esibisce dal Notaro, séza sapere, ò badare à quel che si facciano, & in qual delitto incorrono, quando à suo tépo non adempiscano quel che promettono, ouero che in altro modo contrauengano; Quindi siegue che ciò de fatto non porta nè pena, nè infamia, ò mancamento alcuno; Anzi forse per lo più quelle persone di coscienza delicata, le quali s'incolpano nella confessione, delle bagattelle, non se ne confessano, credendo di non

auer

auer fatto , nè fare peccato alcuno ; E Iddio sì se li confessori vi badano ; E per conseguenza cessano tutte quelle ragioni, sopra le quali, con molto fondamento , in quei tempi fù appoggiata la disposizione delle leggi , e dè canoni, non badando i gio- uanotti alla forza , & all'effetto del giuramento , del quale ne anco da loro si discorre .

Hanno cercato bensì giudiziosamēte li Dottori remediare à questo disordine, col fermare vna mol-
to equa, e ragioneuole cōclusionē, cioè che il giura-
mento supplisca le solennità ordinate dalla legge
positiva, mà che nō fani il difetto della causa, e che
non tolga il beneficio della restituzione in integro
per capo di lesione , quando il contratto sia danno-
so, e pregiudiziale ; Non già in quei termini di le-
sione enorme, la quale è necessaria nelli maggiori,
conforme si è accennato nel titolo antecedēte del-
la compra , e vendita, mà tale , che ad arbitrio ben
regolato del giudice si possa dire che vi sia l'inga-
no , al quale facilmente sono soggetti li minori ,
come non ancora prouisti di quella prudenza, e di
quel più maturo giudizio che bisogna per sapere
far bene il fatto suo , essendo quella prima età sog-
getta alle dissolutezze , & alle dissipazioni , che pe-
rò vi si deue caminare con molto riguardo, e circo-
spezione in quei luoghi , nelli quali sopra ciò non
abbiano prouisti li statuti , ò altre leggi municipali
de luoghi , siche conuenga caminare con li soli ter-
mini

Per la frequenza però di tali statuti , ò leggi in Italia, la maggior parte delle questioni forensi sopra i 9 gli obblighi, & altri cōtratti de minori, cade per causa delli sudetti statuti, e leggi particolari, con le quali si ordinano certe solennità , con l'annullazione degli atti, in caso che si facciano diuersamente, cioè quando tal forma si sia bene offeruata, ò nò.

Et in ciò non si può dare vna regola certa, e generale, applicabile ad ogni caso, per il diuerso tenore dè statuti , ò leggi particolari ; E forse più per la diuersa loro interpretazione, & offeruanza , mentre vediamo in pratica, e particolarmente nella Cūoria Romana, sopra la speciale interpretazione dello Statuto di Roma nelli contratti dè minori, e delle donne, che la Ruota, nel modo di verificare la causa, se questa basti de fatto solamente, ouero se si ricerchi che sia vera de fatto, e de giure, anticamente tenne quest'ultima opinione, che debba esser vera de fatto, e de giure, cioè vtile, ò non dannosa, e dopo ne recede , e per molto tempo caminò con la contraria, che basti esser vera di fatto ; Mā modernamente recedendo da questa, è ritornata all'opinione antica; E così forsi occorre negl'altri Tribunali, per la più volte assegnata ragione della varietà dè ceruelli, per la quale, in materie interpretatiue non si può mai dare vna regola certa, nè si può dire determinatamente , che tale sia la verità .

Per

Per quelle generalità dunque che in queste materie possono cadere ; Primieramente bisogna badare, se lo Statuto faccia menzione , ò nò del giuramento, al quale si deroga, atteso che , conforme in altre materie sì è accennato , quando non se ne faccia menzione , camina l'istesso che sì è detto di sopra della legge comune, che non abbraccia gli atti giurati , anche quando si tratti di statuti Papali , ouero che siano espressamente cōfermati in forma specifica dal Papa , e ciò nasce per difetto della volontà,perche non sì presume che sì sia voluto derogare al giuramento .

Quando poi se ne faccia menzione ; In tal caso bisogna distinguere trà la deroga diretta , e l'indiretta ; L'indiretta è nel caso , che lo Statuto tolga la fede alla scrittura, ouero che dichiari , che il contratto sì presuma doloso , e meticoloso , atteso che in tal caso il giuramento non aurà la sua forza , non perche il laico legislatore glie la tolga, mà perche togliendosi la fede alla scrittura , cessa la sua proua ; Oueramente prouandosi in tal modo l' atto doloso , e meticoloso , il giuramento cessa per conseguenza di sua natura , mentre essendo introdotto per legame di pietà , e per vincolo di religione, non deue fomentare i delitti , e gli atti peccaminosi ; Che però l'operazione dello Statuto cōsi ste nella mera téporalità di togliere la fede à quella scrittura, oueramente nell'indurre yna presunzione

sopra

sopra l'atto, che si faccia dal suo suddito; Siche il cessare il giuramento viene accessoriamente, e per conseguéza; In quella maniera che cessarebbe, quádo non essendoui Statuto alcuno, si prouasse in altro modo che quella scrittura non fosse autentica, oueramente che l'atto fosse fatto con dolo, e con inganno.

Bensi, che essendo questa vna semplice presunzione introdotta dalla legge municipale, questa si puol togliere con la proua concludente contraria, prouando in altro modo, che con quella scrittura, che il giuramento veramente si sia dato, oueramente che l'atto sia stato sincero, e libero, secondo le regole generali, che ogni presunzione legale si può togliere con la proua contraria; Atteso che quando lo Statuto proibisse ancora questa proua, in tal caso entrarebbe il difetto della podestà, mentre sarebbe togliere il giuramento direttamente; Bensi che molto di raro in pratica si dà questo caso.

Se poi la deroga sia diretta, & espressa, cioè che semplicemente si dica, che il giuramento non debba obligare, nè fare operazione alcuna; In tal caso, quando non vi sia la conferma Apostolica, entra il medesimo difetto della podestà, e nō si deve attendere in modo alcuno, non auendo il Principe laico, ancorche sourano, tal facoltà; A tal segno, che da alcuni eruditamente si osserua, che anche gli antichi potentissimi Imperadori Romani gentili, non

met-

metteano mano à derogare , ò dispensare al giuramento , come cosa concernente la religione , nella quale non deue la potestà laicale ingerirsi , se non quando era in loro congiontà con l'Imperio anche la dignità del sommo Pontificato , la quale per questi , ò simili effetti , fù procurata per alcuni Imperadori , conforme si è accennato nel libro terzo della giurisdizione .

Mà quando vi sia la confermazione Apostolica , in tal caso entra l'altra distinzione , se questa sia in forma comune , ò pure in forma specifica , dicendosi in forma specifica , quando vi sia inserito tutto il tenore , oueramente che si sia conceduta con vna precedēte cognizione di causa , e cō vn maturo esame , in maniera che apparisca come il Papa sia informato , siche si renda certa la sua volontà ; Che però sopra questa sogliono cadere le dispute , non già sopra la potestà , la quale oggidì nel foro esterno non riceue più dubbio alcuno ; E per conseguēza , quando la conferma si possa dire in forma specifica , in tal caso il giuramento non fà operazione alcuna , è s'intende tolto , & il contrario quando sia in forma comune , mentre la natura di questa è di non concedere , nè di approuare quel che sia contro la legge . B

Presupposto dunque , che lo Statuto , ò altra legge particolare sia concepita in maniera , che tolga la forza al giuramento , in modo che questo non
Tom. 7.p.3.dell'Alienazioni. L sup-

B
Di tutto ciò in materia del giuramento , e de statuti si parla nel lib. 6 della dote nel discorso 143. e nelli discorsi 26. e 29. di questo titolo.

supplisca il defetto delle solennità da essa legge prescritte; In tal caso, tutte le questioni riguardano, se quelle si siano bene adempite, ò nò; E ciò ha due ispezioni; Vna cioè sopra le solennità materiali; Come per esempio sono, il decreto del giudice, il consenso dè parenti, ò del curatore, l'insinuazione, e cose simili; E l'altra sopra la solennità formale, & intrinseca dell' atto, la qual consiste nella giusta causa.

Nella prima parte, non si può in modo alcuno dare vna regola certa, e generale, dipendendo dalla diuersa qualità de statuti, e leggi particolari, oueramente dalla diuersa loro pratica, & interpretazione; Cheperò se bene, particolarmente nella Curia Romana queste dispute sono frequentissime, e cotidiane; Tuttauia farebbe vna troppo incongrua digressione il volere discorrere di tutti gli statuti in particolare, essendo veramente questione più tosto di fatto che di legge, che però nell' occorrenze, secondo la contingenza di ciascun caso, si dourà ricorrere alli Professori pratici di quel luogo, della legge del quale si tratta, & anche à quel che in occasione della disputa di molte simili questioni, se ne discorre nel Teatro in questo medesimo titolo.

Puó bensì darsi vna regola generale nell' altra parte della solennità formale, la quale consiste nella causa legitima, cioè che l' atto sia utile, ò almeno non dannoso, in maniera che si possa dire pruden-

dentemente, e sinceramente fatto da vn diligente ,
e prouido padre di fameglia ; Et in ciò veramente
consiste tutto il punto di questa materia , più che
nella scrupolosa formalità delle solennità materia-
li , nella quale la solita sciocchezza de moderni
Giuristi grammatici principalmente suole fermar-
si , e fare tutta la pastura , mentre conforme più vol-
te si accenna nel Teatro , nelle materie forensi prati-
che , nō si duee stare sù la scorsa , e sù la formalità del-
le parole , mà sopra la sostanza della verità , conside-
rando il fine , ouero l' effetto , per il quale , con
molta maturità si sia fatta la legge , mentre lo stare
sopra la formalità delle parole , si dice più tosto parte
de puri grāmatici , aborrita dalla legge ; Oueramen-
te che sia stile giudaico , tanto dannato da i Santi
Padri .

Il fine dunque , ò l' effetto considerato da queste
leggi , consiste in che stimandosi il minore d'imper-
fetto giudizio , e facile ad esser' ingannato , quindi
siegue , che con l' autorità del giudice , e con l'inter-
vento de parenti , ò del curatore , si remedia à que-
sto difetto della natura , in maniera che segua vn at-
to in quel modo che si sarebbe fatto da vn maggio-
re , il quale fusse vn prudente padre di fameglia ;
Che però quando ciò si verifica , in maniera che si
adempisca il fine della legge , importa poco che non
si sia rigorosamente offeruata la forma delle solen-
nità materiali , ancorche alle volte con la solita scioc-

chezza leguleica, malamente si stia rigorosamente sù queste formalità , più che in altro ; Et all' incontro quando ciò non segua , deue importar poco , che tal formalità si sia esattamēte offeruata, mentre la forza non stà nella ceremonia , mà nella sostanza .

E se bene li Giuristi vanno considerando , se la legge desideri , ò nò la causa , quasi che non desiderandola , non ne sia necessaria la verificazione , Tuttavia ciò riguarda solamente il peso della proua , cioè che quando si desidera , debba quello , il quale vuole sostenere l' alienazione , ò il contratto fatto dal minore , prouare che la causa si sia narrata al giudice dalli parenti , e che sia giusta , che all'incontro , nell' altro caso , per la presunzione che assiste al fatto del giudice , quello , il quale vuole impugnare l' atto per difetto della causa , e che sia più tosto lesiuo , lo deue prouare ; Mà quando si verifichi l' uno , ó l' altro respectiuamente , e particolarmente questa seconda parte , che l' atto sia dannoso , e senza giusta causa , in tal caso deue importar poco , se lo statuto l' esprima , ò nò ; Attesoche ricercando tante solennità , virtualmente lo viene à desiderare , per l'accennata ragione , senza l' adempimento della quale restarebbe vna legge sciocca & irragioneuole , anzi pregiudiziale al minore , mentre lo necessitarebbe à fare quelle spese che suole portar feco l'adempimento di questa solennità , per essere stile di molti giudici

di

di prestare la patienza à quell'atto, per il suo fine di buscare quell'emolumentuccio, senza badare ad'altro, Anzi alcuni affettano di mostarsi facili per esser chiamati più volontieri à queste funzioni, mentre quei giudici, li quali vogliono far bene l'offizio loro, sono stimati stitici, e sono abborriti; Che però santa, & ottima cosa sarebbe, qualche volta il cōdānare questa forte dè giudici a rifare del proprio ogn interesse acciò gli altri stessero bene auertiti.

E perche frequentemente dà il caso che il minore d'vn luogo doue sia tal legge, faccia il contratto in vn' altro luogo doue non vi sia; Oueramente all'incontro, che essendo in paese, nel quale si vive con la legge comune, faccia il contratto in vn luogo doue sia tal legge; O pure che in vn luogo sia maggiore, e nell'altro sia minore per la diuersità delle leggi come sopra; Quindi entrano sopra ciò alla giornata molte dispute, nelle quali non si può facilmente dare vna regola certa, e generale per la capacità dè non professori, dipendendone la decisione dà varie distinzioni, e sopra tutto dalle circostanze del fatto, che però nell'occorrenze conuerrà ricorrere à professori, & à qualche in occasione dè casi particolari, se ne discorre nel Teatro, mentre farebbe troppo gran digressione, non senza qualche confusione il volere esaminare tutte le distinzioni, e le circostanze particolari.

Mà caminando col presupposto che, secondo la leg-

C
Ditutto ciò nelz
li disc. 26. e se-
guenti fino al
35. di questo tis.

legge particolare, il contratto fusse mal fatto; Ciò si
²⁵ suol limitare in alcuni casi, e particolarmente, quando il minore sia mercante, e publico negoziante; E ciò per due ragioni; Vna cioè che in tal caso si deue presupporre accorto; El' altra per il commercio publico trà negozianti, trà quali non si camina con le sottigliezze legali, mà con la maggior simplicità e buona fede. D

D
Nel disc. 34. d'
questo titolo.

El' altra limitazione si dà quando il minore sia chierico non soggetto alla legge laicale; E ciò camina senza dubbio, quando si tratta di contratto sopra beneficj, ò altre materie ecclesiastiche; Mà quando siano materie profane, & indifferenti, ciò camina quando egli voglia valersi della libertà naturale, e non voglia star' soggetto à questa legge; Mà non già quando l' allegasse à suo fauore à forma di priuilegio, mentre il chericato non toglie li fauori, e li priuilegij naturali, ne deue pregiudicargli, e rendere il chierico di peggior condizione d' ogn' altro di quel luogo. E

E
Nelli disc. 22.e
143 del libro 6
della Dote.

Si suol dare vn' altra limitazione, quando il minore contraesse con la Chiesa, ò con la causa pia oueramente con persona ecclesiastica; Però questa
²⁷ limitazione camina, quando il contratto fusse per il motiuo di pietà, ò della spiritualità; come per esempio donando, oueramente assegnando beni per celebrazione di messe, ò di anniuersarij, ouero per far opere pie, &c. Mà non già quando si facesse

vn contratto con la Chiesa in ragione correspettiua; Come per esempio, se la Chiesa, ouero il suo amministratore desse al minore à céso il suo denaro, ò facesse seco vn'altro contratto veramente correspettiuo, e profano, in maniera che non vi fosse il motiuo della pietà, ò della religione, mentre in tal caso le Chiese, ò le persone ecclesiastiche non hanno priuilegio alcuno. F

E se bene si può dire, che essendo le Chiese, ò le persone ecclesiastiche esenti da quella legge laicale, la quale annulla li contratti dè minori, quando non abbiano la forma da lei prescritta, non debba auer-sene ragione alcuna; Tuttauia è più probabile, e più comunemente riceuuto, che possa il Principe, ò vn'altro superiore secolare, inabilitare la persona del suo suddito, à non contrarre, ò in altro modo à disporre del suo, senza certa forma con chi si sia, mentre nō è esercitare la giurisdizione con l'esente, mà togliere al suo suddito quella facoltà, che gli dà la legge positiva ciuile, la quale da lui si puole riuocare, ò restringere. G

Bensì che per alcuni si suole caminare con vna certa distinzione, cioè che se la Chiesa, ò la persona ecclesiastica, ò altra qualsiuoglia non suddita al legislatore, facendo la persona d'attore, molestasse il minore in vigore del contratto fatto contro la forma della legge del suo superiore; Et in tal caso, possa bene il giudice secolare annullare il contrac-

to,

F
Nel disc. 32. di questo titolo, e nel disc. 8. del miscellaneo ecclesiastico nel libro 14.

G
Nel d. disc. 8. del Miscellaneo ecclesiastico, e nel disc. 143. del libro 6. della dotte, & altreue.

to, & assoluere il suo suddito per l'osseruanza delle sue leggi ; Mà all'incontro, se la Chiesa,ò la persona ecclesiastica fosse molestata dal laico minore, ouero in altro modo inabilitato per la retrattazione dell'atto già effettuato auanti il suo giudice ecclesiastico , che in tal caso questo giudice ecclesiastico non fosse tenuto à seguitare la legge laicale , mêtre in tal maniera la legge farebbe la sua operazione contro il non suddito; Come per esempio, se vn minore vendesse la sua robba ad vna Chiesa, ò ad vn altra persona ecclesiastica,e che il cōtratto abbia il suo effetto con la tradizione della robba,e col pagamento del prezzo, e che dopò qualche tempo, il minore,ò altro per lui, pretendēdo che l'atto della vendita sia nullo come fatto contro la forma della legge laicale, volesse retrattarlo, e recuperare la cosa venduta, intentando sopra ciò vn giudizio cōtro la Chiesa,ò la persona ecclesiastica posseditrice auanti il suo giudice ecclesiastico,che in tal caso nō si debba auere alcuna ragione della legge laicale, mentre così la legge laicale esercitarebbe la sua autorità , ouero farebbe la sua operazione contro il non suddito , siche questo caso viene stimato molto diuerso dall'altro,nel quale si nega al non suddito l'azione, & il suo officio , liberando il suddito proprio; Tuttaua all'incontro vi si può cōsiderare, ch'essēdo l'atto nullo da principio per difetto della podestà di quello il quale hā fatto l'alienazione,

non

non si è tolto il dominio all'alienante, il quale per ciò ricupera il suo di mano dell'occupatore; Siche resta caso dubbio, e però nell'occorrenze si dourà ricorrere à professori, & à quel che se ne discorre nel Teatro. H

Credono parimente molti, ch'essendo questo priuilegio dato à minori, non debba auer luogo 28 nelli contratti, che si facessero con altri minori, ò con altri simili priuilegiati, per la ragione della conquassazione dè priuilegij trà gli egualmēte priuilegiati; Mà con ragione questa opinione trà moderni è più comunemente reprouata, atteso che caminando anche con la sudetta regola della conquassazione dè priuilegij, si stima migliore la condizione del reo, il quale tratta del maggior danno; Et ancora (e più à proposito) che questo veramēte non sia vn priuilegio, mà che sia vna dichiarazione dell'inabilità della persona, fondata nella ragione naturale del giudizio imperfetto, ò almeno non totalmente maturo. I

E perche frequentemente occorre, che li minori contraendo, si asteriscano maggiori, ben che veramente non siano tali; Quindi suol nascere il 29dubbio, se questa afferzione sia sufficiente, ò nò; Et ancorche li Dottori in ciò s'intrichino di mala maniera con la solita varietà dell'opinioni, & alcuni cerchino di conciliarle, cò la distinzione di più casi; e se, e per parte di chi vi concorra il dolo, ò pure Tom.7.p.3.dell'Alienazioni. M quan-

H
Nel d. disc. 8.
del miscellan.
eccej, e nel suo
Supplemento.

I
Nel disc. 33. di
questo titolo.

90 IL DOTTOR VOLGARE

quando per parte di niuno ; Come ancora se il difetto venga dalla legge comune, ouero dalli statuti, con altre cabale, & intricamenti soliti ; Tuttavia si crede più probabile, che si debba caminare cō l'istessa distinzione, ò regola accennata nel capitolo precedente, trattando dè figliuoli di famiglia, li quali si asseriscono padri di famiglia, e di sua libertà, cioè che il tutto dipēda dalla buona, ò dalla mala fede de contraenti respectiuamente, e se l'altro contraente abbia auuto, ò nò giusto motiuo di credere à quella asserzione ; Che però si dourà dire, che sia vna questione più tosto di fatto che di legge, da decidersi col prudente, e ben regolato arbitrio del giudice, secondo le circostanze particolari di ciascun caso, senza che vi si possa dare vna regola generale, applicabile ad ogni caso. L

L
*Nelli dīse. 29. e
 37. di questo ti-
 tolō.*

Con maggior frequenza si sentono nel foro le questioni sopra la ratificazione di questi contratti, ancorche siano malamēte fatti, quādo il minore effendo fatto maggiore abbia per qualche tēpo notabile continuato nella sua osseruanza, e molto più quando in vita non l'abbia mai impugnato, siche s'impugni dall'erede, oueramente da vn terzo interessato ; Et ancorche appresso gli antichi, caminando con alcune regole generali della ragion comune, si stimasse più vero, che l'osseruanza dopò fatto maggiore, ne cagioni la reualidazione; Tuttavia oggidì è più comunemente riceuuto, che per

^{tal}

tal'effetto si ricerca vna sciēza certa, così nel fatto, come nella legge, della nullità, in maniera che apparisca d'vna volōtā certa, e determinata di approuare l'atto, che già si sappia d'essere inualido, che però rare volte ciò si riduce alla pratica, & è questione parimente da decidersi con le circostanze del fatto. M

M
Nelli disc. 28,
e 36. di questo
titolo.

³¹ In termini di legge comune, la nullità dell'alienazione, ò del contratto fatto dal minore, secondo la più riceuuta opinione, non è allegabile dal terzo, nella maniera ch'è allegabile quando prouega dallo statuto particolare, il quale abbia il decreto annullatiuo ; Per la ragione della differenza che la legge comune, non porta la formale nullità, mà solamēte dà la facoltà di annullare, ò di rescindere l'atto quando il minore se ne dichiari, in maniera che sia cosa, la quale dipenda dall'animo, che però non si possa spiegare dal terzo ; Et in tanto che ciò segue l'atto si dice d'essere in vn stato implicito di yalidità ; Mà nell'altro caso l'atto si dice nullo da principio, come irritato dalla legge particolare, nell'istesso istante che si faccia, siche non entra la sodetta ragione, che sino alla dichiarazione dell'animo, sia in stato implicito di validità. N

N
Nel disc. 37. di
questo titolo, &
in altri.

³² Sopra il priuilegio della dote, e se per essa si possa obligare, ò in altro modo possa contrarre il minore, si è discorso nel titolo precedente della dote, doue si puol vedere per non ripetere più volte l'istesse cose.

M 2 E fi-

E finalmente non mancano dè Dottori, li quali vogliono, che quando il minore sia già Dottore in legge, abbia l'abilità di contrarre, non ostante la minor età; Però oggidì in pratica ciò non è ricevuto, e particolarmēte in Italia, mentre il dottorato si è reso tanto facile, che si ottiene anche da coloro, li quali ne meno intendano la lingua latina, non che siano ben versati nelle leggi, conforme si è accennato nella materia delle preminenze nel libro terzo; Et ancora perche, quanto più le persone sono studiose, & applicate alle lettere, tanto meno fanno il fatto loro, & applicano poco alla materia economica in ogni età, maggiormente in questa giouenile; Bensì che se le circostanze particolari del fatto, portassero, che vi si adattasse la ragione, alla quale li Dottori antichi appoggiano questa proposizione, dourebbe applicarsi quell'istessa limitazione, che di sopra si è data nel mercante, ò in vn'altro publico negoziante.

O
Nel disc. 30. di
questo titolo.

Dell'altre cose concernenti la materia dè minori, si puol vedere nel Teatro, non essendo facile, senza qualche confusione, l'accennare tutte le minutie; E se n'accennano ancora alcune cose in questo medesimo libro nel titolo seguente dè tutori, e curatori; Come anche si adattano quelle cose, le quali in termini dè statuti si dicono delle donne, anzi tanto più.

CAPITOLO UNDECIMO.

Delle Alienazioni, e dè contratti delle donne.

S O M M A R I O.

- 1 *E donne maggiori per legge comune possono fare ogni contratto.*
- 2 *Non possono alienare il fondo dotale, nè meno obli garsi per il marito.*
- 3 *L'una, e l'altra proibizione cessa per il giuramento.*
- 4 *Mà non già quando resti indotata.*
- 5 *Qual differenza si scorga tra il sesso feminino, e il mascolino.*
- 6 *Degli statuti sopra le donne.*
- 7 *Dell'Egidiana, e della Carpense.*
- 8 *Della legge del Regno di Napoli sopra il Velleiano.*
- 9 *Tutto quel che in caso de statuti si è detto nelli minori, camina nelle donne.*
- 10 *Qual differenza vi si scorga.*

C A P.

C A P . XI.



I Oco resta dà discorrere in questo capitolo, circa le alienazioni, e gli oblighi, ò altri contratti delle donne maggiori di età, mentre quando siano minori, cadono sotto quel che si è discorso nel capitolo antecedente; Mà quando siano maggiori; Parlando per disposizione della legge ciuale, ò canonica, non si scorge differenza alcuna tra gli vuomini, e le donne maggiori, dandosi, all' uno, & all' altro sesso egualmente l' istessa libertà di disporre del suo.

In due casi però, la legge ciuale induce la proibizione nelle donne ancorche maggiori; Cioè nel
 2 l' alienazione del fondo dotale per la legge Giulia; E nell' oblico che si facesse per il marito, per quella legge, che si dice del Velleiano; Bensì che l' vna, e l' altra proibizione oggidì in pratica hāno quasi dell' ideale per l' istessa ragione accennata nè minori, e
 3 nelli figliuoli di fameglia, & anche nell' istesse donne nel libro antecedente della dote; Cioè ch' essendosi introdotto per stile di mettere quasi in ogni contratto il giuramēto, questo fà cessare ogni proibizione della legge positiva; Eccetto se fosse con-
 trat-

⁴ tratto tale, per il quale si potesse dire, che la donna restasse indotata, conforme si discorre nel suddetto libro antecedente della dote.

⁵ Che però caminando con i suddetti termini della ragion comune, pare che non si scorga altra differenza trā il sesso mascolino, & il femminino, se nō qualche maggiore facilità circa la proua del dolo, ò veramente della forza, e della concussione, per la maggior debolezza, ò fragilità di questo sesso, mentre posta questa proua sufficiente, il vizio del consenso non libero, ò non sincero, così camina nelle donne, come negli uomini.

⁶ Si restringono dunque tutte le questioni agli statuti, ò ad altre leggi municipali, che (eccettuatone il Regno di Napoli) sono quasi in ogni luogo del restante dell'Italia, e per il più trattano egualmente li minori, e le donne, con qualche differenza; Conforme particolarmente si scorge in Roma, che vno Statuto tratta di tutte due, & vn'altro desidera qualche solennità di più nell'alienazione de stabili de minori, che nelle donne. A

⁷ Vna certa legge generale dello Stato Ecclesiastico, la quale si chiama l'Egidiana, à chi legge tutto il suo tenore, parerà che tratti di minori, e delle dōne egualmente; Mà in effetto è ineguale; Atteso che la prima parte, è vna Costituzione fatta dal Cardinal Egidio Albornozzo Legato in Italia per la Sede Apostolica, in tempo che questa risiedeva in Au-

gno-

A
Nel disc. 28. di
questo titolo, e
nelli discorsi 31
e seguenti delle
donne.

96 IL DOTTOR VOLGARE

gnone, e questa è quella, la quale è stata confermata, & ampliata dalli Sommi Pontefici, Sisto Quarto, e Paolo Terzo, che tratta di minori solamente; Mà l'altra parte, la quale parla delle donne, è del Cardinale di Carpi, il quale fù Legato della sola prouincia della Marca, e non ha la suddetta confermazione, & estensione, che però non ha luogo fuori della detta prouincia.

Nel Regno però suddetto di Napoli, si camina con la ragion comune, eccetto, per gli obighi, e per i contratti fatti per li mariti, nelli quali, per una prammatica, la quale si dice del Velleiano, e presumme i contratti dolosi, ò meticolosi, si toglie anche indirettamente la forza al giuramento.

Che però in tutto quello, che riguarda gli statuti, ò le leggi particolari, per sfuggire quanto sia possibile il male necessario di questa facoltà, di ripetere più volte le medesime cose, tutto quello che si è detto nel capitolo antecedente dè minori, si adatta al presente delle donne; Eccettuadone alcuni casi, nelli quali vi si scorge differenza, come per esempio circa la maggior libertà, che abbia la donna d'obligarsi per causa di dote più di quel che s'abbia dal minore, conforme si discorre nel libro antecedente della dote; Oueramēte circa quell'obligo, che faccia la dōna per liberare il marito, ò li figli da truagli, ò pure per qualche onoreuolezza, secondo i casi, delli quali si tratta nel Teatro. B

B
Nell' accennati
discorsi 31. e
seguenti di que-
sto titolo.

Et

Et ancora circa la causa , atteso che se vna donna, senza sospetto d'inganno, ò di forza dica di volere donare alcune sue robbe, e ragioni, e per conseguenza fare vn atto di sua natura dannoso, e pregiudiziale ; Ogni volta che resti prouista,in maniera che non si possa dire, che rimanga indotata, non si potrà proibire, nè dal giudice , nè da parenti, nè dal curatore deputato se gli potrà negare il consenso,doppo che l'auranno bene ammonita,& instruita ; atteso che essendo padrona del suo , e di farne quel che vuole , le solennità sono introdotte per riparare agl'inganni, & alle seduzioni , mà non già quando la volontà sia sincera, e determinata ; Che all'incontro ad vn minore si puol negare,e dirsegli che si faccia maggiore, e che dopoi doni, mêtre vn giouanotto in quell'età non sà quello che si faccia, e non è solito stimare la robba, in maniera che può dirsi, che vi sia qualche imperfezione naturale dell'intelletto .

Che però questi statuti, ò leggi particolari deuono esser più largamente interpretati quando si tratta di minori , che quando si tratta di donne , per la ragion della differenza , che nel primo caso sono conformi alla legge comune , mà nel secondo sono contrarij .

C A P I T O L O X I I .

Dell' alienazioni, e dè contratti
de Pazzi , e de Prodigj :

S O M M A R I O .

- 1 **L** I pazzi , ò li fatui non possono far contratti .
- 2 Quando uno si dica pazzo , ò fatuo .
- 3 Della differenza trà le ultime volontà , e li contratti .
- 4 Delli prodigi .
- 5 Se la prodigalità sia impedimento della legge di natura , ò positiva .
- 6 Quando uno si dica esser prodigo .
- 7 Se quale sia vizio maggiore l'auarizia , ò la prodigalità



C A P.

C A P. XII.



El primo genere delle sudette persone, cioè dell'i pazzi, ò sia pazzia furiosa, ò sia stolida ogni volta che l' infermità della mente, sia tale, che anche in vna persona d' età perfetta impedisca l' uso della ragione, non cade dubbio alcuno, mentre essendo il contratto vna cosa, la quale dipende dal consenso, non si puol verificare, se non quando questo vi sia mentre, se à questo genere di persone si nega di far testamento, ò un'altra ultima volôta, che si stima di molto minor pregiudizio per la reuocabilità; & anche perche il suo effetto siegue dopò che la persona sia già morta, si che niente gl'importa l'auere, ò no auere quella roba, molto più deue ciò caminare nell' alienazioni; e ne contratti trà viui; Ma perche senza questi non facilmente si puol menare la vita ciuile; Però la legge hà supplito à questo mancamento, con dare il curatore, nella maniera che ne pupilli hà fatto, conforme si discorre nel titolo seguente di questo medesimo libro, de Tutori, e de Curatori.

² Le questioni dunque, così in questa materia dell' alienazioni, e dè contratti, come ancora nell' altra

de testamenti, e dell' altre vltime volontà, delle quali si tratta nel libro nono, riguardano più tosto il fatto che la legge, cioè se e quādo vi sia questa imperfezione, ò nò; Mà perche di ciò si parla più di proposito nel sudetto libro nono, stante che in occasione dell' vltime volōta più frequētemēte occorre di ciò trattare; Però si potrà iui vedere qualche se ne discorre, non potendosi in questa materia dare vna regola certa, e generale, applicabile ad ogni caso, mentre la decisione dipende dalle circostanze di ciascun caso in particolare, dà considerarsi col savio, e ben regolato arbitrio del giudice.

Bensi che à regolare questo arbitrio, si scorge qualche differenza considerabile trà l' vltime volontà, e gli atti trà viui; Attesoche per la prima specie vi bisogna vna proua più concludente,
³ nè ogni debolezza d' intelletto, ò poca perfezione di giudizio basta à rendere la persona intestabile, mà ciò basterà nè contratti, secondo la differenza che si vede nelli minori, e nelle donne, che à testare non patiscano quella proibizione che patiscano nel contraere.

Per qualche poi spetta alli prodigi; Ancorche la prodigalità sia stimata vna i specie di pazzia, non è però vna formale infermità di mente, mà più tosto
⁴ vn' alterazione, dell' intelletto, ò vna pouertà di prudēza; Tuttavia dalla legge sono anche li prodigi inabilitati à fare gli atti trà viui, e nō le vltime volontà,

LIB.VII.DELL'ALIENAZIONI. C.XII. 101

tà; Attesoche se bene nō mācano dè coloro li quali negano à prodigi anche la facoltà di testare , nondimeno il contrario è più vero , per la suddetta ragione , che per la reuocabilità , e per seguirne l' effetto dopo che la persona sia annientata, l'atto non si stima pregiudiziale à quello che lo fà; Bēsi che la qualità di essere prodigo, e per conseguenza di giudizio non totalmente perfetto; Come ancora quella di qualche debolezza d'intelletto , duee auersi in considerazione anche nell'vltime volontà, quando queste siano poco bene regolate à fauore degli estranei in esclusione de suoi , per la maggior facilità della seduzione ò inganno , conforme si discorre nel suddetto libro nono .

Cade in questa materia dè prodigi la disputa , se la proibizione di alienare , ò di contrarre senza ,
5 la forma prescritta dalla legge , cioè col decreto , del giudice,e l'con autorità del curatore,nasca solamente dalla legge positiva, oueramente da quella di natura; E ciòper la molto cōsiderabile ragione di differenza , che quando sia stimato defetto naturale , il giuramento non lo supplisce , come farebbe quando nascesse dalla sola proibizione della legge positiva; Ma è più comunemente riceuuto, che sia defetto naturale , e per conseguenza che il giuramento non operi .

Le maggiori questioni dunque in questo proposito sono più di fatto , che di legge , cioè sopra la veri-

verificazione di questa qualità di prodigo, quando sia tale che gli sia interdetta l' amministrazione , in maniera che li contratti restino inualidi ; Et in ciò li Giuristi s' intrigano molto con la solita varietà dell' opinioni , così circa la competenza del giudice , il quale abbia interdetta l' amministrazione ; Come ancora circa la cognizione della causa , e sopra la validità del processo ; Et anche circa la retrotrazione , cioè se ciò annulli li contratti fatti prima ; Mà in ciò non si può dare vna regola cetra , e generale , dipendendo in gran parte dalle circostanze del

A
Di questa materia de prodigi si tratta in questo titolo nel disc. 36. e nel tit. de testamenti.

fatto, e da varie distinzioni , siche in occorrenza si dourà vedere qualche se nè discorre nel Teatro , e si dourà ricorrere alli professori , non essendo facile moralizzare il tutto per capacità dè non professori . A

Si suol disputare ancora quel' problema, se e qual sia maggior vizio, l' auarizia, ò la prodigalità ; E se bene alcuni discorrendo in astratto, stimano che sia vizio maggiore l' auarizia, per la ragione, che si allontana maggiormente dalla virtù della liberalità ; Nondimeno per la pratica viene stimata più vera l' opinione contraria, attesoche la prodigalità si allontana maggiormente dall'altra virtù della prudenza, la quale è maggiore per il bene della Republica alla quale i prodigi sono più pregiudiziali .

C A P I T O L O X I I I .

Dell' altre persone, le quali sono proibite di fare dell'alienazioni, e degli altri contratti, così nella proibizione attua; come nella passiva.

S O M M A R I O .

- 1** **D**ell' altre persone proibite contrarre.
- 2** **D**ell' alienazione proibita del patrimonio ecclesiastico.
- 3** Della proibizione de beneficiari.
- 4** Di quella dè regolari professori.
- 5** Delli contratti proibiti al carcerato, ouero al suddito, & altro.
- 6** Dell' altre specie di proibizione.

C A P .

C A P. XIII.

1



L T R E le persone accennate nel li capitoli antecedenti , le quali siano proibite di fare l'alienazioni, e gli altri contratti; Et anche la proibizione at tiva , e passiuà respettuamente ac cennate nel titolo antecedente delle donazioni trà il marito , e la moglie , il padre & il figlio , e trà li concubini , conforme iuisi discorre ; E' l' altra proibizione nel medesimo titolo accennata dell' alienazione , ò retrocessione della donazio ne fatta per contemplazione del matrimonio .

- Vi è ancora quella proibizione , che hà il che-
2 rico secolare ordinato à gli ordini sacri al titolo
del patrimonio , quando non sia prouisto altron de , per quanto però concerna il suo mateni mento congruo , con le dichiarazioni accennate
nel Teatro in questo medesimo titolo , & anche
nel libro seguente del credito e del debito A ;
3 Queramente sono le alienazioni , ò altre dispo sizioni trà viui , le quali sono proibite alli chie rici secolari dè i beni acquistati dalli beneficij ec cle.

A

*Nel disc. 38. di
questo titolo.*

clericali , quando siano infermi , ò che in altro modo per atto frà viui si faccia per fraudare la proibizione di disporre in morte in pregiudizio della Chiesa , ouero della Camera , conforme si discorre nel libro duodecimo delli Beneficij .

E molto più sono proibite l' alienazioni , e gli altri contratti fatti da Regolari professi , mentre questi sono incapaci di auere della robba in particolare , e conseguentemente molto più sono incapaci di disporre , con alcune dichiarazioni accennate nel libro decimo quarto delli Regolari .

Sono anche proibiti li contratti ; Trà il suddito & il superiore ; Trà il Giudice , & il litigante , ò il Reo ; Come ancora trà il carcerato ingiustamente , e quello ad istanza del quale per sua opera sia seguita la carcerazione ingiusta ; E quelli delle robbe litigiose , ò che in alcune parti per le leggi particolari sono proibiti con forastieri , ouero con , le persone le quali non abbiano certe qualità ; Oltre quelle proibizioni , le quali si sono accennate per natura delle robbe nel libro primo de feudi , nel seconde dè Regali , nel quarto dell' ensiteusi , e nel decimo dè fidecomissi , mà in ciascun caso delli suddetti , cadendo molte ispezioni e distinzioni , non possono darvisi regole certe per la capacità d' ognuno , & il di-

Singuere tutti li casi , con le loro dichiarazioni ,
portarebbe seco qualche noiosa digressione , non
senza confusione ; Che però in occorrenza

B

*De carceratibus
disc 41 e 42. di
questo tit. e con
i frastieri nel
disc. 149. del lib
6. della Dote e
nel disc 39. di
questo tit. Si al
trove .*

bisognerà ricorrere à professori , &
anche à qualche se ne di-
scorre nel tea-
tro .

B

* *



CA

C A P I T O L O X I V.

Di alcuni contratti , della validità dè quali si suol dubitare,Cioè delle spō sioni, e delle scommesse ,ò dè lotti ; E dell'i stocchi, e delle ciuanze ; E delli contratti per causa di giuoco .

S O M M A R I O .

- 1 **D**elle scommesse sopra l' assedio di qualche piazza .
- 2 Non vale se à quel tempo la piazza sia resa, ouero abbia capitolato .
- 3 Delle scommesse sopra l' elezione del Papa , ò sopra le promozioni dè Cardinali .
- 4 Delli contratti à moglie .
- 5 Delli lotti, ò beneficiate .
- 6 Del lotto sopra l' entrade pubbliche .
- 7 Delle riffe .
- 8 Delle beneficiate come specie del giuoco del piribis , ò dell' auca .
- 9 Questi giuochi sono proibiti .
- 10 Del Lotto di Genoua .

- 11 *Li contratti & obighi per causa di giuoco non tengono.*
 12 *Delli giuochi degli scacchi, ò dell' ombre;*
 13 *Il giocar' à credito è proibito.*

C A P. XIV.



OLTI contratti vi sono, sopra la validità dè quali occorre dubitare, per la loro natura, ancorche siano fatti da persone, le quali per altro siano abili, & abbiano la libera disposizione del loro auere; Come particolarmente sono quelli contratti, che legalmente si dicono sponsioni, & in nostra lingua Italiana diciamo scommesse, ouero lotti.

Questa sorte di contratti sono di più sorte; Vna cioè che si faccia la scommessa sopra vna cosa totalmente euentuale, e dependente dal caso, come particolarmente insegnà la pratica frequente nell' assedio, di qualche piazza, e cose simili; Et in questo caso, per ordinario non cade dubbio sopra la validità del contratto in generale, ouero astratto, mà solamente sopra il modo, ò pure sopra il tépo che si sia fatta; Attesoche se per esempio si faccia la scommessa sopra l' esito dell' assedio di

vna.

vna piazza, la quale in quel tempo già si fusse resa , ouero che auesse capitolato di rendersi , non valerà 2 il contratto , con casi simili A ; Bensi che in Roma,e nello Stato ecclesiastico, ciò è proibito per bandimenti generali .

A
Nel disc. 48. di questo titolo.

Anticamente nō era proibito il fare delle scōmes- in sede vacante sopra l' elezione del nuouo Papa , ouero sopra le promozioni dè Cardinali , mà en- 3 traua l' istessa questione, se valea la scommessa , fat- ta in tempo , che fusse già seguita la creazione del Papa , ouero la promozione dè Cardinali ; Ma og- gidi queste scommesse non si posson più fare . B

B
Nel disc. 47.48 di questo titolo.

Si dà ancora vna specie di sponsione , ò di scommessa , che per esempio Tizio dà à Sempronio cento scudi , con patto di restituirneli due , ò tre cento , quando pigliarà moglie , ò che aurà qualche dignità , e questo volgarmente si dice contratto à moglie ; Et ancorche sopra la validità di questa 4 specie di contratto vi sia qualche varietà d' opinio- ni ; Alcuni dubitandone per rispetto dell' usura che possa estere sotto questo manto ; Et altri per le frau- di che si possono fare alla libertà del matrimonio , ouero alla simonia , ò pure che gli astuti cerchino di fare questo contratto con chi abbia mano in Corte all' effetto d' ottenere le cariche , e le dignità , con le corruttele colorite da questo contratto ; Nondime- no per vn cert' uso comune , stà riceuuta la sua vali- dità , quando dalle circostanze del fatto non appa- risca .

110 IL DOTTOR VOLGARE

C
Nelli suddetti di
seorsì 47. e 48.
di questo tit. e
nel disc. 36. dell
Vſure.

rifca verificarsi queste fraudi, per la possibilità, ò per li sospetti, per li quali alcuni vogliono che questo contratto sia illecito, conforme si accenna nel Teatro. C

I lotti, li quali in alcuni paesi si dicono beneficate, sono di più sorti; Vna cioè che per l'autore, ò partitante del lotto, si metta insieme vna quantità di robbe di diuersi valori, e qualità, dandosi il suo prezzo, del quale intieramente si rimborsi dì coloro, che secondo il numero, ò qualità delle bollette vogliono correr la fortuna, in maniera, che l'autore del giuoco nō corra rischio alcuno, mà l'incertezza dell'uento buono, ò cattivo riguardi solamente quelli che comprino le bollette; Et in tal caso questa in sostanza è vna compagnia di fortuna trā li molti compratori delle bollette, che vna rieschi piena, e l'altra vota, e per conseguenza non vi dourebbe esser motiuo di dubitare della sua validità, mentre l'autore, ò partitante in sostanza fà le parti di venditore di quelle robbe, e di loro custode, & amministratore, finche dalla fortuna se ne faccia la diuisione trā li compratori; Tuttauia quasi in ogni principato, e particolarmente in Roma, e nello Stato ecclesiastico, non si può ciò fare senza licenza de superiori, acciò questi vi affistano; E ciò per ouire alle molte fraudi che vi si possono fare, così (e forse con frequenza) dall'

LIB.VII.DELL'ALIENAZIONI.C.XIV. 111
dall' autore del lotto, valutando le robbe à prezzo molto alterato ; ò cambiando dopoi le robbe esposte ; Come ancora da coloro , li quali come per vna specie di compagnia comprano la fortuna , cioè nel modo di estrarre le bollette , che ad vno riesca piena , & all' altro vuota , ouero ad vno migliore , & all' altro minore ; A tal segno , che alle volte ha portato il caso , che à persone di qualche autorità son toccate appunto quelle cose che esse desiderauano ; Mà questa possibilità di fraude non duee rendere illecito il genere del cōtratto , mentre anche nelli testamēti , & in tutti gl' istrumēti , e contratti si può dare l' istessa possibilità ; Deue bensi caminaruisi con molta circospezione , e riguardo .

Et ad imitazione di questa specie di lotto , in alcuni principati , per bisogni publici si è introdotto lo smaltimento à più alto prezzo di qualche per altro non facilmente si farebbe possuto smaltire .

6 Come ancora nelle priuate conuersazioni , e particolarmente in quelle allegre che si fanno , come si suol dire col' guarnello , ò con la scuffia , le persone accorte , ò per industria di smaltire à minuto à più caro prezzo le loro robbe di qualche vaglano , ouero per regalare la dama à spese de merlotti , han n' introdotto , & usano le riffe , che vuol dire l' istesso .

7 L' altra specie di lotto è quello che si fa trà l'autore

tore del lotto, e quelli, li quali vogliono comprar la fortuna, cioè che egli espone alcune robbe, alle quali pone alcuni segni parte suoi, e parte dè còpratori, appunto come quel giuoco che si dice del pribis ouero dell'auca, allettando in tal modo li giouani inesperti, ouero le persone audie, con la speranza di far' vn gran guadagno con poco denaro, à buttargli il suo.

E questo contratto, (discorrendola in astratto), si deve stimare lecito, poiche contiene la compra, e vendita d'vn' incerta fortuna, appunto come la legge stima valida la compra del tiro della rete nel tempo che sia in mare, ò che sia per buttarsi; Ma perche in effetto il contratto è troppo lesivo, e pregiudiziale al publico, con inganno evidente de compratori; Quindi segue che nella maggior parte dè luoghi ciò sia proibito, senza la licenza dè superiori, appunto, come sono proibiti li sudetti giochi del pribis, e dell'auca, ò simili, perche veramente vi è troppo gran svantaggio de còpratori, nascendo la proibizione più tosto da ragione di buon gouerno, che da intrinseca infezione del contratto.

E l'altra specie di lotto è quello di Genou, usato ogn'anno in Italia sopra l'estrazione delli Senatori, e degl'altri Magistrati di quella Republica, sopra i quali sogliono occorrere delle questioni, nō già sopra la validità del còtratto in general, mà sopra alcuni inci-

incidenti particolari sopra la variazione de nomi , ouero dal non essersi date le liste intiere, e fedeli conforme se ne aceenna qualche cosa nel Teatro . D

D
Nelli detti de-
scorsi 47. e 48.
di questo titolo .

Resta però qualche occasione di merauigliarsi , che in vna Città così ricca d'ingegni eleuatissimi (à segno che nō mi è occorso praticare in altri paesi,in caualieri non professori della facoltà legale, così generalmente tanto gran capacità dè negozij) non vi sia stata persona, la quale applicasse à comporre sopra ciò vn trattatello particolare con la distinta notizia di tutte le sue leggi, stili, e condizioni, che veramente resta desiderabile, per ouiare ad ogni inconueniente; Con che però ciò seguisse con vn stile chiaro, e quanto più fusse possibile corrente, e piano; Attesoche,ò sia per l'acume di quell'ingegni,ouero per introduzione de maggiori di parlare troppo elegantemente , pare che ciò renda il parlare di quei scrittori nelle materie legali per altro dotti, al quanto oscuro .

Generalmente sono dalla legge reprouati tutti i quei contratti, & oblighi , li quali prouengano per causa di giuoco di dadi, e di carte , e di altri qualsivoglia; ancorche siano li contratti coloriti da altra causa, quando si proui, che prouengano da causa di giuoco ; Attesoche negando la legge azione alcuna per quello che si debba conseguire per tal causa, & ancorche nō si tratti di giuoci proibiti,siche quello che giuoca in credēza,si espone à questo pericolo; Quin-

di siegue, che sia proibito ogni altro contratto sopra il debito, il quale prouenga da tal causa, acciò la proibizione della legge non resti di vento.

E se bene alcuni soglionociò limitare nel giuoco d' scacchi, ad imitazione potrebbe cadere l'istessa limitazione nel giuoco delle boccie, & anche in quello dell'ombre, e simili, nelli quali principalmēte opera l'ingegno, & il sapere, à segno che alcuni li stimano leciti anche à religiosi; Nondimeno questa restrizione non camina all' effetto del quale si tratta; Attesoche; Altro è il trattare, quali giuochi siano più illeciti, e quali meno, o pure quali si debbano permettere, e tollerare, e quali nò; Et altro, è che non si debba giuocare in credenza, e che giocandosi nò si dia azione alcuna, per qualche si sia vinto, mentre anche in questi giuochi meno viziosi, e tollerati, il giuocare à credito viene stimato sempre dannabile, e pregiudiziale alla Republica, poiche molti non giocarebbono, ne s' impouerirebbono, quando non si potesse fare in altro modo che in contante.

E
Nel disc. 49. di
questo tit. si tra-
ta di tutto ciò in
materia di gio-
co.

E
* *

CAPITOLO DECIMOQVINTO.

Dell'affecurazione delle naui, e delle nauigazioni, ouero delle mercanzie, e danari, & altre robbe.

S O M M A R I O:

- 1** Due si tratti dell'affecurazioni nel Teatro.
- 2** Delle diuerse significazioni di questa parola affecurazione, e di quella publica.
- 3** Dell'affecurazione del creditore.
- 4** Dell'affecurazione nel contratto trino.
- 5** Qual sia l'affecurazione della quale quiui si tratta.
- 6** Del consolato del mare.
- 7** Di altri capitoli annessi al consolato.
- 8** Della deduzione dell'ottava parte.
- 9** Della precedente stima delle merci.
- 10** Il primo requisito necessario è la vera esistenza delle merci.
- 11** Che sorte di proue vi bisogni.
- 12** Si proibisce la doppia affecurazione, il che si dichiara.

- 13 Quando si possa fare l'affecurazione anche doppo
seguito il caso.
- 14 Mà ciò non si può fare nelle scommesse.
- 15 Quando si dica esserui la scienza verisimile.
- 16 Della certezza della naue, ò del viaggio, e della
stretta natura dell'affecurazione.
- 17 Come si deuono giudicare le liti di affecurazione.
- 18 Non si può litigare se prima non si paga, mà po-
co si offerua.
- 19 Della proua del caso del naufragio.
- 20 Dell'illiquidità.
- 21 Qual prezzo si debba attendere.
- 22 Di altre questioni.
- 23 Della colpa del marinaro à danno di chi vada.
- 24 Della barattaria, che cosa importi.
- 25 Dell'altre colpe.
- 26 Dell'affecurazione del denaro.

C A P. X V.



Ncorche il caso abbia portato; che
nel Teatro questa materia di affecu-
razione, si sia trattata nel libro seguē-
te del credito, e del debito; Tuttauiā
cade veramēte più al proposito sotto
questa materia dè cōtratti proibiti, ò sospetti, men-
tre

tre in molti casi viene stimato sospetto , quando si tratta di quel cōtratto, il quale secōdo l'uso comune di parlare viene sotto nome dell'assecurazione , ancorche in stretti termini legali , anche alcuni altri contratti vengano sotto questo istesso nome generale .

Atteso che pigliando questo vocabolo nella sua larga significazione , si danno più sorte di assicurazioni ; La prima , cioè quella che si dia in ragione di guerra , ouero in altra ragion publica ad inimici , ò ad infideli , ò pure à banditi , & ad altri inquisiti , ouero à debitori sospetti d'esser fatti prigionieri ; E questa , secondo li diuersi casi , ò stili , si dice salucondotto , ò guidatico , ò saluaguardia , ò non gravetur , e questa specie non cade sotto la presente materia ; Come anche batte nell'istesso quell'assicurazione , la quale si dà alli porti franchi , ouero ad alcune fiere , ò in altri luoghi ; O pure quell'assicurazione che si dia per mezo degli ostaggi , con cose simili , e di ciò si dice qualche cosa nel libro secondo dè Regali .

L'altra assicurazione è quella , che si dà al creditore dal debitore per sicurezza del debito per mezo delle serurtà , che legalmente si dicono fideiussori , ouero con i pegni , ò con le cedole bancarie ; E ciò propriamente cade sotto la fudetta materia del credito , e del debito , nel libro seguente .

La terza specie dell'assicurazione è quella che si consi-

considera nel contratto trino, del quale si tratta nel

4 libro quinto dell'vsure, e parimente questa non ca-
de nel presente titolo, mà nella sudenta materia
dell'vsure, nella quale se n'è discorso.

Ca le dunque sotto questo titolo quell'assecura-
5 zione, che si faccia delle naui, e di altri vascelli in-
vno, ò più viaggi di nauigazione, oueramente
delle merci, ò delli denari, e dell'altre robbe che si
trasportano da luogo à luogo.

E se bene si può dare questo contratto anche in
quei denari, e robbe che si trasportano da luogo à
luogo per terra, per il pericolo dè ladri, ò d'inimi-
ci, il che particolarmente si suole praticare nel de-
naro contante, che però è stato introdotto l'uso de
cambij locali, conforme si accenna nel libro quin-
to nel titolo dè cambij; Nondimeno, regolando
la materia dall'uso più frequente, di questa specie
di assicurazione si tratta da Giuristi in occasione
della nauigazione per mare, & anche per fiumi;
E quindi nasce, che da coloro, li quali trattano di
questa materia, vien'ella per lo più regolata cō cer-
te leggi della nauigazione, che si dicono, il Conso-
lato del mare.

Circa queste leggi, si deue primieramente auuertire,
6 che (conforme si è ancora accennato nel proemio),
dopò il discioglimento dell'Imperio Romano nell'I-
talia, & in altre parti occidentali dell'Europa, per le
tante incursioni di barbare nazioni, per sei secoli in
circa,

circa, si viuea in queste parti senza leggi comuni, ò generali, per ilche ciascun luogo viuea con li suoi statuti, e leggi, ò consuetudini particolari; Ma perche in questa materia della nauigazione, nō si aveano leggi generali per tutta quella parte del Mondo la quale fosse cōmunicabile, e di reciproco cōmercio, tanto necessario all'uso dell'vmana vita ciuile; Quindi seguì, che furono da nauiganti fatti alcuni capitoli, li quali in diuersi tempi furono accettati da tutte quelle nazioni, trā le quali era tal cōmercio; E particolarmente li Romani, con solenne giuramento nella Chiesa di S.Gio: Laterano le accettarono nell'anno 1075.; Come anche tra l'anno 1111, fino all'anno 1270, furono accettate da diuerse nazioni, siche passarono in specie di leggi comuni, nella materia marinaresca.

Mà perche nella moderna stāpa di queste leggi,
7 le quali sono distribuite in 294. capitoli, yi si sono annesse alcune ordinazioni di Barcellona, & altre prouisioni; Quindi alcuni moderni, senza badare à questa distinzione, con la solita sciocchezza dè Prammatici, e dè Colletoitori di caminare alla cieca con quel che ritrouano scritto da vn'altro, stimando consolato del mare tutto quel che sia posto in questo libro, fermano per requisito necessario della validità dell'assecurazione tutto quello che si dispone nelle suddette ordinazioni di Barcellona, e simili; Conforme particolarmente occorre nella deduzione dell'

dell'ottava parte, e nella valutazione delle robbe assecurate con cose simili; Ma ciò contiene vn'equivooco troppo chiaro, mentre non si legge ordinato nel Consolato.

Che però quando la sudetta deduzione dell'ottava parte, nō sia in uso nel paese, del quale si tratta l'opinione che la stima necessaria non ha fondamento alcuno, poiche sicome la legge non proibisce la securità per tutto il debito, così non vi è ragione, la quale proibisca l'assicurazione di tutte le merci.

Come ancora, circa la precedente valutazione delle merci, nō vi si scorge fondamento alcuno, poiché si disputa tra Dottori, cō qualche varietà d'opinioni circa il valore delle merci assicurate, quando sia fatto il caso del naufragio, cioè se si debba attendere il valore del luogo del carico, oueramente quello del luogo, al quale erano destinate, ò pure si debba tenere vna via di mezo; Et in ciò si deve molto deferire all'uso; Dunque non è necessaria l'antecedente valutazione, la quale prudentemente si suol fare, per togliere le liti; E l'istesso camina in tutte le altre cose ordinate nelle sudette leggi particolari di Barcellona, & altre simili.

Li requisiti dunque necessarij, oueramente sostanziali dell'assicurazione; Così per le dette leggi antiche del Cōsolato del mare, à tutti comune; Come ancora per le regole generali della legge comune sono.

Primieramente la vera, e la reale esistenza delle merci

^{10.} merci assicurate , esposte al pericolo della nauigazione, nel trasporto da luogo à luogo, essendo queste il subietto dell'assicurazione , che però vi si richiede la giustificazione col libro dello scriuano della naue , ò per quell'altre specie di proua, che porti l'uso dè negozianti ; Per quella conuincente ragione, che le casse, oueramente le balle poste nella naue si potrebbono empire di sassi , ò di stracci , e di altre cose vili , col supporle piene di drappi , e di altre cose di gran valore , à proporzione del quale si paghi il premio dell'assicurazione , e che dopoi studiosamente si potrebbe procurare , che ne seguia il naufragio, per fare in tal modo vn' infame guadagno , ouero per dir meglio, vn furto sfacciato di cento per sette, ò otto, ò diece che si siano dati di premio , come vna specie d'esca posta nell'amo .

^{11.} Bensì che non è praticabile vna proua certa , e ben concludente , la quale escluda la possibilità di questa fraude , mentre le mercanzie si sogliono accomodare nelle casse , oueramente nelle balle , con molta diligenza , e con buon' ordine , in maniera che lo sconuolgerle gli cagionarebbe vn pregiudizio notabile ; Che però bisogna in ciò deferire alle polize di carico, & all'altre note, secondo l'uso comune dè negozianti ; Atteso che se anche in occasione della scaricatura , ò del transito per la paga delle dogane , ò di altre gabelle , le quali vanno regolate dal valore , non si pratica questo sconuol-

122 IL DOTTOR VOLGARE

A
Nel libro secon-
du dè Regali nel
disc 69.

gimento, molto più in questo caso. A

L'altro requisito è che l'assecurazione sia vnica, e non duplicata, ò in altro modo moltiplicata; Però sopra questo requisito alcuni sciocchi Prammatici, s'intricano con li soliti equiuoci, credendo che l'assecurazione dell'istesse robbe non si possa fare con più scritture, & in diuersi tempi, e luoghi; Mà ciò contiene vn chiaro errore, atteso che la proibizione della pluralità riguarda l'istesso effetto accennato nel requisito antecedente, cioè che non sia l'assecurazione maggiore del valore delle robbe, siche valendo queste mille scudi, si facciano più assicurazioni per due mila, mentre in tal caso entra l'istessa ragione, cioè che l'assicurato potrebbe studiosamente procurare il naufragio per il maggior guadagno; Et in questo caso entra la questione, se tutte l'assicurazioni siano nulle, ò pure se sia valida la prima fino al valore delle robbe, e che si annullino l'altre; Et in ciò si scorge qualche varietà d'opinioni; Mà si crede, che la decisione dipenda dalle circostanze del fatto, cioè se la prima assicurazione sia già stata fatta in stato legitimo, in maniera che sia perfetta, e che dopoi sia sopragionta l'occasione, ouero la cattiva volontà di farne vn'altra; Che in questo caso la prima resti ferma; E che all'incontro se da principio si sia preordinato tutto l'atto à fare vna doppia assicurazione, tutto l'atto sia infetto nella radice.

Il terzo requisito è, che l'assecurazione sia fatta
¹³ in tempo opportuno, cioè prima che verisimilmen-
te si possa auere la notizia, che fosse seguito il caso
del naufragio; Essendo comunemente riceuuto,
che si possa fare anche dopò che la naue sia partita
per il suo viaggio; Anzi anche dopò che già sia
seguito il caso del naufragio, purche non se ne sia
possuto auere la notizia; Che però se bene questo
contratto dell'assecurazione pizzica molto di quel-
¹⁴lo della sponsione, che in Italia diciamo scommes-
sa, ouero lotto, perche si compra, e si vende la
fortuna, con l'inequalità così notabile del prezzo,
mentre per vn premio di cinque, ò sei per cento,
più ò meno, si espone à pagarne cento, appunto
come nel lotto; Nondimeno in questo differisco-
no, che l'assecurazione si può fare anche dopò se-
guito il caso, purche non se ne abbia la notizia,
mà non si possa fare la scommessa, dopò che sia se-
guito il caso, ancorche non si sappia.

Sopra questa circostanza della notizia, sogliono
cadere delle dispute, cioè se, e quando la notizia sia
¹⁵ verisimile, ò nò, e se si debba attēdere il viaggio per
terra, oueramente quello per mare; Mà realmen-
te in ciò non si può dare vna certa regola, dipen-
dendo il tutto dalle circostanze particolari di cia-
scun caso.

Alcuni desiderano per requisito, la certezza, ò la
specificazione delle naui, ouero del loro genere,

16 quasi che l'assicurazioni fatte sopra le naui non abbracciano le barche, ò le tartane, e cose simili; Ouerò richiedono la certezza, & il modo del viaggio, per la strettissima natura di questo contratto di dowersi intendere nel caso preciso, e di nō stendersi da caso à caso, anche se vi fosse l'istessa ragione. Tuttavia queste, & altre circostanze simili, non riguardano la validità del contratto in generale, mà più tosto li patti, e le circostanze di ciascun caso particolare, mentre se bene non è solito, però non è proibito di farsi assicurare l'euento di vna mercanzia, ouunque si mandasse, e per qualsiuoglia sorte di nauilio.

Seguito che sia il caso del pericolo; Nelle piazze mercantili di marina, nelle quali per il più si camina alla mercantile, col parere, e col giudizio di pratici negozianti, e non con le sottigliezze di leggisti; Come in Italia fanno, per esempio, Venezia, Genoua, Fiorenza, e Liuorno, non si sogliono sentire molto queste liti nel foro giudiziario, mà le assicurazioni si pagano prôtamente; Però, (côforme si è ancora accennato nel libro quinto dè cambij) nelle piazze, di Roma, di Napoli, di Palermo, e di Messina, & altre simili, nelle quali in ciò si suole caminare per via di giudizio forense auanti li Giudici leggisti, e per via d'Auocati, e di Procuratori, e per lo più per via di quelli, à quali conuiene il nome antico di rabole forensi, rare volte le assicurazioni

zioni si pagano pacificamente, essendo vizio, ò stile connaturale di costoro, li quali fanno la professione di assicurare, il prendere molto volontieri il premio dell'assicurazione, mà seguendo il caso, cō eccezzioni già imparate à mente come vna specie di vna orazione cotidiana, di attaccarsi, come si dice, agli specchi, e di opporre infinite eccezioni, con le quali si assumono longhissime, e dispendiose liti; E quel ch'è peggio, auanti giudici, i quali non intendono il negozio, nè sanno che cosa sia assicurazione, se non quanto, che con le specie confusissime lo trouano scritto, in maniera che sarebbe stato più espedito alli poueri assicurati, di non essersi fatto assicurare, mentre in tal maniera ricevono, come si suol dire, il mal' anno, e la mala pasqua, cioè la perdita della mercanzia, & il danno della lite, Che però resta giusto motiuo da meravigliarsi come si troua negoziante, il quale si faccia più assicurare.

E se bene, così dal Consolato, come ancora dal solito tenore delle polize di assicurazione, stà provisto, che gli assicuratori non possano essere intesi,
18 nè ammessi à litigare, se prima non pagano, e che in dubbio si debba giudicare contro di loro; Non dimeno vna certa pratica moderna insegnata nella Curia Romana, (poco lodevolmente però) che di ciò non si faccia conto alcuno; Et è cosa veramente ridicola il vedere, & il sentire dare dè sensi,
e del-

e delle interpretazioni sottilissime alle parole delle polise dell' assicurazione , oueramente al consolato, ò al processo fatto sopra il naufragio , come se i marinari,e li negozianti fussero eccellenti Giurisconsulti,ouero insigni Professori dell' una, e l'altra grammatica della lingua latina, & Italiana, interpretando le parole, ouero le clausule , e le dizioni con le rigorose regole, e cō le significazioni legali,ò grammaticali , non badando che siano parole de negozianti, ò di marinari ; Cosa veramente , la quale ragioneuolmente hā del disprezzeuole appresso li professori dcll' altre lettere .

Occorrono dunque primieramente le dispute , sopra la proua del caso del naufragio , sopra la quale il consolato hā prouisto, che bastino le proue sommarie con le deposizioni degl' istessi marinari , se non possono auersi altri, anche senza citazione di Parte e figura di giudizio , auanti il giudice, ouero auati il Cōsole del primo luogo, nel quale si sia preso terra capace di questa funzione; Et ácora si è prouisto per la forma solita delle polize di assicurazione , che basti non auersi noua del naufragio dentro sei mesi dopo la partenza ; Nondimeno , ciò non ostante , non mancano dè rampini , e delle cauillazioni sopra questa proua, e particolarmēte se si debbano citare le parti interessate , quando fussero iui presenti, ò vicine, cōforme si discorre nel Teatro, che però

però il tutto dipende dalle circostanze di ciascun caso.

L' altro dubbio che si suol promuouere , consi-
ste nella illiquidità , quando il naufragio non sia
seguito del nauilio con tutte le mercanzie, mà in
qualche parte , atte soche quella parte che resta, de-
ue andare à beneficio degli assicuratori, li quali pos-
sono dire di voler compensare il danno delle mer-
ci naufragate , ò deteriorate , con l' utile di quelle
che restano,e questa illiquidità suol riuscire in prati-
ca pregiudiziale agli assicurati , conforme si accen-
na nel Teatro, poiche se bene si suol il metter patto
della renunzia all' incetta , e che questa eccezio-
ne non debba ostare , tuttauia si suole ancora at-
tendere, mà non è cosa lodeuole .

Nasce ancora il dubbio, come di sopra si è detto,
circa la valutazione delle mercanzie , e dell' altre
robbe, cioè qual prezzo si debba attendere , e se si
debba dedurre l' ottava ; Mà circa la deduzione
dell' ottava , si è detto di sopra , che quando non
sia in uso in quel luogo , non se ne deue tener con-
to, mentre non nasce dalla legge comune del cōso-
lato, mà da vna certa legge particolare di Barcello-
na; Oltre che oggidì è solito renunziarvisi; E quāto
prezzo , parimente la questione si suol toglier col'
fatto, poiche per lo più si usa prudentemente stabi-
lirlo d' accordo da principio ; Mà non stabilendolo
la più probabile opinione pare che sia , che si debba

atten-

attendere il luogo, al quale la mercanzia era destinata, fatte le douute defalcazioni delle spese, e dell' incertezza.

Molte volte nascono le questioni dall' alterare l'
²²espressione del nauilio, oueramente del luogo dell' imbarco ,ò del modo del viaggiare, e per altre circostanze ; Mà in ciò ha dell' impossibile il poterui dare vna regola certa , dipendendo il tutto dalle circostanze particolari del fatto, per qualche se ne accenna nel Teatro .

Le maggiori difficultà sogliono cadere sopra la colpa del marinaro, oueramente del capitano della naue, per la quale si pretenda , che le merci assicurate siano andate à male ; Et in ciò, primieramente si due ricorrere alle leggi del contratto, nel corso delle quali cessano tutte le dispute dè Giuristi; Mà quando quelle cessino,ò che siano dubbie, in tal caso si deuouo distinguere le specie della colpa ; Attesoche altro è quella, la quale venga dal dolo, e dalla malizia,ò machinazione positiva, la quale appresso li professori dell' arte marinaresca si dice barrattaria ; Et altro è quella colpa , la quale nasca da negligenza, ò da ignoranza, ò da altro difetto senza dolo , e malizia , positivamente ordinata al caso .

²⁴ Della prima specie, nō sono tenuti gli assicuratori, quando espressamente non si dica ; Maggiormente che per stile comune , in tutte le assicurazioni , & anche

anche nelli cambij maritimi, la barattaria è solita ec-
cessuarsi, che però le dispute cadono sopra l' appli-
cazione, ouero sopra la verificazione di questa spe-
cie di colpa, quando vi sia, ò nò; E se bene sopra
ciò, al solito si scorge qualche varietà d' opinioni
con l'incorso de i soliti equiuoci, confondédo molti
casí dell' altra specie di colpa dolosa; Nondime-
no la verità pare che consista in qualche più di-
stintamente, si accenna nel Teatro; Cioè, che la
barattaria sia l'istesso, che la ribaldaria, oueramente
la furfanteria, da verificarsi, quādo l'atto sia preor-
dinato al caso, per rubbare le merci; Come per esé-
pio, quando il Capitano della naue se ne andasse
nè paesi d' infedeli, ò dè nemici, ò che mettesse stu-
diosamente nella naue delle robbe proibite, acciò
queila sia, (come si dice) intercetta, con tutte le
robbe che vi sono dentro, con casí simili.

L' altra specie di colpa è quella, la quale non sia
ordinata al caso, inà nasca da ignoranza, ò dà ina-
²⁵ uertenza, non gouernando, ò non custodendo
bene la nauc, ò le merci, ouero mutando il douuto
camino, ò pure per auidità di guadagno, metten-
do nella naue delle robbe proibite senza pagare li
douuti dritti, ò gabelle, con casí simili; Et in tal
caso si distingue, se l' assicurazione sia fatta à fauo-
re dell' istesso marinaro colpofo, e debba andare
à danno suo, e non degli assicuratori, mà se fusse
Tom.7.p.3.dell'Alienazioni. R trat-

fatta à fauor d' altri, in tal caso, si distingue , parimente, se gli assicurati ne abbiano dato la cura, e l' amministrazione all' istessa marinaro , e parimente si debba dire l'istesso, mà non già quando il marinaro abbia da fare le sole parti della vettura, e di portare le robbe da luogo à luogo ; Et in sōma, che nō sia preposto à quell' opera ; Mà se vi fusse preposto vn' altro , il quale si suol dire il sopracarico , e questo fusse colposo in far l' offizio suo, perilche sortisse il danno, in tal caso parimente questo sarà dell' assicurato il quale l' ha preposto .

Altre questioni cadono sopra questa materia, mà è impossibile , senza noiosa digressione , e confusione , l' esaminare tutte le minuzie, che però nell' occorrenze conuerrà ricorrere alli professori , & à quel che se ne discorre nel Teatro .

E perche alle volte si fà questo contratto sopra il denaro contante , e questo propriamente è quel contratto , il qual' è conosciuto dalle leggi ciuili de Romani , che si dice della pecunia triaiettizia , però dalli professori della marinaresca si dice ancora cambio maritimo , nell' istesso modo che si dicono altri contratti di compagnia , ò in altro modo da Giuristi esplicati col termine di nautico fenore ; Quindi con la solita confusione dè casi e determinazioni si piagliano nella materia degli equiuoci grandi , che non

LIB.VII.DELL'ALIENAZIONI. C.XV. 131

non è facile il disfifarli per i non professori;

Che però nell' occorrenze si dourà ricor-

rere al Teatro, & à qualche se ne di-

scorre nel libro quinto nel titolo


dè cambij, trattando del

cambio marit-

timo.

A
Di tutto ciò si
parla nel lib. 5.
del V sere nel
disc. 3. e nel lib.
8. del Credito, e
del debito nell'
discorsi 106. con
più seguenti.

A



R 2

CA:

CAPITOLO DECIMOSESTO:

Della transazione, ò concordia.

S O M M A R I O.

- 1 **D**ella significazione della parola transazione, e concordia, e delle diuerse specie.
- 2 Di qual transazione qui si tratti.
- 3 Non si dà in cosa non dubbia, e come vi si ricerchi la lite.
- 4 Quando si dia transazione senza lite.
- 5 Del requisito del reciproco comodo, ò rilasso.
- 6 Della lesion, che si dà nella transazione.
- 7 Quando la transazione obblighi il successore.
- 8 Ha la via esecutiva.
- 9 Non si può impugnarè se non si restituiscce il ricevuto.
- 10 Non abbraccia se non le cose, che erano in lite, è quando abbracci l'altre cose.
- 11 Di una specie di concordia senza lite?

C A P. X VI.



I
Vesti due termini, ò vocaboli di transazione, e di concordia appresso li Giuristi, in stretto modo di parlar legale, significano l'istesso, e si stimano come sinonimi; Atteso che se bene il primo termine di transazione vsato dalla legge ciuale, è quello il quale più propriamente conuiene al contratto, del quale quiui si tratta, mentre il termine di concordia vsato dalla legge canonica, e più vago, e generale, stante che appresso li professori dell'vna, e dell'altra lingua, latina, & Italiana, abbraccia ogni specie d'accordo, e di conuenzione amoreuole, anche vna pace, ò reconciliazione, ò tregua; Nondimeno appresso li professori dell'vna, e dell'altra legge Ciuale, e Canonica, e nelli Tribunali, si sono confusi, e si adoprano promiscuamente, come sinonimi, e significano l'istesso.

In alcune parti d'Italia, e particolarmente nel Regno di Napoli, questo termine di transazione viene vsato ancora da Criminalisti, quando vn'inquisito di qualche delitto si transige, col pagare qualche somma di denaro, oueramente con l'an-

Tom.7.p.3.dell'Alienazioni. R 3 dare

dare à seruire alla guerra , ò in altro modo simile ;
Mà veramente questo è vn modo di parlare im-
proprio , mentre in questo caso legalmente entra
il termine di composizione .

La transazione dunque , ò la concordia , della
2 quale si tratta in questo capitolo , è quel contratto
il quale si faccia trà li litiganti , sopra la cosa , che
sia in lite , cioè , che stando ambedue incerti dell'e-
uento buono , ò cattivo della lite , e per conseguen-
za , essendo ciascuno di loro nella speranza di vin-
cere , e nel timore di perdere il tutto , con la sen-
tenza del Giudice ; Quindi per liberarsi da questo
timore , e di mettere in sicuro , qualche parte , si ac-
cordano trà loro , giudicando in tal modo da se
stessi la lite con la reciproca partipazione della
cosa , ch'era in lite , maggiore , ò minore , à pro-
porzione delle maggiori , ò minori ragioni di cia-
scuno ; E per tal' effetto la transazione si dice vna
specie di sentenza , e di regiudicata .

Gli essenziali requisiti però della transazione so-
no due ; Il primo cioè , la lite , ouero il timore di
3 essa , sopra vna cosa dubbia , poiche in cose certe , e
chiare , non cade transazione , siche la forza non
stà nella formalità della lite attuale , mà nella sostâ-
za , che si tratti di cosa dubbia , e litigiosa , mentre
possono bene stare assieme , che sopra vna cosa
chiara si affetti l'introduzione della lite attuale per
coone-

coonestare in tal modo il titolo della transazione ; Et all'incôtro, che veramête la cosa sia dubbia, e litigiosa, mà che le Parti per sfuggire l'impegno della lite , dalla quale nascono le picche, non facili à sospirsi , prudentemente cercano accordarsi , conuertendo à proprio comodo quel che aurebbono à buttare agli Auuocati,& à Procuratori,e Notari,& anco à regali dè Giudici,con altre spese, mentre trà li litiganti si scorge quella differenza, che quello il quale vince , resta in camicia, e quello il quale perde resta ignudo , siche si deue badare alla sostanza della verità , e non alle formalità .

E secôdariamente, che vi sia il comodo reciproco, 5 dando, e respettiuamente rimettendo vna parte vicendeuolmente,cô la conueniente proporzione come sopra ; Poiche quando ad vno dè litiganti si dia tutto quello , che dall'euento della lite potea sperare, & all'altra parte non si dia cosa alcuna,in tal caso si dirà vna transazione leonina ; Queramête non farà transazione, mà vna piena vittoria ; Che però quello che vno ottiene, non si dice d'auerlo dall'altro per nuoua ragione, ò per nuouo titolo , mà per la sua ragione propria , & antica , in tal modo confermata per via di vna remozione d'ostacolo .

Bensì che douendosi questo reciproco rilasso regolare dalla proporzione delle ragioni di ciascuno , si può bene dare il caso , che tutta la robba la

quale sia in lite resti ad vno, e che all' altro collitigante , per sufficiente ricompensa basti la remissione
delli frutti decorsi , e delle spese della lite ; Et in somma il tutto dipende dalla proporzione delle ragioni .

Per questo rispetto la Curia Romana tiene
6 per ferma l'opinione , (da molti però contradetta) che anche in questo contratto di transazione si dia la lesione, secondo quei medesimi termini, che si dà nel contratto della compra, e della vendita, cò regolare la lesione, non già dal prezzo, ò dal valore naturale, & intrinseco della robba, la qual' è in controuersia , mà valutando il dubbio successo della lite, il che si stima molto difficile à praticare, (ancor che in tempi moderni li Giudici se lo rendano facile secondo i casi accennati nel Teatro .)

Le maggiori, e le più frequenti questioni , che in questa materia cadano , riguardano il caso , che
7 la transazione venga impugnata da vn successore
independente dal transigente ; Come per esempio per la più frequente pratica , che il successore di vn fideicomisso, ò maggiorasco impugni la trāsazione fatta sopra le robbe , ò le ragioni fidecommissive dall' erede grauato , ò dal predecessore fidecommissario ; Il che parimente camina nelle robbe feudali , & enfiteotiche .

Et in ciò, ancorche non manchino dè contraditori,

tori, li quali indifferentemente credono, che tal successore non sia tenuto stare alla transazione fatta dal predecessore; Nondimeno la più comunemente riceuuta opinione, camina cō la distinzione, della buona, ò della mala fede accennata di sopra, trattando dell'alienazioni di beni di Chiese, & anche nel libro primo de feudi, e nel libro decimo dē fideicommissi, & altroue; E nell'istessi luoghi si tratta, se la transazione sia vna specie di alienazione proibita per la necessità dell'affenso.

Venēdo dunque la trāsazione stimata vna regiudicata, ne siegue che meriti la via esecutiua, per la sua osseruanza, e che cassi, & estingua tutte le prime azioni, e ragioni da non potersi sperimentare, se prima non viene tolta di mezo con la rescissione, ò con l'annullazione; Et hà per priuilegio, che non si possa impugnare senza restituire quel che per essa si sia ottenuto; Ancorche li Giuristi sopra ciò abbiano ritrouato tanti rapini, e cauillazioni, che rendono quasi questa regola ideale.

Come ancora, non dandosi se non in cose dubbie, che siano in lite attuale, ouero abituale, ne siegue che nō abbracci se nō quelle cose le quali erano in lite, ancorche vi cōcorra l'ampiezza delle parole, mentre queste à ciò si restringono; E quando à tal' ampiezza conuenga dare quell'operazione, che li Giuristi le vogliono dare, senza che dalle Parti si

sia

sia sognata , mentre per il più tal' ampiezza nasce dalla sciocchezza dè Notari , copiando i loro formularij ; Tuttauia il di più farà rimesso per via di donazione , e per altri motiui , mà non già si dirà transazione in questa parte .

Che però per vedere , se la transazione abbraccia ; ò nò , altre cose fuori di quelle , le quali erano in lite , non si deve badare alla sola formalità delle parole , mà alla sostanza della verità , cioè se vi sia causa che ciò verisimilmente persuada .

Si suole dare ancora vna specie di trāsiazione , ò di cōcordia pacifica senza lite attuale , nè abituale , cioè quella che si faccia sopra il futuro incerto euento , come vna specie di lotto , ò di tiro di rete ; Come per esempio , Tizio è chiamato per fidecommisso ad vna eredità dopo morte di Sempronio viuente , siche vi sia l'incertezza chi di loro debba soprauiuere , in tal caso si suol fare trà loro vn'accordo ,


il quale si suole esplicare col termine di transazione , ò concordia , mà questo è vn parlare improprio , conforme si accenna nella materia


dè fideicommis-

si . A

*Di tutte le cose
sudette si discor-
re nel lib. 1. de
feudi nelli di-
scorsi 47. e 49.
in questo titolo ,
nel disc. 1. e nel
disc. 50. nel lib.
30. de fideicom-
missi nelli disc.
173. e seguenti ,
e altrove .*







IL DOTTOR
VOLGARE
LIBRO SETTIMO.

PARTE QVARTA.

DELLI
TVTORI E CVRATORI;
DELLI PROGVATORI A' NEGOZII,
E degli altri Amministratori.



INDICE

DELLI CAPITOLI

DI QUESTA QVARTA PARTE.

DELLI TVTORI, &c.



CAPITOLO PRIMO.

DEL Tutore, e del Curatore.

C A P. II.

Delle solennità , che si deuono adempire dalli Tutori , e Curatori , e degli altri obli-
ghi ; Et anche delle differenze trà il Tu-
tore , & il Curatore ; E della pertinen-
za , ò remozione , ò scusa , & altre cose
nella materia .

INDICE

C A P. III.

Degli altri Amministratori, così legali, come
volontarij; Edelli Procuratori à negozijs,
e simili.



Del

CAPITOLO PRIMO.

Del Tutore, e del Curatore.

S O M M A R I O.

- 1** *P*erche causa la legge ha dato il Tutore.
- 2** *Si da principalmente alla persona.*
- 3** *Delle tre sorti di Tutori.*
- 4** *Qual sia il testamentario, e della sua potestà.*
- 5** *Qual sia il legitimo, e quale il dativo.*
- 6** *Quali persone siano incapaci della tutela.*
- 7** *Dell'ordine della tutela legitima.*
- 8** *Del Curatore, che si dà al minore.*
- 9** *A quali altre persone si dà il Tutore o Curatore.*



Non

C A P . I.

NON hauendo i putti l'uso sufficiente della ragione, ne potendo per se stessi amministrare il suo, quando che restino orfani di padre in tal'età; Quindi con molta ragione la legge vi ha prouisto, con dargli il tutore, il quale possa fare tutto quello, che potrebbe far il putto, se fusse maggiore, col presupporlo vn diligente, e prouido padre di fameglia.

Si dà il tutore principalmente alla persona, e per conseguenza al gouerno, & all'amministrazione della robba, in maniera, che faccia parte di padre durante quell'età, la quale dalla legge si dice pupillare, & è stabilità nell'anno decimoquarto compito, prima del quale, dalla medesima legge si presume che non vi sia giudizio sufficiente al gouerno, & all'amministrazione della sua persona, e delle sue robbe; Che all'incontro il curatore si dà principalmente alla robba, e consecutiuamente alla persona.

Sono di tré specie li tutori; Vno cioè, che si dice

LIB. VII. DEL TUTTORE CAP. I. 7

si dice testamentario ; L'altro che si dice legitimo ; E l'altro che si dice datiuo.

Il testamentario è quello, il quale si deputa dal padre del pupillo, il qual fusse in sua podestà, siche alla madre, & agli altri maggiori, nelli quali non si verifica questa podestà, non si concede tal facoltà; Bensì che quando la madre, oueramente vn'altro maggiore nomina il tutore, farà sempre bene il giudice à deputare quel medesimo, seguendo il senso di quella persona laquale lascia erede il pupillo.

Il legitimo é quello, al quale la tutela sia douuta per causa della maggiore prossimità di sangue, quando il padre del pupillo non abbia prouisto.

Et il datiuo è quello il quale si dia dal giudice, quando non vi siano parenti idonei, oueramente, che mancasse il testamentario, ò che per l'impedimento di questo, conuenga deputare vn'altro tutore prouisionalmente.

Della tutela sono capaci solamente le persone libere, e le maggiori d'età, che però ne sono incapaci li minori, e li serui, e generalmente ne sono incapaci le donne mà dalla legge più moderna, sono state abilitate la madre, e l'auia; Come ancora se ne stimano incapaci li debitori del pupillo, ò coloro, i quali auessero con lui delle liti, e delle pretesioni;

Quan-

8 IL DOTTOR VOLGARE

Quando però il padre, ciò non ostante, non lo deputasse, con altre dichiarazioni, che si accennano nel Teatro.

E quando si tratta della tutela legittima, douuta à parenti più prossimi, regolarmente 7 si camina con l'ordine della successione ab intestato; Quando però la speranza della successione del pupillo non lo rendesse sospetto; Mà in ciò non si può dar' vna regola certa, e generale, essendo dalla legge tutto ciò rimesso al prudente, & al ben regolato arbitrio del giudice, secondo le circostanze particolari di ciascun caso. A

A
In questo titolo nelli discorsi primo co' più seguenti, così de tutori, come de curatori.

Compita che sia l'età pupillare, siche il pupillo diventi adulto, presupponendo si dalla legge addottrinata dalla sperienza, e dalla più frequente pratica, nell'adolescenza, qualche giudizio immaturo, & vna propensione de' giovanotti à scialacquare il suo, con la facilità di essere sedotti, ò in altra maniera ingannati; Quindi hà prouisto, che fino all'età de gli anni venticinque compiti, non abbiano la libera amministrazione del suo, mà che debbano farla con l'autorità, e con la sopr'intendenza d'un'altro, ilquale dalla medesima legge vien chiamato Curatore, e però questo si dà principalmente alla robba; Et anche in questo entrano l'istesse tre specie di sopra

LIB. VII. DELL' TUTTORI &c. C.I. 9

sopra accennate nel tutore, cioè, di testamenterio , di legitimo , e di datuo ; Quando la legge particolare non abbia abbreviata questa età , nella maniera , che si è accennato nel titolo precedente dell' alienazioni nel capitolo decimo .

Come anche há prouisto del curatore , al ventre pregnante , & à quelli , li quali ancorche maggiori di età , siano tuttaua d' imper-
9 fetto giudizio ; Come sono li pazzi , li fatui , ò stolidi , & anche li prodigi , & alcune volte , coloro , li quali siano estremamente auari , ancorche questa vltima specie di curatore , pare che in pratica abbia dell' ideale , nè mai se ne dia il caso ; Dandosi ancora
il curatore all' ereditá giacente ,
& al patrimonio decotto ,
ilqual sia posto sotto il concorso
de' creditori .



CAPITOLO SECONDO.

Delle solennità , che si deuono adempire dalli tutori , e curatori , e degli altri loro obighi; Et anche delle differenze trà il tutore , & il curatore , e della pertinenza , ò remozione , ò scusa , & altre cose nella materia .

S O M M A R I O.

- 1 **D** Egli obighi del tutore , e del curatore .
- 2 Il tutore fà gli atti senza pupillo , mà non li fà il curatore senza l' adulto .
- 3 Per qual causa in Roma è rara questa materia .
- 4 Che sia efficio forzoso .
- 5 Per qual causa di questa materia poco si tratti .
- 6 Della diuersità de stili ne tutori .
- 7 Delli tutori de' Baroni nel Regno di Napoli .
- 8 Che non s' ammettono chierici .
- 9 A chi spetta dar' il tutore , ò riceuer' il rendimento de' conti .
- 10 Del salario del tutore .

LIB.VII.DELLI TUTORI &c. C.II. 11

- 11 Se li chierici poßano eſſer tutori.
- 12 Dell' oblico di conſeruare, e vender le robbe à tempo opportuno, e del modo di far le ſpeſe per il pupillo.
- 13 Se più tutori debbano amministrar tutti, e ſe ſi dia il ius accreſcendi.
- 14 Se cefſi il legato laſciato al tutore quando non ſia più tale.
- 15 Dell' oblico del tutore d' impiegare il denaro del pupillo, e di pagar li debiti particolarmente il proprio.
- 16 Come ſi debba regolar queſta materia della ne- gligenza del tutore.
- 17 Del rendimento de' conti, e della restituzione delle robbe al pupillo.
- 18 Del giuramento in lite.
- 19 Se il tutore accusato come ſoſpetto debba aſte- nersi.
- 20 Quali ſono le coſe, che il tutore, ò curatore deue adempire, e quando vagliono gli atti fat- ti dal tutore, e dal curatore ſenza le ſolen- nità.
- 21 Del curatore à gli atti giudiziali.
- 22 Se ad un maggiore ſi poſſa dare il curatore, e proibire l'amminifrazione.

C A P . II.

I



Osì dè tutori , come dè curatori
eguale si stima l'obligo in più co-
se ; Primieramente cioè nel dare
la sicurtà di bene amministrate ;
Secondariamente di fare fedel-
mente l' inuentario de beni ; Terzo di tenere il
libro dell'amministrazione ben regolato ; Quar-
to d' amministrare da diligente padre di fa-
meglia , & in quel modo , che vn' uomo prouido
gouernerebbe la robba sua ; E quinto finita
la tutela , ò cura respectiuamente , di rendere
fedel conto dell'amministrazione con restitui-
re tutto quello che gli resta in mano .

La differenza frà il tutore , & il curatore
più considerabile , pare che consista nel modo
di contrarre , attesoche nelli contratti , che fà
il tutore (ciò che alcuni con equiuoco vada-
no dubitando) non è necessario l' interuento
del pupillo , ne il suo consenso vi si ricerca ,
non auendo sostanza alcuna la distinzione ,
se sia prossimo , ò nò alla pubertà ; Et all'in-
contro il curatore non può fare contratto al-
cuno , senza il consenso , e senza la presenza
dell-

dell'adulto , & altrimente il contratto farà invalido.

La ragione della differenza è quella , che il tutore hà la libera facoltà dalla legge di fare tutto quello , che farebbe il pupillo se fusse maggiore , & egli è quello , il quale direttamente contrae , mentre nel pupillo la legge dice che non si dà il volere , ò il non volere ; Mà nell' altro caso il minore è quello , il quale principalmente , e direttamente fà il contratto , sì che solamente il curatore gli dà vna certa autorità , ouero assistenza , come per vna specie di assessore , ò di consigliere ; Che però è errore di coloro , li quali applicano questi termini del curatore al caso del tutore , quando il pupillo sia capace di dolo , e di qualche consenso , poiche la forza stà nella sudetta differenza .

Nella Corte Romana , sono molto rare in pratica le questioni sopra la pertinenza della tutela , ò cura , oueramente sopra la remozione del tutore , ò curatore già ammesso , come all'incontro sono molto frequenti in alcun' altre parti d'Italia per la diuersità de stili , ò de costumi , cioè che in alcune parti questa carica si sfugge al possibile , sì che bisogna pregare , ò forzare le persone ad accettarla , mentre à quelli , li quali vogliono essere da bene , e fare l'of-

l'officio loro con la douuta integrità , cagiona peso , e danno grande ; Che però dal desiderarsi nasce vn cattiuo segno , che si faccia con qualche mal fine di vantaggiare li suoi interessi con supplantazione del pupillo , nella maniera , che nel libro decimoquinto de giudizij si discorre dell' istessa diuersità de stili sopra de curatori delli patrimonij decotti posti sotto il concorso , e dell'eredità giacenti .

Il tenore delle leggi ciuili proua molto probabilmente , che in Roma antica vi fusse ancora l' istesso stile , che nella moderna , cioè
 4 di sfuggire al possibile questo peso , mentre le sudette leggi lo stimano peso necessario , al quale si possono costringere le persone per forza ; Che però le medesime leggi si diffondono tanto nel trattare delle scuse de tutori , e se , e quando entrino , ò nò , ilche oggidì quasi mai si sente in pratica .

Da questa diuersità di costumi , ò de stili di tanti principati , inquanto oggidì l'Italia è diuisa , risultano due cose ; Vna cioè , che
 5 nella Curia di Roma queste materie sono poco trattate , che però non è merauiglia se nel Teatro non se ne discorre à bastanza ; E l'altra che non vi si può dare vna regola certa , e generale applicabile à tutti i casi , & à tutti
 6 i luoghi , mentre realmente la determinazio-

ne dipende dalla diuersità de stili, e dalle circostanze de casi, che però nell'occorrenze conuerrà caminare con la direzione de professori pratici in quel paese, nel quale sia la questione.

- 7 Come appunto la pratica nella nostra età in occasione di casi seguiti ha più volte insegnato, e particolarmente nel caso di vn pupillo figlio di vn gran personaggio in Toscana, che auendo trá gli altri effetti alcuni feudi nel Regno di Napoli, & auendo accettato la tutela il suo Zio personaggio pienamente qualificato, con licenza anche Apostolica per esser costituito in dignità ecclesiastica; Tuttauia fù detto che ciò non gli potea giouare per il gouerno de sudetti feudi, per le leggi, e stili di quel Regno, di non ammettere chierici al gouerno de feudi, & all'esercizio della giurisdizione laicale con i vassalli senza consenso del Rè; A E così respectuamente in altri casi à proporzione del paese, e delle robbe.
- 8 Nel lib. I.
de feudi nel
disc. 18.

- Come anche circa le questioni giurisdizionali, & à chi spetti il deputare il tutore al pupillo chierico, quando il padre fosse secolare, oueramente se siano più pupilli, parte, laici, e parte ecclesiastici; O pure se si debba rendere il conto al giudice laico dal tutore, ò dal curatore,
ilqua-

16 IL DOTTOR VOLGARE

ilquale essendo già in stato clericale, ò pure auendolo assunto dopoi, auesse preso la tutela dalle mani dell' istesso giudice laico, scorgendosi sopra ciò varietà d' opinioni trá i Dottori secolari, & ecclesiastici; Che però, parte per li rispetti accennati nel libro terzo della giurisdizione, e parte perche in effetto in queste materie il tutto fà lo stile de paesi, e de principati, almeno de fatto, se ne lascia il suo luogo alla verità, e nell' occorrenze si dourà ricorrere à Professori. B

Nel lib. 3.
della giuris-
dizione nel
disc. 94. & in
altri, e nel
disc. 3. di que-
sto titolo.

Parimente non si può dare vna regola sopra il salario, douuto, ò non douuto à tutori, & à curatori, attesoché per le regole legali non è douuto; Mà quando dà principio si domanda, il giudice gli lo deue assegnare; Tuttauia il tutto dipende parimente dà costumi de paesi, mentre che in alcune parti vi si fà assegnamento, & in altre non è uso, anzi da persone qualificate si abborrisce, e si stima per mancamento.

Quindi, conforme si discorre nel Teatro in questo medesimo titolo, circa la questione, nella quale tanto s'intricano li Leggisti, e li Canonisti, se i chierici possano effer tutori, e curatori, ò nò, e nella quale vanno distinguendo le diuerse specie di tutela; Pare che la decisione dipenda dalle circostanze del fatto;

to; Attesoche col presupposto generale che il chericato gioni á non poter essere à ciò sforzato, e di non essere soggetto à quella necessità, che si dispone dalle leggi ciuili, quando la tutela si pigli ad industria, & á mercanzia, e sia tale che necessiti di agitare per i tribunali laicali con diuertimento dagli officij diuini, e con scandolo del popolo, in tal caso non si debba permettere à chierici; Mà non già quando si faccia per buon fine, e per motiuo di carità, poiche in tal caso, non solamente nelle persone ecclesiastiche si deue stimare vn' atto lecito, mà ancora lodeuole, siche li superiori li deuono inuitare, e pregare, anzi quando il caso lo porti, anche forzarli, siche il tutto dipende dalle circostanze de casi, e dall'uso de paesi. C

Nel rimanente, così nel modo di amministrare, se per esempio il tutore debba conservare i frutti à tempo di più caro prezzo, come ancora nelle spese, e nel mantenimento del pupillo, e se possa fare de' donatiui, & altre spese che riguardino la conuenienza, con cose simili, parimente non si dà vna regola certa, e generale, mentre il tutto dipende dalle circostanze del fatto, e particolarmente dalla qualità delle persone, e dall'uso del paese; Essendo sciocchezza il dire che il tutore del

C
Nel disc. 3.
di questo tito-
lo.

figliuolo d'vn Principe, ò d'vn Signore, debba tenere quelle regole, le quali si deuono tenere dal tutore del figliuolo di vn gentiluomo priuato, e così comparatiuamente, trà il gentiluomo, & il plebeo, ò pure trà il ricco, e il pouero, mentre ogni cosa vā intesa à proporzione, e secondo lo stato della persona, e l'uso de paesi.

Di fatto parimente, più che di legge è l'altra questione, se essendo lasciati più tutori, i 3 debbano amministrar tutti vnitamente, oueramente che possa vno fare le sue parti senza l'altro ; Come ancora, se mancandone alcuni, debba necessariamente sorrogarsi l'altro in luogo del mancante, ò pure che l'amministrazione si consolidi in quello, ilquale resta, essendo materia rimessa all'arbitrio del giudice da determinarsi secondo le circostanze, e le opportunità del fatto. **D**

E perche à quelli, li quali sono deputati tutori, ò curatori da testatori si sogliono lasciare de legati; Quindi entrano frequentemente le questioni, se non accettando la tutela, oueramente non potendola continuare per qualche impedimento, debba perdere il legato; Et ancorche in ciò si scorga qualche varietà dell'opinioni, conforme nel Teatro si accenna; Tuttavia è parimente questione più di fatto, e di volontà

D
*Nel disc. I.
e seguenti di
quanto titolo.*

volontà , che di legge , cioè se il testatore abbia fatto quel legato in riguardo del peso , e per allettare il tutore , ò il curatore , ad accettare , et à continuare il peso , ò pure se sia fatto per altro rispetto , in maniera che anche senza tal motiuo farebbe stato per lasciarglielo , che però non vi si può dare vna regola certa , dipendendo dalle circostanze di ciascun caso particolare . E

Nel modo di amministrare , parimente cado-
no le questioni , cioè di qual colpa , ò respettua-
mente di qual negligenza sia tenuto il tutore ,
ò il curatore , e se basta portarsi dà diligente
padre di famiglia , oueramente abbia l'obligo
di essere diligentissimo , e particolarmente so-
pra l'impiego del denaro in effetti fruttiferi
senza tenerlo ozioso , & altrimenti di esser te-
nuto del proprio à i danni , & all'interessi ,
come se l'investimento fusse seguito , ò pure
nell'obligo di sodisfare à se stesso , quando sia
creditore , e particolarmente per credito frut-
tifero , in maniera che non facendolo , il debi-
to si abbia per pagato , all'effetto che non
corrano più i frutti , ò l'vsure , conforme parti-
colarmente porta la pratica nelle madri , le
quali siano creditrici de loro figluoli per la re-
stituzione delle doti .

Et ancorche li Dottori sopra ciò con le

E
*Nel lib. II.
de legati nel
disc. 22. e nel
libr. 4. delle
seruitù nelli
dis. 50. e 52.*

solite stiticchezze ò formalità legali , vadano
 dicendo molte cose ; Tuttauia la verità è, che
 ciò non riceue vna regola certa , e generale
 applicabile ad ogni caso , dipendendo il tutto
 dalle circostanze del fatto , dalle quali il dis-
 creto , e prudente giudice dourà regolare il
 suo arbitrio , principalmente badando alla
 buona , ò alla mala fede ; Attesoche , se bene
 ragioneuolmente la legge hà riguardo partico-
 lare all'indennità de' pupilli , acciò non siano
 fraudati , ò supplantati da tutori ; Nondimeno
 dall'altro canto non è di douere , che vn tuto-
 re , il quale sia caminato con buona fede per
 fare vn'atto di carità , debba per gl'indiscreti
 rigori , e per le sottigliezze legali , restare dan-
 nificato nel suo , stimandosi che faccia bene le
 sue parti , quando maneggia la robba del pu-
 pillo , nella maniera che abbia maneggiato la
 propria ; Che però se farà persona idiota , ò di
 poca sagacità è diligenza nel suo , non é di
 douere di forzarlo à quelle parti , che la natu-
 ra non gli abbia dato per l'amministrazione di
 quel d'altri ; Auendosi particolar riguardo , se
 la tutela si sia amministrata per motiuo di ca-
 rità , e di amoreuolezza senza che si sia affetta-
 ta ; Ouero all'incontro , che si sia affettata , e
 col salario per mercanzia . F

Quindi siegue che si crede sciocchezza
 troppo

F

In questo titolo che è comodo il vederlo per esser pochi discorsi.

troppo manifesta quella delli puri legulei nel
16 caminare in ciò con le regole , e con le dottrine
generali , oueramente con le decisioni , ò con-
segli de casi particolari , senza badare alla com-
binazione delle circostanze , le quali diuersifi-
cano lvn caso dall'altro ; Che però , confor-
me più volte si è accennato , il giudice deue
esser ben letterato , e versato nella legge , mà
sopra tutto deue ancora essere giudizioso ,
prudente , e ben pratico delle cose del Mon-
do , stimando pregiudizialissima nel giudicare
particolarmente la condizione di quelli vu-
mini , li quali siano puri leggisti , ne abbiano
altra cognizione , che di alcune poche re-
gole , e conclusioni ammassate con fatica di
schiena nelli repertorij ; Attesoche queste sono
lodeuoli anzi necessarie à sapersi , mà sole non
bastano , senza saperle maneggiare , appunto
come sono la spada , e le altr'arme .

Le maggiori questioni , le quali occorrano
in pratica , riguardano il rendimento de' con-
ti , con la restituzione delle robbe , ouero ,
17 conforme li Giuristi dicono , del reliquato , e
ciò hà più parti ; Primieramente sopra la com-
petenza del giudice , ò del luogo del rendi-
mento de conti ; Secondariamente sopra l'in-
uentario bene , ò mal fatto , Terzo sopra il
libro

libro tutelare, bene, ò mal tenuto; Quarto sopra la giustificazione delle spese, se quelle si debbano giustificare, & in quali si stia al solo libro; Quinto, sopra la qualità delle medesime spese, se è quali meritano esser menate buone, ò nò; E sexto sopra l'obligo di restituire le robbe del pupillo, ò del minore, cioè se pendente il rendimento de conti, sia tenuto ò nò il tutore alla restituzione, ò pure possa dire di volerle ritenere, perche restasse creditore.

Et ancorche sopra tutte le cose suddette, vi si scorga la solita varietà dell'opinioni, con diuerse distinzioni, che da alcuni si danno per conciliare le opinioni contrarie; Tuttaua in effetto sono più questioni di fatto, e di arbitrio, non capaci di regole generali, applicabili ad ogni caso; Che però come in materie rare, e dipendenti più dalle circostanze del fatto, che da altro, si dourà nell'occorenze ricorrere à professori, & à quel poco, che se ne discorre nel Teatro, attesoche il discorrere di tutte queste minuzie, cagionarebbe troppo noiosa digressione.

L'istesso vā detto nella materia del giuramento in lite, ilquale si suol dare al pupillo, ò minore contro il tutore ò il curatore, quando con

con l'inuentario mal fatto , e con il libro mal tenuto , ò per altro rispetto si scopra colposo , in maniera che per sua colpa impedisca al pupillo le proue ; Cadendo sopra ciò diuerse questioni se , e quando entri questo giuramento , e se si dia all' erede , ò contro l' erede respectiuamente ; Come anche circa la tassa , ò la moderazione del giudice , da farsi con quella verisimilitudine , che portano le circostanze del fatto , e se debba precedere , ò nò , con altre cose simili , le quali (come si è detto) à i non professori cagionarebbono più tosto noia , non essendo queste materie correnti , & visuali per il comune , e cotidiano commercio ; Maggiormente , che il tutto dipende dalle circostanze particolari di ciascun caso , e non vi cade vna regola generale .

Come ancora , quando il tutore viene accusato per sospetto , se pendente la lite della remozione , se gli debba , ò nò proibire l'amministrazione , poiche ciò è rimesso all' arbitrio del giudice , da regolarsi dalle circostanze del fatto , le quali persuadano , se l' opposizione sia ben fondata , ò nò , ò pure che sia opposizione per livore , ò per interesse , dipendendo come si è detto , dalli varij costumi de' paesi , ne i quali quest' officio di tutore si desideri , ò respetti-

pettivamente si sfugga, che però non vi cade vna certa regola, la quale facilmente non si dà sopra il punto, se e quando il pupillo, ò minore resti obligato, ò nò, dal fatto del tutore, ò del procuratore, del quale non apparisca l'adempimento necessario delle solennità, che sono, la securità, l'inventario, il giuramento, la renunzia della madre, e dell'auia alle seconde nozze, & altre secondo li diuersi stili de' tribunali, alliquali sopra ciò si deue deferire; Attesoche se bene la regola generale dispone, che non vaglano, ne siano obligatorij gli atti fatti dal tutore, ò curatore, ilquale non abbia bene adempito le solennità; Tuttaua ciò non camina, quando vna certa equità non scritta, disponga diuersamente per la buona fede, nella quale sian stati coloro, li quali abbiano fatto contratti, ò distratti con li tutori, i quali pubblicamente fussero stimati tali, e che amministrassero, onde il tutto dipende dalle circostanze di ciascun caso particolare; Et il di più si potrà vedere nel Teatro, oueramente in quello, che iui non si tratta, si dourà ricorrere à professori, bastando per non professori questa tal quale notizia. G

E degli atti giudiziali fatti da tutori, e da curatori, ouero da gli attori à liti se ne discorre

G

In diuersi discorsi di questo titolo dove è facile il vedere per esser pochi.

LIB. VII. DELLI TUTORI &c. C. II. 25

discorre al libro decimoquinto de' Giudizij,
doue stà la sede delle cose giudiziarie.


Si disputa ancora, se ad vn maggiore, il qual
sia di mente sana, si possa dare da vn testatore il
curatore, ò in altro modo impedirsegli

22 l'amministrazione; E la regola è ne-
gatiua, quando le circostanze
del caso non ne persua-
dano la limitazio-
ne. H



H

Nel disc. 14.
di questo vo-
lume.



CAPITOLO TERZO.

Degli altri Amministratori, così legali, come volontarij, e delli procuratori à negozij, e simili.

S O M M A R I O.

- 1 **O**gni amministratore è tenuto à render conto.
- 2 Quando il Procuratore obblighi il principale.
- 3 Se contro il Procuratore, ò altro amministratore si dia l'ipoteca legale.
- 4 Della distinzione dell'amministratore legale, e volontario, & il necessario.
- 5 Del salario degli amministratori.
- 6 Se un'economia, ò procuratore, ò altro amministratore si possa riucciare.
- 7 A qual colpa sia tenuto il mandatario, ò altro ministro.



C A P. III.



I ER quel che si appartiene agli altri amministratori , così legali , come volontarij , e particolarmente alli procuratori à negozij , oueramente à gli esattori , non vi cade altra regola generale , che quella , cioè , che ogni amministratore sia obligato à render conto della sua amministrazione , anche quando dal testatore , ò dal mandante se gli sia rimesso quest'obligo , attesoche s'intende dal rendimento scropolofo , e non dal totale ; Per la ragione , che farebbe vn dare occasione del delitto , ed incitare alla fraude , oueramente farebbe vn rimettere il dolo de futuro .

2 E l'altra regola è che il mandatario , ò il procuratore non obliga il principale , oltre li confini del mandato , e la facoltà datagli , e può ben'esigere , e liberare li debitori con il pagamento vero , mà non può rimettere , ò nouare , conforme più distintamente di ciò si discorre in qualche parte nel libro seguente del credito e debito ; Et iui ancora si tratta dell'ipoteca tacita , ò legale , la quale dalla legge si dà

3 contro il tutore, ò il curatore, ò altro amministratore legale, e se, e quando si dia contro il procuratore, ò altro amministratore volontario.

Si deue però à questo effetto riflettere alla distinzione dell'amministratore legale, 4 e necessario, ch'è quello ilquale amministra la robba di colui, che anche volendo non la può amministrare per se stesso; Et il volontario deputato da colui, il quale volendo, potrebbe amministrare il suo per se stesso, per molte considerabili differenze, e particolarmente per l'ipoteca legale, e per altri priuilegij, che si concedono nel primo caso, e si negano nel secondo, conforme più distintamente si accenna nel Teatro. A

A
Nel lib. 8. del
credito nel
disc. 36., e 39.
e nel disc. 10.
di queste ri-
sole.

Del salario de' tutori, e de' curatori, si è accennato di sopra; E quanto à quello dell'i procuratori, e dell'esattori, e dell'altri amministratori, ouero operarij, non si puó dare vna regola generale, dipendendo ciò in gran parte da costumi de' paesi, e dall'altre circostanze del fatto; Attesoche se bene le regole generali sono, che il salario vâ regolato dal solito, e che acciò sia douuto, quando non vi sia la conuenzione, si ricerca lo stile dell'una, e l'altra parte, e si diano le distinzioni trà li seruizij mecanici, e personali, e trà quelli, che dipendono dall'operazione dell'intelletto; Tuttaua in pratica

ca per lo più questa materia é molto rara à discorrerla con li soli termini della ragion comune per la diuersità dell'usanze de' paesi, à quali si duee deferire, che però in occorenza si dourà ricorrere à professori, & à quel che in occasione de' casi seguiti, se ne vā accennando nel Teatro sotto diuerse materie. B

B
*Del salario
nel disc. 18. di
questo titolo.*

E particolarmente sotto questo titolo si tratta, se vn' economo, ouero vn' procuratore, ò amministratore, ilquale si sia deputato ad vn certo tempo, ouero ad vn certo effetto, con patto di non potersi riuocare, si possa ciò non ostante rimouere; Et in ciò la decisione dipende da alcune distinzioni, e circostanze di fatto, iui accennate. C

C
Nel disc. 20.

Come ancora se, e di qual colpa sia tenuto vn' amministratore, ò altro ministro, particolarmente de' banchi, & altri simili negozi. D

D
*Nel disc. 15.
e seguenti di
questo istesso
titolo.*

Et all'incontro al procuratore, ò ad altro mandatario, & amministratore si concede l'azione contro il mandante per tutto quello, che auesse speso per lui, oueramente per ogni indennità, e per tutti i danni, spese, & interessi patiti per tal causa conforme si accenna nel libro decimoquinto de' giudizij, in occasione di trattare della condanna delle spese.

Et

Et iui ancora si tratta del procuratore giudiziale , e del curatore alle liti , essendo una specie diuersa .




1303



UNIVERSITÀ di PADOVA
ISTITUTO DI STORIA DEL
DIRITTO, DIRITTO ROMANO
E DIRITTO ECCLESIASTICO

1779

50



De Battaglia
di Vittoria
De Cambio de Con-
Delle Comuni d' Os-
Lib: V.
Della Dotazione dei
Dotati Lib: VI.
Della Domata: Compr
endita dell'Aliena-
e Altri Contratti
Della Ditta Compania
Precursat: et Assessore
Lib: VII.

CAPITOLO DECIMO.

Della tassa della dote congrua, e di
paragio, come si debba fare,
e qua-

- 1 **I**N questa m-
- 2 Come si deb-
- 3 Se debba atten-
- 4 Che non si dia mi-
- 5 Non vi è necessità
si dichiara.
- 6 A che fine si a-
- rali.
- 7 Se la tassa fatta
non si possa
- 8 Si dichiara la
non si possa
- 9 Della tassa dell-
- 10 La tassa fatta
non si mina



Si

tom. 6. della dote.

LIB. VI. DELLA DOTE CAP. X. 105
11 Si dichiara come e quando ciò camini.

C A P. X.

Ncorche sopra ciò i Giuristi si fiano
o diuerse re-
n la solita va-
Nondimeno
fatica vana,
n' error ma-
lieri, nell' at-
alle decisio-
stabilire vna
che realmen-
to più che di
ola certa, mà
judice, il qua-
ndividuali di
ero le tradi-
la dote con-
della donna,
del patrimo-
col riguardo
è quella, la
nō deu' essere
di